



MA.RIS. COOPERATIVA SOCIALE

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

(ai sensi del decreto legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001)

Parte Generale

INDICE

1. PREMESSA	4
1.1 MA.RIS. COOPERATIVA SOCIALE.	4
2. LA CORPORATE GOVERNANCE DI MA.RIS.	6
3. IL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO.....	7
4. IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231	8
4.1 I PRINCIPI GENERALI	8
4.2 IL “CATALOGO” DEI REATI E DEGLI ILLECITI AMMINISTRATIVI RILEVANTI AI FINI DEL DECRETO	8
4.3 IL SISTEMA SANZIONATORIO PREVISTO DAL DECRETO	15
4.4 IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO COME ESIMENTE DELLA RESPONSABILITÀ PREVISTA DAL DECRETO	16
5. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI MA.RIS.	18
5.1 ADOZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO DI MA.RIS.	18
5.2 GLI OBIETTIVI E LE FINALITÀ PERSEGUITI CON L’ADOZIONE E IL CONSEGUENTE AGGIORNAMENTO DEL MODELLO ORGANIZZATIVO DI MA.RIS.	18
5.3 I DESTINATARI DEL MODELLO ORGANIZZATIVO DI MA.RIS.	18
5.4 LA COSTRUZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO DI MA.RIS.	19
5.5 LA MAPPA DELLE ATTIVITÀ “SENSIBILI” DI MA.RIS.	21
5.6 LA STRUTTURA DEL MODELLO ORGANIZZATIVO DI MA.RIS.	21
6. L’ORGANISMO DI VIGILANZA DI MA.RIS.	23
6.1 I REQUISITI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA DI MA.RIS.	23
6.2 LE CAUSE DI INELEGGIBILITÀ, REVOCA, SOSPENSIONE E DECADENZA	24
6.3 I COMPITI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA DI MA.RIS.	25
6.4 L’ATTIVITÀ DI REPORTING DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA DI MA.RIS.	26
6.5 OBBLIGHI DI INFORMATIVA NEI CONFRONTI DELL’ORGANISMO DI MA.RIS.	26
7. FORMAZIONE E INFORMAZIONE	30
7.1 DISPOSIZIONI GENERALI	30
7.2 COMUNICAZIONE INIZIALE	31
7.3 FORMAZIONE DEL PERSONALE	31
7.4 INFORMATIVA AI TERZI DESTINATARI	31
8. SISTEMA DISCIPLINARE E SANZIONATORIO	32
8.1 PROFILI GENERALI	32
8.2 LE SANZIONI NEI CONFRONTI DEI LAVORATORI DIPENDENTI NON DIRIGENTI	32
8.3 LE SANZIONI NEI CONFRONTI DEI DIRIGENTI	33
8.4 LE SANZIONI NEI CONFRONTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	34
8.5 LE SANZIONI NEI CONFRONTI DEI TERZI DESTINATARI	35
9. NOMINA DEL DIFENSORE DELL’ENTE.....	35

Definizioni e abbreviazioni

“Attività sensibili”: le attività aziendali nel cui ambito potrebbero potenzialmente crearsi le occasioni, le condizioni e gli strumenti per la commissione dei reati.

“CCNL”: il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato di volta in volta (CCNL COOP. SOCIALE, CCNL METALMECCANICA INDUSTRIA, CCNL IGIENE AMBIENTALE, CCNL TRASPORTI, CCNL MULTISERVIZI, CCNL FEDERUTILITY FUNEBRI)

“Codice Etico”: il Codice Etico adottato da MA.RIS..

“Collaboratori”: i soggetti che intrattengono con la Società rapporti di collaborazione senza vincolo di subordinazione, che si concretizzano in una prestazione professionale non a carattere subordinato, sia continuativa sia occasionale nonché coloro i quali, in forza di specifici mandati e procure, rappresentano la Società verso terzi.

“Società” o “MA.RIS.”: MA.RIS. Cooperativa Sociale, con sede legale a Santo Stefano di Magra (SP), Via Bolano 16, . Partita IVA 00973310113 - N. REA SP – 88836

“Decreto” o “D.Lgs. 231/2001”: il Decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, recante la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”, nel contenuto di tempo in tempo vigente.

“Destinatari”: i soggetti ai quali si applicano le disposizioni del presente Modello.

“Dipendenti”: le persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o di direzione della Società ⁽¹⁾, ossia tutti i soggetti che intrattengono un rapporto di lavoro subordinato, di qualsivoglia natura, con la Società.

“Dirigenti”: i dipendenti posti in posizioni apicali.

“Fornitori”: coloro che forniscono beni o servizi in favore di MA.RIS.

“Modello di organizzazione, gestione e controllo (anche Modello o Modello organizzativo)”: il presente Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.lgs. 231/2001, composto da una parte generale e una parte speciale.

“Organismo di Vigilanza” (anche “Organismo” o “OdV”): l’organismo della Società dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, con il compito di vigilare sul funzionamento, sull’osservanza del Modello, nonché di segnalarne le esigenze di aggiornamento.

“Pubblica Amministrazione”, “PA” o “Enti Pubblici”: la Pubblica Amministrazione, inclusi i relativi funzionari e i soggetti incaricati di pubblico servizio.

⁽¹⁾ Art. 5.1, *lett. a)* e *b)* del D.lgs. 231/2001.

1. Premessa

1.1 MA.RIS. Cooperativa Sociale

MA.RIS., nel perseguimento dello scopo mutualistico (ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali) , ha per oggetto sociale:

- Ristrutturazione e manutenzione di fabbricati e di strutture edili in genere;
- Installazione, riparazione e manutenzione d'impianti elettrici, idraulici e di riscaldamento ad uso civile ed industriale;
- Pulizie civili e industriali: progettazione, gestione ed erogazione di servizi di pulizia, sanificazione, disinfezione, disinfestazione e derattizzazione civili ed industriali in edifici pubblici e/o privati, quali uffici, industrie, magazzini, immobili commerciali e terziari in genere, strutture ospedaliere sanitarie e socioassistenziali, scuole, alberghi, convitti, caserme etc nonché relativi a beni di natura storica, artistica ed archeologica, pubblici e/o privati;
- Servizi di pulizia e sanificazione di mezzi di trasporto su strada e rotaia;
- Pulizia bagni pubblici e/o privati;
- Pulizia fontane pubbliche;
- Pulizia e servizi di supporto a mercati, fiere e spettacoli itineranti;
- Progettazione, gestione ed erogazione di servizi di igiene urbana, servizi ambientali integrati e attività connesse, quali: raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti urbani ed assimilati, spazzamento manuale e/o meccanico; raccolta, trasporto di rifiuti non pericolosi avviati al recupero; raccolta, trasporto di rifiuti pericolosi avviati al recupero; raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi; raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti pericolosi; raccolta e trasporto e smaltimento rifiuti ingombranti; pulizia e manutenzione delle attrezzature adibite alla raccolta dei rifiuti; gestione isole ecologiche, centri di raccolta, centri di riuso, gestione impianti di riciclaggio e di compostaggio; pulizia e spurgo fogne, tombini e caditoie stradali di aree pubbliche e private, pulizia, lavaggio e disinfezione o sanificazione strade;
- Progettazione, manutenzione e ripristino di strade, sentieri e aree verdi in generale;
- Progettazione, manutenzione e ripristino di parchi e giardini e dei manufatti, anche d'arte, ivi locati anche per la sola pulizia ed il riordino;
- Diserbo strade e piazze e loro pertinenze;
- Manutenzione, pulizia e bonifica aree boschive, parchi, canali, aree fluviali;
- Installazione pannelli solari;
- Gestione impianti di energia alternativa;
- Attività di produzione commercializzazione di Biomasse Combustibili;
- Progettazione e gestione di servizi inerenti la segnaletica stradale, gli impianti di pubblica illuminazione e impianti semaforici;
- Trasporto di cose e persone per conto proprio e per conto di terzi;

- Gestione impianti turistici: campeggi, parchi pubblici e privati, arenili, aree di balneazione, stabilimenti balneari, centri di agriturismo, case per ferie, case per vacanze, ostelli, ivi compreso la gestione di punti di ristoro, spacci, bar, ristoranti annessi ai medesimi, servizi mensa;
- Gestione impianti sportivi in genere e relativi servizi aree per convegni, congressi, conferenze e spettacoli in genere ivi compreso l'allestimento delle stesse;
- Gestione di mense aziendali, ospedaliere; scolastiche, RSA e n.c.a.;
- Servizio di preparazione, consegna di pasti e somministrazione cibi e bevande;
- Gestione bar, ristoranti e punti di ristoro;
- Servizi ricettivo-alberghieri, servizi di rifacimento letti ed accoglienza in alberghi, convitti e caserme e luoghi di cura e collettività in genere, smistamento e distribuzione pasti preparati da terzi;
- Fattorinaggio, affissione manifesti, centralini telefonici, parcheggi, lavorazioni per conto terzi;
- Trattamenti antigrffiti e deaffissione manifesti;
- Attività di trasporto conto terzi di cose e persone;
- Attività di trasporto intermodale;
- Servizi portuali;
- Servizi logistici e di facchinaggio;
- Attività di formazione professionale relativa sia a quanto sopra sia alle tematiche dell'inserimento lavorativo e della cooperazione sociale rivolte alle cooperative sociali e a soggetti pubblici e privati;
- Gestione di Servizi Sociali/socio educativi e sanitari, prestazioni ambulatoriali territoriali di supporto e sostegno psicologico, gestione di residenze protette, comunità terapeutiche residenziali e semiresidenziali e strutture sanitarie in generale, trattamento e recupero di soggetti autori di violenze di genere;
- Gestione di centri antiviolenza
- Gestione di centri di accoglienza richiedenti asilo e rifugiati
- Gestione di strutture di utilità culturale per favorire l'aggiornamento degli operatori del settore;
- Servizi di front office e portierato;
- Servizi di informazione, accoglienza turistica ed inserimento dati statistici presso gli uffici di Informazione ed Accoglienza Turistica (IAT);
- Servizi Informa Giovani;
- Gestione ludoteche;
- Gestione asili e scuole per l'infanzia;
- Servizi per biblioteche, archivi, spazi museali, archeologici ed espositivi, concerti, spettacoli, congressi e più in generale di qualsiasi bene ed evento culturale, nello specifico: reception; biglietterie; guardaroba; accoglienza al pubblico e prima informazione; promozione di eventi culturali; guide, accompagnatori turistici, interpreti e traduttori; custodia ed intrattenimento bambini; controllo, gestione e manutenzione dei sistemi di allarme con servizio di telecontrollo e di pronto intervento;
- Attività di bidellaggio in istituzioni scolastiche pubbliche e private;
- Servizi cimiteriali;
- Guardianaggio, vigilanza e attività di custodia;
- Attività di manipolazione di prodotti alimentari;

- Servizi di confezionamento ed imbustaggio;
- Attività di costruzione, gestione, implementazione banche dati, immissione ed elaborazione dati conto terzi, costruzione e gestione siti web e quant'altro connesso alle tecnologie elettroniche, informatiche e multimediali.
- Gestione camere mortuarie;
- Attività di recupero, rimozione e trasporto salme giacenti su suolo pubblico e/o aree private;
- Servizio di prelievo, cattura e trasporto di animali vivi da affezione e selvatici; prelievo, ritiro e deposito di spoglie da animali da affezione e selvatici;
- Attività di cremazione di salme sia umane sia animali;
- Altre attività affini e collegate alle precedenti.
- manutenzione e ristrutturazione navale comprensiva di pulizia di stive, garage e doppifondi nonché di servizi di carenaggio;
- pulizia delle banchine e dei cunicoli dei moli portuali;
- attività di carpenteria.
- acquisto, la vendita, la locazione e l'installazione di strutture mobili e arredi per stands espositivi, di attrezzature per cucine provvisorie, d'impianti elettrici, idraulici, di climatizzazione e sanitari per fiere, mostre e manifestazioni in genere;
- vendita, il noleggio e l'allestimento di spazi espositivi in fiere, mostre e manifestazioni in genere;
- gestione di eventi quali fiere, mostre e manifestazioni in genere;
- gestione di budget pubblicitari.
- Servizi di supporto ad attività amministrative e contabili
- Coltivazioni agricole, orticoltura e floricoltura. Attività di supporto all'agricoltura e attività successive alla raccolta, preparazione dei prodotti agricoli per il mercato primario e la lavorazione e conservazione di questi.

La cooperativa collabora con la Regione, gli Enti locali, le associazioni e tutto il mondo no-profit e privato a sviluppare il benessere delle popolazioni.

La Cooperativa si propone di svolgere le suddette attività sia direttamente che in associazione con terzi, ovvero conto terzi, sia in Italia che all'estero.

La Cooperativa può partecipare ai pubblici appalti secondo le modalità di legge.

2. La corporate governance di MA.RIS.

La Società ha una struttura organizzativa verticistica di tipo tradizionale, così composta:

- Assemblea dei Soci, competente a deliberare sulle materie alla stessa riservate dalla legge e dallo statuto;
- Consiglio di amministrazione e Presidente legale rappresentante, investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria, ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge o lo statuto riservano in modo tassativo all'Assemblea. In

particolare, per gli atti di straordinaria amministrazione occorre la delibera favorevole dell'assemblea dei soci.

3. Il sistema di controllo interno

Nella costruzione del Modello, si è tenuto conto degli strumenti di governo dell'organizzazione della Società che ne garantiscono il funzionamento, e segnatamente di:

- Statuto – che contempla diverse previsioni relative al governo societario volte ad assicurare il corretto svolgimento dell'attività di gestione;
- Codice Etico – adottato dalla Società contestualmente al Modello, costituisce un insieme di regole di comportamento a carattere generale che tutti i soggetti interni e esterni, che hanno direttamente o indirettamente una relazione con MA.RIS., devono rispettare e la cui violazione comporta l'applicazione delle misure sanzionatorie previste dal Sistema disciplinare del presente Modello;
- il sistema di procedure e policy aziendali;
- la struttura gerarchico-funzionale (rappresentata anche in organigramma);
- il sistema di deleghe e procure;

il sistema di certificazioni (45001:2018, 14001:2015, 9001:2015, SA 8000).

4. Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

4.1 I principi generali

Il D.lgs. 231/2001 ha introdotto nel nostro ordinamento la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica (di seguito, "Enti") in caso di commissione o tentata commissione di alcune tipologie di reati o di illeciti amministrativi nell'interesse o a vantaggio dell'Ente da parte di:

- soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso (c.d. "Apicali");
- soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza delle persone di cui al punto precedente (c.d. "Sottoposti").

Si tratta di una responsabilità che, benché definita dal legislatore "amministrativa", presenta alcuni caratteri della responsabilità penale, dal momento che:

- consegue alla realizzazione di reati;
- è accertata dal giudice penale (nel corso di un procedimento nel quale all'Ente si applicano, ove compatibili, le disposizioni processuali relative all'imputato).

Il Decreto ha inteso adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune convenzioni internazionali a cui l'Italia aveva già da tempo aderito.

La responsabilità dell'Ente, ai sensi del Decreto, si aggiunge e non si sostituisce a quella (penale) dell'autore del reato: tanto la persona fisica quanto quella giuridica saranno, pertanto, sottoposti a giudizio penale.

4.2 Il "catalogo" dei reati e degli illeciti amministrativi rilevanti ai fini del Decreto

La responsabilità dell'Ente sussiste solamente per quei reati (consumati o tentati) espressamente previsti dal legislatore.

In particolare, si tratta dei seguenti reati e illeciti amministrativi:

Reati contro la Pubblica Amministrazione e il suo patrimonio (artt. 24 e 25 del Decreto)

- malversazione a danno dello Stato o di altro Ente pubblico (art. 316-bis c.p.);
- indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.);
- truffa a danno dello Stato o di un altro Ente pubblico o delle Comunità Europee (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.);
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
- frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente pubblico (art. 640-ter c.p.);

- concussione (art. 317 c.p.);
- corruzione per l'esercizio della funzione (artt. 318 c.p.);
- corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (artt. 319, 319-bis e 321 c.p.);
- circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.);
- corruzione in atti giudiziari (artt. 319-ter c.p.);
- induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.);
- corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- pene per il corruttore (art. 321 c.p.);
- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità Europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.);
- traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.);
- frode nelle Pubbliche Forniture (art. 356 c.p.);
- peculato (art. 314 c.p.), peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) ⁽²⁾.
- Indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314bis c.p.).

Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis del Decreto)

- documenti informatici (art. 491-bis c.p.);
- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (615-ter c.p.);
- detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (615-quater c.p.);
- diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (615-quinquies c.p.);
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.);
- installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.);
- frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.);
- ostacolo o condizionamento dell'espletamento alle misure di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, del D.L. 21 settembre 2019, n.105).

Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter del Decreto)

- associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- associazione di tipo mafioso (art. 416-bis);
- scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.);

⁽²⁾ Inseriti dal D.Lgs n. 75/2020 di attuazione della c.d. direttiva P.I.F., tali reati costituiscono presupposto della responsabilità amministrativa ex D.Lgs. 231/2001 solo se offendono gli interessi finanziari dell'Unione europea).

- sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.);
- associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 309/1990);
- delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, comma 2, lett. a), n. 5, c.p.p.).

Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis del Decreto)

- falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
- contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
- introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1 del Decreto)

- turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.);
- frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
- frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.);
- contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.).

Reati societari (art. 25-ter del Decreto)

- false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.);
- false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.);
- impedito controllo (art. 2625 c.c.);
- indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- illegale ripartizione di utili e riserve (art. 2627 c.c.);

- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.);
- formazione fittizia del capitale sociale (art. 2632 c.c.);
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- corruzione fra privati (art. 2635 c.c.);
- istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.);
- illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- aggio (art. 2637 c.c.);
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.).

Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater del Decreto)

- associazioni sovversive (art. 270 c.p.);
- associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.);
- assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.);
- arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.);
- addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.);
- finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (L. n. 153/2016, art. 270 quinquies.1 c.p.);
- sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270 quinquies.2 c.p.);
- condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.);
- attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
- atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.);
- sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.);
- istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.);
- cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.c.);
- cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.c.);
- banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.c.);
- assistenza ai partecipi di banda armata o cospirazione (art. 307 c.c.);
- impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1);
- danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2);
- sanzioni (L. n. 422/1989, art. 3);
- pentimento operoso (D. Lgs. N. 625/1979, art. 5);
- convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2).

Reato di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater.1 del Decreto)

- pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.).

Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies del Decreto)

- riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
- prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.);

- pornografia minorile (art. 600-ter c.p.);
- detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.);
- pornografia virtuale (art. 600-quater 1 c.p.);
- iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.);
- tratta di persone (art. 601 c.p.);
- alienazione e acquisto di schiavi (art. 602 c.p.);
- intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.);
- adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.).

Reati di abuso di mercato (art. 25-sexies del Decreto):

- abuso di informazioni privilegiate (art. 184 TUF);
- manipolazione del mercato (art. 185 TUF);
- abuso di informazioni privilegiate e comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 187-quinquies TUF, in relazione all'art. 14 REG.UE 596/2014);
- manipolazione del mercato (art. 187-quinquies TUF, in relazione all'art. 15 REG. UE 596/2014).

Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies del Decreto)

- omicidio colposo (art. 589 c.p.);
- lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590 c.p.).

Reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies del Decreto)

- ricettazione (art. 648 c.p.);
- riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
- impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.);
- autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.).

Delitti in materia di violazioni del diritto d'autore (art. 25-novies del Decreto)

- protezione penale dei diritti di utilizzazione economica e morale (art. 171, comma 1, lett. a)-bis e comma 3, L. 633/1941);
- tutela penale del software e delle banche dati (art. 171-bis, comma 1, L. 633/1941);
- tutela penale delle opere audiovisive (art. 171-ter, L. 633/1941);
- responsabilità penale relativa ai supporti (art. 171-septies, L. 633/1941);
- responsabilità penale relativa a trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato (art. 171-octies, L. 633/1941).

Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies del Decreto)

- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).

Reati ambientali (art. 25-undecies del Decreto)

- inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.);
- disastro ambientale (art. 452-quater c.p.);

- delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.);
- traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.);
- circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.);
- uccisione, distruzione, cattura, prelievo detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.);
- distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.).
- importazione, esportazione, detenzione utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. n. 150/1992, art. 1, art. 2, art.3-bis e art. 6);
- scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D.Lgs. 152/2006, art. 137);
- attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D.Lgs. 152/2006, art. 256);
- bonifica dei siti (D.Lgs. 152/2006, art. 257);
- violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D.Lgs. 152/2006, art. 258, comma 4, secondo periodo);
- traffico illecito di rifiuti (D.Lgs. 152/2006, art. 259, comma 1);
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (D.Lgs. 152/2006, art. 260, commi 1 e 2);
- sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (D.Lgs. 152/2006, art. 260-bis, commi 6 e 7, secondo e terzo periodo, e comma 8, primo e secondo periodo);
- reati in materia di emissioni (D.Lgs. 152/2006, art. 279, comma 5);
- inquinamento doloso provocato da navi (D.Lgs. N. 202/2007, art. 8);
- inquinamento colposo provocato da navi (D.Lgs. N. 202/2007, art. 9);
- cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (L. n. 549/1993, art. 3).

Delitto di impiego di cittadini di stati terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies del Decreto)

- disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3-bis, 3-ter e comma 5, D.lgs. n. 286/1998);
- impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12-bis, D.lgs. n. 286/1998).

Reati di razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies del Decreto)

- propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 604 bis c.p.).

Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-quaterdecies del Decreto)

- frodi in competizioni sportive (art. 1, L. n. 40/1989);
- esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4, L. n. 401/1989).

Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies del Decreto)

- dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, D.Lgs. N. 74/2000);
- dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, D.Lgs. 74/2000);

- emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 8, D.Lgs. 74/2000);
- occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, D.Lgs. 74/2000);
- sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11, D.Lgs. 74/2000);
- dichiarazione infedele (art. 4, D.Lgs. 74/2000), omessa dichiarazione (art. 5, D.Lgs. 74/2000), indebita compensazione (art. 10 quater, D.Lgs. 74/2000) ⁽³⁾.

Reati transnazionali (art. 10 – L. 146/2006)

Costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i seguenti reati se commessi in modalità transnazionale:

- associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- associazione di tipo mafioso, anche straniera (art. 416-bis c.p.);
- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del Testo Unico di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del Testo Unico di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309);
- disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del Testo Unico di cui al D.lgs. 286/1998);
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.);
- favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

Reati di contrabbando (art. 25-sexiesdecies del Decreto)

- contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 del D.P.R. del 23 gennaio 1973, n. 43);
- contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 D.P.R. del 23 gennaio 1973, n. 43);
- contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 D.P.R. del 23 gennaio 1973, n. 43);
- contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 D.P.R. del 23 gennaio 1973, n. 43);
- contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 D.P.R. del 23 gennaio 1973, n. 43);
- contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 D.P.R. del 23 gennaio 1973, n. 43);
- contrabbando nei depositi doganali (art. 288 D.P.R. del 23 gennaio 1973, n. 43);
- contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 D.P.R. del 23 gennaio 1973, n. 43);
- contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 D.P.R. del 23 gennaio 1973, n. 43);
- contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 D.P.R. del 23 gennaio 1973, n. 43);
- contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis D.P.R. del 23 gennaio 1973, n. 43);

⁽³⁾ Se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.

- circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-ter D.P.R. del 23 gennaio 1973, n. 43);
- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater D.P.R. del 23 gennaio 1973, n. 43);
- altri casi di contrabbando (art. 292 D.P.R. del 23 gennaio 1973, n. 43);
- circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 D.P.R. del 23 gennaio 1973, n. 43).

I reati e gli illeciti amministrativi sopra richiamati, commessi all'estero, possono comportare la responsabilità amministrativa dell'Ente che ha sede principale nel territorio italiano.

4.3 Il sistema sanzionatorio previsto dal Decreto

Le sanzioni previste dal Decreto a carico degli Enti sono: i) sanzioni pecuniarie, ii) sanzioni interdittive, iii) confisca del prezzo o del profitto del reato, iv) pubblicazione della sentenza di condanna.

Le sanzioni pecuniarie si applicano ogniqualvolta venga accertata la responsabilità della persona giuridica e sono determinate dal giudice penale attraverso un sistema basato su "quote" commisurate alle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente.

Nella commisurazione della sanzione pecuniaria, il giudice determina il numero delle quote tenendo conto dei seguenti fattori:

- gravità del fatto;
- grado di responsabilità dell'ente;
- attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

Le sanzioni interdittive possono trovare applicazione per alcune tipologie di reato e per le ipotesi di maggior gravità. Si sostanziano in:

- interdizione dall'esercizio dell'attività aziendale;
- sospensione e revoca delle autorizzazioni, delle licenze o delle concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione (salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio);
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e nell'eventuale revoca di quelli concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive non si applicano (o sono revocate, se già applicate in via cautelare) qualora l'Ente, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, abbia:

- risarcito o riparato il danno;
- eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato (o, almeno, si sia adoperato in tal senso);

- messo a disposizione dell'Autorità Giudiziaria, per la confisca, il profitto del reato;
- eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato, adottando modelli organizzativi idonei a prevenire la commissione di nuovi reati.

La confisca consiste nell'acquisizione del prezzo o del profitto del reato da parte dello Stato o nell'acquisizione di somme di danaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato: non investe, tuttavia, quella parte del prezzo o del profitto del reato che può restituirsi al danneggiato. La confisca è sempre disposta con la sentenza di condanna.

La pubblicazione della sentenza può essere inflitta quando all'Ente è applicata una sanzione interdittiva. È effettuata mediante affissione nel comune ove l'Ente ha la sede principale nonché mediante la pubblicazione sul sito internet del Ministero della Giustizia.

4.4 Il Modello di organizzazione, gestione e controllo come esimente della responsabilità prevista dal Decreto

Il Decreto prevede che la società non sia passibile di sanzione se provi di aver adottato e efficacemente attuato Modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire la commissione dei reati verificatisi, ferma restando la responsabilità personale di chi ha commesso il fatto.

Il legislatore, pertanto, ha attribuito un valore esimente ai modelli di organizzazione, gestione e controllo della società nel caso in cui siano idonei alla prevenzione del rischio, nonché adottati e efficacemente attuati. Nel decreto si specificano altresì le esigenze cui devono rispondere i modelli.

Segnatamente:

- individuare le attività nel cui ambito possano essere commessi i reati previsti dal Decreto;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei Modelli;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Se il reato è commesso da soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da soggetti che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso, l'Ente non risponde se prova che:

- l'Organo Dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;

- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curare il suo aggiornamento è stato affidato a un Organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- i soggetti hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di controllo in ordine al Modello.

Nel caso in cui, invece, il reato sia commesso da soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati, la persona giuridica è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza. Detta inosservanza è, in ogni caso, esclusa qualora l'Ente, prima della commissione del reato, abbia adottato ed efficacemente attuato un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

5. Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di MA.RIS.

5.1 Adozione del Modello organizzativo di MA.RIS.

La presente versione del Modello di organizzazione, gestione e controllo è stata adottata dal Consiglio di Amministrazione in data 16 settembre 2024 ed è frutto di una complessiva analisi, la cui metodologia è meglio indicata al successivo Par. 5.4.

5.2 Gli obiettivi e le finalità perseguiti con l'adozione e il conseguente aggiornamento del Modello organizzativo di MA.RIS.

Con l'adozione del Modello di organizzazione, gestione e controllo la Società si propone di:

- rendere consapevoli tutti coloro che lavorano in nome e per conto della Società, con particolare riferimento a coloro che operano nelle c.d. “aree sensibili”, di poter incorrere, in caso di violazioni delle disposizioni riportate nel Modello, nella commissione di illeciti passibili di sanzioni penali nei loro stessi confronti e di sanzioni “amministrative” irrogabili alla Società;
- rendere consapevoli tali soggetti che i comportamenti illeciti sono condannati con forza dalla Società, in quanto gli stessi sono sempre e comunque contrari alle disposizioni di legge, alla cultura aziendale e ai principi etici assunti come proprie linee guida nell'attività d'impresa e ulteriormente precisati nel Codice Etico;
- consentire alla Società di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione di reati o quanto meno di ridurre sensibilmente il danno dagli stessi arrecato;
- migliorare la governance societaria e l'immagine della Società.

La predisposizione del presente Modello è ispirata alle Linee Guida emanate da Confindustria, così come nel tempo aggiornate (da ultimo, giugno 2021).

5.3 I Destinatari del Modello organizzativo di MA.RIS.

I principi e le disposizioni del presente documento devono essere rispettati da:

- Consiglio di amministrazione (e Presidente legale rappresentante) e organi di controllo;
- Dirigenti;
- Dipendenti;
- Consulenti, collaboratori, fornitori, agenti e distributori ed eventuali partner commerciali nella misura in cui gli stessi possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle quali sia ipotizzabile la commissione di uno dei reati presupposto di cui al Decreto;
- nonché da quanti agiscono sotto la direzione o la vigilanza dei vertici aziendali nell'ambito dei compiti e delle funzioni assegnate.

5.4 La costruzione del Modello organizzativo di MA.RIS.

Il profilo metodologico sottostante l'elaborazione del Modello organizzativo può essere così sintetizzato:

- Fase I: raccolta ed analisi della documentazione aziendale;
- Fase II: identificazione ed esame analitico delle aree sensibili;
- Fase III: individuazione delle regole interne e dei protocolli esistenti – siano essi formalizzati o meno – in riferimento alle sole aree individuate come a rischio di reato;
- Fase IV: definizione di standard di comportamento e di controllo;
- Fase V: predisposizione del Modello di organizzazione, gestione e controllo.

Di seguito sono sinteticamente descritte le attività svolte nel corso di ciascuna fase.

5.4.1 Fase I: raccolta ed analisi della documentazione aziendale

Nella Fase I si è proceduto ad analizzare i più rilevanti documenti aziendali.

A titolo esemplificativo si tratta dei seguenti:

- organigramma;
- visura camerale;
- regolamenti operativi e procedure formalizzate;
- sistema di certificazioni e audit;
- altro.

La suindicata documentazione è stata esaminata al fine di costituire una piattaforma informativa della struttura e dell'operatività societaria, nonché di effettuare una preliminare identificazione delle funzioni responsabili dei singoli processi aziendali.

5.4.2 Fase II: identificazione ed esame analitico delle aree sensibili

La predisposizione del Modello non può prescindere da un'attività di risk-assessment, che consenta, come previsto dall'art. 6, comma 2, del D.lgs. 231/2001, di "individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati" e di "prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire".

In questo contesto, è stata effettuata un'analisi dettagliata delle singole attività ed aree sensibili, con prefigurazione delle modalità e degli strumenti attraverso i quali sarebbe possibile commettere i reati elencati nel Decreto da parte dell'impresa, dei suoi organi amministrativi, dei dipendenti e, in generale, dalle figure contemplate dall'art. 5 del Decreto.

L'identificazione delle aree di rischio è stata effettuata anche mediante incontri e colloqui con i responsabili delle attività sensibili, ovvero con le risorse aziendali dotate di una conoscenza dell'operatività di ciascun processo analizzato.

Il risk-assessment, pertanto, ha permesso di individuare e valutare le aree di rischio previste dal D.lgs. 231/2001, inclusi i rischi connessi ai collaboratori esterni ed alle terze parti in genere nonché illustrare i contenuti e le modalità operative di ciascuna unità organizzativa.

5.4.3 Fase III: individuazione delle regole interne e dei protocolli esistenti

Per ogni processo/attività sensibile individuato sono stati rilevati e preliminarmente valutati gli strumenti di controllo nonché gli elementi di compliance esistenti rispetto ai rischi/reato potenziali.

Nella rilevazione del sistema di controllo esistente sono stati presi a riferimento i seguenti principi di controllo:

- procedure e prassi aziendali;
- sistema di deleghe e procure coerente con i ruoli e le responsabilità aziendali;
- tracciabilità delle operazioni tramite adeguati supporti documentali/informativi;
- segregazione dei compiti.

5.4.4 Fase IV: definizione di standard di comportamento e di controllo

In seguito, si è proceduto a definire standard di comportamento e di controllo per ciascuna attività.

Gli standard di comportamento e di controllo sono stati sottoposti, per opportuna valutazione ed approvazione, all'esame dei soggetti aventi la responsabilità della gestione delle attività a rischio e rappresentano le modalità più idonee a governare i profili di rischio precedentemente individuati.

5.4.5 Fase V: predisposizione del Modello di organizzazione, gestione e controllo

Sulla base dei risultati delle precedenti fasi è stato predisposto il Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.lgs. 231/2001 di MA.RIS., articolato in tutte le sue componenti e regole di funzionamento, idoneo alla prevenzione dei reati-presupposto e personalizzato alla realtà aziendale.

In questa fase la Società ha provveduto, tra l'altro, a:

- individuare le modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati;
- identificare i soggetti incaricati di vigilare sulla concreta applicazione del Modello tramite la nomina e composizione di un proprio Organismo di Vigilanza con contestuale predisposizione del sistema di reporting da e verso l'Organismo di Vigilanza stesso;
- adottare il Codice Etico, aggiornato nel tempo;
- prevedere un sistema disciplinare idoneo a sanzionare sia il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello, sia le violazioni del Codice Etico.

5.5 La mappa delle attività “sensibili” di MA.RIS.

In conformità a quanto previsto dal Decreto e con le modalità delineate precedentemente, sono state individuate le attività “sensibili” della Società, tenendo conto dell’attuale operatività della Società e della struttura organizzativa esistente.

Le principali attività e i processi aziendali che possono costituire occasione o modalità di realizzazione delle fattispecie di reato di cui al Decreto sono:

- AR1 – Processo Commerciale,
- AR2 – Amministrazione e Contabilità – Bilancio;
- AR3 – Attività ispettiva;
- AR4 – Rapporti con gli Enti Certificatori Privati ed Enti Notificati;
- AR5 – Attività operative e servizi;
- AR6 – Smaltimento rifiuti;
- AR7 – Gestione del Personale;
- AR8 – Gestione note spese – spese di rappresentanza;
- AR9 – Gestione sicurezza informatica e dei dati;
- AR10 – Gestione acquisti beni e servizi;
- AR 11 – Gestione flussi finanziari;
- AR12 – Gestione Ufficio Gare.

5.6 La struttura del Modello organizzativo di MA.RIS.

Il Modello si compone di una Parte Generale e delle seguenti Parti Speciali finalizzate al presidio delle attività a rischio precedentemente individuate:

- Parte Speciale A: Reati contro la Pubblica Amministrazione e il suo patrimonio, reato di corruzione fra privati e reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità Giudiziaria;
- Parte Speciale B: delitti informatici e trattamento illecito di dati e reati in materia di violazione del diritto d’autore;
- Parte Speciale C: reati societari e reati tributari;
- Parte Speciale D: reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio e delitti di criminalità organizzata;
- Parte Speciale E: delitti di omicidio colposo e lesioni personali gravi o gravissime commesse con violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- Parte Speciale F: delitto di impiego di cittadini di stati terzi il cui soggiorno è irregolare e delitti contro la personalità individuale;
- Parte Speciale G: delitti contro l’industria ed il commercio;

- Parte Speciale H: reati ambientali;
- Parte Speciale I: reati doganali.

I profili di rischio inerenti ai reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, i delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, i reati di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, gli abusi di mercato e i reati sportivi si reputano complessivamente presidiati dalle disposizioni di cui al Codice Etico e dai presidi generali di cui al Modello Organizzativo.

6. L'Organismo di Vigilanza di MA.RIS.

In ottemperanza a quanto previsto dal Decreto e tenuto conto delle caratteristiche della struttura organizzativa, la Società ha attribuito il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, nonché di assicurare un'effettiva ed efficace attuazione dello stesso ad un Organismo di Vigilanza (anche "OdV") collegiale.

L'Organismo di Vigilanza è istituito con decisione del Consiglio di Amministrazione, che ne nomina i componenti.

6.1 I requisiti dell'Organismo di Vigilanza di MA.RIS.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza devono essere dotati dei requisiti dettati dalle Linee Guida Confindustria. In particolare:

AUTONOMIA E INDIPENDENZA: l'Organismo deve restare estraneo ad ogni forma di interferenza e pressione da parte dei vertici operativi e non essere in alcun modo coinvolto nell'esercizio di attività operative e decisioni gestorie. L'Organismo di Vigilanza non deve trovarsi in situazione di conflitto di interesse: a tal fine non devono essere attribuiti all'Organismo nel suo complesso, ma anche ai singoli componenti, compiti operativi che ne possano minare l'autonomia.

Il requisito dell'autonomia e dell'indipendenza deve intendersi anche quale assenza di legami parentali e vincoli di dipendenza gerarchica con il vertice della Società o con soggetti titolari di poteri operativi all'interno della stessa.

L'Organismo di Vigilanza deve riportare al massimo vertice operativo aziendale e con questo deve poter dialogare "alla pari".

PROFESSIONALITÀ: ossia possesso del bagaglio di strumenti e tecniche necessari per lo svolgimento concreto ed efficace dell'attività assegnata. La professionalità e l'autorevolezza dell'Organismo sono poi connesse alle sue esperienze professionali.

Inoltre, ai fini di una maggiore efficienza dell'OdV, almeno uno dei membri è in possesso di competenze in tema di analisi dei sistemi di controllo e di tipo giuridico, in particolare con riferimento alle modalità di consumazione dei reati.

CONTINUITÀ D'AZIONE: l'OdV svolge in modo continuativo le attività necessarie per la vigilanza del Modello con adeguato impegno e con i necessari poteri di indagine, riunendosi con cadenza almeno trimestrale.

La continuità d'azione deve essere garantita, inter alia, dall'insindacabilità delle attività poste in essere dall'OdV e dalla sua facoltà di libero accesso a ogni informazione o dato ritenuto necessario per lo svolgimento dei compiti previsti dal D.Lgs. 231/2001.

ONORABILITÀ: in relazione alla previsione di cause di ineleggibilità, revoca, sospensione o decadenza dalla funzione di Organismo di Vigilanza come di seguito specificate.

6.2 Le cause di ineleggibilità, revoca, sospensione e decadenza

Nel nominare i componenti dell'Organismo di Vigilanza, il Consiglio di amministrazione della Società ha espressamente stabilito le seguenti cause di ineleggibilità per i medesimi membri dell'OdV.

Non possono dunque essere eletti:

- coloro i quali siano stati condannati con sentenza ancorché non definitiva, o con sentenza di applicazione della pena su richiesta (c.d. "patteggiamento") e anche se con pena condizionalmente sospesa, salvi gli effetti della riabilitazione:
 1. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per uno dei delitti previsti dal R. D. 267/ 1942;
 2. a pena detentiva per un tempo non inferiore ad un anno per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 3. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la Pubblica Amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'economia pubblica, per un delitto in materia tributaria;
 4. per un qualunque delitto non colposo alla pena della reclusione per un tempo non inferiore a due anni;
 5. per uno dei reati previsti dal titolo XI del libro V del codice civile così come riformulato del D.Lgs. 61/2002;
 6. per un reato che importi e abbia importato la condanna ad una pena da cui derivi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
 7. per uno o più reati tra quelli tassativamente previsti dal Decreto, anche se con condanne a pene inferiori a quelle indicate ai punti precedenti;
- coloro nei cui confronti sia stata applicata in via definitiva una delle misure di prevenzione previste dall'art. 10, comma 3, della L. 575/1965, come sostituito dall'art. 3 della L. 55/1990 e successive modificazioni;
- coloro nei cui confronti siano state applicate le sanzioni amministrative accessorie previste dall'art. 187-quater D.lgs. 58/1998.

L'eventuale revoca dei componenti dell'Organismo dovrà essere effettuata dal Consiglio di Amministrazione della Società e potrà esclusivamente disporsi per ragioni connesse a gravi inadempimenti rispetto al mandato assunto, ivi comprese le violazioni degli obblighi di riservatezza di seguito indicati, oltre che per le intervenute cause di decadenza di seguito riportate.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza decadono inoltre dalla carica nel momento in cui successivamente alla loro nomina:

- siano condannati con sentenza definitiva o di patteggiamento per uno dei reati indicati ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 delle condizioni di ineleggibilità innanzi indicate;
- allorquando abbiano violato gli obblighi di riservatezza strettamente connessi allo svolgimento del loro incarico.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza sono inoltre sospesi dall'esercizio delle funzioni nelle ipotesi di:

- condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati indicati nei numeri da 1 a 7 delle condizioni di ineleggibilità innanzi indicate;
- applicazione su richiesta delle parti di una delle pene di cui ai numeri da 1 a 7 delle condizioni di ineleggibilità innanzi indicate;
- applicazione di una misura cautelare personale;
- applicazione provvisoria di una delle misure di prevenzione previste dall'art. 10, comma 3, della L. 575/1965, come sostituito dall'art. 3 della L. 55/1990 e successive modificazioni.

L'Organismo di Vigilanza dura in carica tre anni, decade con la data di approvazione del bilancio relativo al terzo anno di esercizio ed è rieleggibile.

6.3 I compiti dell'Organismo di Vigilanza di MA.RIS.

Per lo svolgimento dei propri compiti il Consiglio di amministrazione attribuisce all'Organismo di Vigilanza un budget di spesa annuo. Tuttavia, l'Organismo di Vigilanza può autonomamente impegnare risorse che eccedano i propri poteri di spesa, nel rispetto delle procedure aziendali, qualora l'impiego delle stesse sia necessario per fronteggiare situazioni eccezionali e urgenti. In questi casi l'Organismo deve informarne senza ritardo il Consiglio di amministrazione.

Per l'espletamento dei compiti ad esso demandati, l'Organismo di Vigilanza si avvale di tutte le funzioni aziendali.

L'Organismo di Vigilanza svolge le seguenti attività di:

- esame dell'adeguatezza del Modello e vigilanza sull'effettività dello stesso, verificando in particolare la coerenza tra il Modello medesimo e le concrete regole adottate nelle aree a rischio;
- verifica periodica che il Modello sia rispettato da parte di tutte le singole unità/aree aziendali a rischio, al fine di accertare che le regole definite e i presidi approntati siano seguiti nel modo più fedele possibile e risultino in concreto idonei a prevenire i rischi della commissione dei reati evidenziati;
- cura del necessario aggiornamento periodico del Modello qualora si rendano necessari aggiornamenti e/o correzioni per adeguarlo alle evoluzioni della legge e della giurisprudenza, con conseguente segnalazione di tali circostanze al Consiglio di amministrazione;
- vigilanza affinché il Codice Etico e tutte le disposizioni in esso contenute siano rispettate da tutti i soggetti a qualsiasi titolo operanti nella Società;

- vigilanza sul corretto funzionamento delle attività di controllo per ciascuna area a rischio, segnalando tempestivamente anomalie e disfunzioni del Modello, previo confronto con le aree/funzioni interessate.

6.4 L'attività di reporting dell'Organismo di Vigilanza di MA.RIS.

Al fine di garantire la sua piena autonomia e indipendenza nello svolgimento delle proprie funzioni, l'OdV riporta direttamente al Consiglio di amministrazione della Società e riferisce in merito all'attuazione del Modello e all'emersione di eventuali criticità attraverso una linea di reporting a cadenza annuale, nei confronti del Presidente, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, attraverso una relazione scritta che dovrà indicare con puntualità l'attività svolta nell'anno.

L'OdV deve, altresì, predisporre annualmente un piano di attività previste per l'anno successivo, in cui si individuano le attività da svolgere e le aree che saranno oggetto di verifiche, oltre alle tempistiche e alla priorità degli interventi.

L'OdV può, comunque, effettuare, nell'ambito delle attività aziendali sensibili e qualora lo ritenga necessario ai fini dell'espletamento delle proprie funzioni, controlli non previsti nel piano di intervento (c.d. "controlli a sorpresa").

L'Organismo potrà chiedere di essere sentito dal Presidente e dal Consiglio di Amministrazione ogni qualvolta ritenga opportuno interloquire con gli stessi; del pari, all'OdV è riconosciuta la possibilità di chiedere chiarimenti e informazioni al Presidente e/o al Consiglio di Amministrazione

D'altra parte, l'OdV potrà essere convocato in ogni momento dal Presidente o dal Consiglio di Amministrazione per riferire su particolari eventi o situazioni inerenti al funzionamento e al rispetto del Modello.

I predetti incontri devono essere verbalizzati e copia dei verbali deve essere custodita dall'OdV (nonché dagli organismi di volta in volta coinvolti).

6.5 Obblighi di informativa nei confronti dell'Organismo di MA.RIS.

L'OdV è destinatario di qualsiasi informazione, documentazione e/o comunicazione, proveniente anche da terzi attinente al rispetto del Modello.

Tutti i Destinatari del presente Modello sono tenuti ad un obbligo di informativa verso l'Organismo di Vigilanza, da svolgersi a seguito di:

- 1) segnalazioni;
- 2) informazioni.

L'Organismo di Vigilanza assicura la massima riservatezza in ordine a qualsiasi notizia, informazione, segnalazione, a pena di revoca del mandato e delle misure disciplinari di seguito

definite, fatte salve le esigenze inerenti allo svolgimento delle indagini nell'ipotesi in cui sia necessario il supporto di consulenti esterni all'OdV o di altre strutture societarie.

Le segnalazioni di cui al presente Modello sono gestite in conformità alle previsioni del Decreto Whistleblowing (D.Lgs 24/2023)

1) Le segnalazioni

Ai sensi del Decreto Whistleblowing, oggetto della segnalazione sono:

- (i) condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001, c.d. reati presupposto;
- (ii) le violazioni del presente Modello o del Codice Etico che, pur non integrando fattispecie di reato presupposto di cui al punto che precede, sono rilevanti poiché attinenti ad aspetti organizzativi dell'ente che li adotta (anch'esse non riconducibili alle violazioni del diritto dell'UE);
- (iii) gli illeciti commessi in violazione della normativa dell'UE indicata nell'Allegato al Decreto Whistleblowing e/o nell'allegato alla Direttiva (UE) 2019/1937 e di tutte le disposizioni nazionali che ne danno attuazione, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- (iv) atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'UE (art. 325 del TFUE lotta contro la frode e le attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'UE));
- (v) atti od omissioni riguardanti il mercato interno, che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali (art. 26, paragrafo 2, del TFUE);

Ai sensi del Decreto Whistleblowing, soggetti legittimati all'invio della segnalazione sono: i Destinatari; nonché :

- (i) i dipendenti e lavoratori subordinati di MA.RIS.;
- (ii) i lavoratori autonomi, collaboratori, fornitori beni e/o servizi o che realizzano opere a favore di terzi, liberi professionisti e consulenti, che prestano la propria attività a favore di MA.RIS.;
- (iii) i volontari o tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso MA.RIS.;
- (iv) gli azionisti, le persone con funzioni, anche di mero fatto, di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, presso MA.RIS..

La segnalazione, denuncia o divulgazione di una violazione comporta la tutela dei soggetti di cui sopra, anche quando il rapporto giuridico con MA.RIS. è in corso oppure non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali, durante il periodo di prova, nonché successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico con MA.RIS. se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite prima dello scioglimento del rapporto stesso.

Le segnalazioni di cui al precedente punto e, in generale, le segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni (anche presunte) del modello di organizzazione e gestione, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte, avvengono, come sopra detto, nell'alveo delle disposizioni normative previste dal Decreto Whistleblowing, con particolare riferimento alla tutela del segnalante da qualsiasi forma di ritorsione e/o discriminazione.

In particolare, in conformità a quanto previsto dall'art. 6, comma 2-bis del D.Lgs. 231/2001, le segnalazioni devono avvenire secondo adeguati canali che garantiscano la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione e che devono essere conformi ai requisiti di legge in quanto a facilità d'uso per i destinatari e garanzia della riservatezza degli stessi.

È fatto divieto, alla Società ed agli esponenti di questa, di porre in essere atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione stessa, in ossequio alle disposizioni normative di cui all'art. 6, comma 2-bis, del D.Lgs. 231/2001.

A tale riguardo si chiarisce che sono previste sanzioni disciplinari:

- (i) in caso del mancato rispetto delle misure indicate nel modello;
- (ii) nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante;
- (iii) quando sia accertata la responsabilità penale per segnalazioni che si rivelano infondate, quando tale infondatezza sia accertata anche con sentenza di primo grado per i reati di diffamazione o calunnia.

MA.RIS. tutela il whistleblower, in conformità a quanto previsto dalla normativa, garantendone la riservatezza della identità; si garantisce altresì la riservatezza del facilitatore, della persona coinvolta e delle persone menzionate.

Il canale di segnalazione

È istituito, quale canale preferenziale, a norma del Decreto Whistleblowing, un canale di segnalazione interno alla Società attraverso una piattaforma informatica crittografata accessibile da sito internet di MA.RIS. (fornito da provider informatico esterno, nominato responsabile del trattamento dei dati personali), in una sezione dedicata del sito stesso. Tale canale di segnalazione garantisce appieno la riservatezza della persona segnalante, del facilitatore, dei coinvolti o menzionati nella segnalazione e del segnalato stesso, nonché del contenuto della segnalazione, in conformità col Decreto Whistleblowing.

In alternativa al canale di segnalazione sopra descritto ed in via residuale, MA.RIS. fornisce anche la possibilità – a richiesta del segnalante – anche di un incontro diretto con il responsabile delle segnalazioni (OdV).

Come anticipato al Par. 6.3, l'OdV viene designato quale soggetto responsabile e gestore delle segnalazioni ai sensi del Decreto Whistleblowing.

In relazione all'istruttoria della segnalazione, il gestore può decidere se svolgerla in prima persona o se avvalersi del supporto di consulenti, anche esterni, da individuare con specifico atto di nomina da parte di MA.RIS., su proposta del gestore. In tal caso, il gestore ha cura di adottare tutte le misure del caso, idonee ad assicurare la riservatezza dell'identità del segnalante e di ogni altra persona da tutelarsi.

Se la segnalazione viene erroneamente consegnata a soggetto non gestore (es. dirigente, superiore gerarchico) essa va trasmessa immediatamente al Gestore.

Il responsabile gestore delle segnalazioni rilascia entro 7 giorni avviso di ricevimento al segnalante, mantiene le interlocuzioni e fornisce riscontro al segnalante. Entro 3 mesi dal giorno della segnalazione, infatti, il soggetto ricevente comunica alla persona segnalante un riscontro rispetto alle attività di accertamento svolte per verificare le informazioni comunicate nella segnalazione.

Sul sito internet di MA.RIS. (nella sezione dedicata al whistleblowing) e nella procedura consegnata ai dipendenti, è anche segnalata la possibilità di effettuare una segnalazione esterna sul canale ANAC alle condizioni previste:

- malfunzionamento del canale interno o mancata istituzione dello stesso;
- segnalazione interna già effettuata cui non è stato dato seguito;
- se effettuata segnalazione interna essa non avrebbe seguito ovvero darebbe luogo a ritorsioni.

Le segnalazioni anonime sono equiparate a quelle ordinarie, e vengono trattate nel medesimo modo.

Nell'implementazione e gestione del sistema di segnalazione ai sensi del Decreto Whistleblowing, MA.RIS. rispetterà ogni obbligo e adempimento previsto dalla normativa in materia di protezione dei dati personali (tra cui, a titolo esemplificativo, l'esecuzione e redazione della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, la messa a disposizione di idonea informativa agli interessati, la formalizzazione delle nomine dei soggetti autorizzati e dei soggetti responsabili del trattamento, etc.).

Infine, verrà messa a disposizione anche sul sito web della Società, copia della procedura per la gestione delle segnalazioni ai sensi del Decreto Whistleblowing.

2) Le informazioni

L'Organismo di Vigilanza stabilisce nella propria attività di controllo la documentazione che, su base periodica, deve essere sottoposta alla sua attenzione.

All'Organismo di Vigilanza debbono essere obbligatoriamente trasmessi:

- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti per le fattispecie di reato previste dal Decreto, riguardanti la Società;
- visite, ispezioni e accertamenti avviati da parte degli enti competenti (regioni, enti regionali e enti locali) e, alla loro conclusione, eventuali rilievi e sanzioni comminate;
- richieste di assistenza legale avanzate dai soggetti interni alla Società, in caso di avvio di un procedimento giudiziario per uno dei reati previsti dal Decreto;
- rapporti predisposti dalle strutture aziendali nell'ambito della loro attività di controllo, dai quali emergano elementi di criticità rispetto alle norme del Decreto;
- in via periodica, notizie relative all'effettiva attuazione del Modello in tutte le aree/funzioni aziendali a rischio;
- in via periodica, notizie relative all'effettivo rispetto del Codice Etico a tutti i livelli aziendali, con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti (o archiviati, con motivazione circa l'archiviazione) e delle sanzioni irrogate;
- informazioni sull'evoluzione delle attività attinenti alle aree a rischio;
- decisioni relative alla richiesta, erogazione e utilizzo di finanziamenti pubblici;
- il sistema delle deleghe e delle procure adottato dalla Società.

I flussi informativi debbono pervenire all'Organismo, mediante le modalità e gli indirizzi indicati ritenuti congrui e di cui i destinatari vengono messi debitamente a conoscenza. L'OdV è destinatario di qualsiasi informazione, documentazione e/o comunicazione, proveniente anche da terzi attinente al rispetto del Modello.

7. Formazione e informazione

7.1 Disposizioni generali

La Società intende garantire una corretta e completa conoscenza del Modello, del contenuto del Decreto e degli obblighi dallo stesso derivanti tra quanti operano per la Società.

Sessioni formative saranno organizzate nel tempo dalla Società, in forza dei criteri di obbligatorietà e reiterazione, nonché di quello eventuale della diversificazione. Le sessioni formative si rivolgeranno anche alla rete agenti, attraverso la quale la Società opera.

7.2 Comunicazione iniziale

Il presente Modello è comunicato a tutte le risorse aziendali.

Tutti i Dipendenti e i Dirigenti devono sottoscrivere un apposito modulo tramite cui attestano l'avvenuta conoscenza e accettazione del Modello, di cui hanno a disposizione una copia cartacea o su supporto informatico.

Ai nuovi assunti viene consegnato un set informativo contenente i riferimenti al Modello e al Codice Etico, con il quale vengono assicurati agli stessi le conoscenze considerate di primaria rilevanza.

Tutte le successive modifiche e informazioni concernenti il Modello saranno comunicate alle risorse aziendali attraverso i canali informativi ufficiali.

7.3 Formazione del personale

La partecipazione alle attività formative finalizzate a diffondere la conoscenza della normativa di cui al Decreto, del Modello di organizzazione, gestione e controllo, del Codice Etico è da ritenersi obbligatoria.

La formazione terrà conto, nei contenuti e nelle modalità di erogazione dei relativi corsi, della qualifica dei Destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano e dell'attribuzione o meno di funzioni di rappresentanza.

L'Organismo di Vigilanza cura che i programmi di formazione siano qualitativamente adeguati e efficacemente attuati.

La Società provvederà ad istituire una specifica sezione della intranet aziendale, dedicata al tema - e aggiornata periodicamente - al fine di consentire ai soggetti interessati di conoscere in tempo reale eventuali modifiche, integrazioni o implementazioni del Codice Etico e del Modello.

7.4 Informativa ai Terzi Destinatari

La Società impone la conoscenza e l'osservanza del Modello e del Codice Etico tra i c.d. Terzi Destinatari, quali Agenti, Consulenti, Collaboratori, Fornitori, Grossisti, Partner commerciali e ulteriori soggetti esterni che operano per conto della Società.

L'informativa è assicurata attraverso la circolarizzazione di una comunicazione ufficiale o con l'esplicito riferimento all'interno dei contratti in merito all'esistenza del Modello e del Codice Etico.

MA.RIS. provvede ad inserire nei contratti con le terze parti con cui opera, apposite clausole che prevedono, in caso di inosservanza dei principi etici stabiliti, la risoluzione degli obblighi negoziali.

8. Sistema Disciplinare e Sanzionatorio

8.1 Profili generali

La previsione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle regole indicate nel Modello è condizione richiesta dal D.Lgs. 231/2001 per l'esenzione della responsabilità amministrativa degli Enti e per garantire l'effettività del Modello medesimo.

Il sistema stesso è diretto a sanzionare il mancato rispetto dei principi e obblighi di comportamento previsti nel presente Modello organizzativo. L'irrogazione di sanzioni disciplinari per violazione dei principi e delle regole di comportamento indicati nel Modello organizzativo prescinde dall'eventuale instaurazione di un procedimento penale e dall'esito del conseguente giudizio per la commissione di una delle condotte illecite previste dal Decreto.

A seguito della comunicazione dell'OdV della violazione del Modello, viene avviata una procedura d'accertamento in conformità a quanto stabilito dal CCNL di riferimento del dipendente; tale procedura d'accertamento è condotta dagli organi sociali preposti all'irrogazione delle sanzioni disciplinari, tenuto conto della gravità del comportamento, della eventuale recidiva della mancanza o del grado della colpa.

MA.RIS., attraverso gli organi e le funzioni a ciò appositamente preposte, provvede quindi ad irrogare con coerenza, imparzialità, e uniformità, sanzioni proporzionate alle rispettive violazioni del Modello e conformi alle vigenti disposizioni in materia di regolamentazione dei rapporti di lavoro; le misure sanzionatorie per le diverse figure professionali sono di seguito indicate.

8.2 Le sanzioni nei confronti dei lavoratori Dipendenti non Dirigenti

I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti in violazione delle singole regole comportamentali dedotte nel presente Modello, nel Codice Etico, nelle regole e nelle procedure aziendali adottate dalla Società sono considerati illeciti disciplinari. Inoltre, rappresentano illeciti disciplinari:

- la violazione delle misure poste a tutela dei whistleblower;
- la presentazione di segnalazioni infondate con dolo o colpa grave.

Le sanzioni irrogabili nei riguardi dei lavoratori dipendenti sono adottate nel rispetto delle procedure previste dalla normativa applicabile.

Si fa espresso riferimento alle categorie di fatti sanzionabili previste dall'apparato sanzionatorio esistente e cioè le norme pattizie di cui al CCNL di volta in volta applicato.

In applicazione del principio di proporzionalità, a seconda della gravità dell'infrazione commessa, sono previste le seguenti sanzioni disciplinari:

- Ammonizione verbale: si applica nel caso delle più lievi inosservanze dei principi e delle regole di comportamento previsti dal presente Modello, correlandosi detto

comportamento ad una lieve inosservanza delle norme contrattuali o delle direttive e istruzioni impartite dalla direzione o dai superiori;

- Ammonizione scritta: si applica in caso di inosservanza dei principi e delle regole di comportamento previste dal presente Modello, rispetto ad un comportamento non conforme o non adeguato in misura da poter essere considerato ancorché non lieve, comunque non grave, correlandosi detto comportamento ad un'inosservanza non grave delle norme contrattuali o delle direttive ed istruzioni impartite dalla direzione o dai superiori;
- Multa o sospensione dal servizio e dalla retribuzione: si applica in caso di inosservanza dei principi e delle regole di comportamento previste dal presente Modello, rispetto ad un comportamento non conforme o non adeguato alle prescrizioni del Modello in misura tale da essere considerata di una certa gravità, anche se dipendente da recidiva. Tra tali comportamenti rientra la violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo in ordine alla commissione dei reati, ancorché tentati, nonché ogni violazione del Modello.

La stessa sanzione sarà applicata in caso di mancata reiterata partecipazione (fisica o in qualunque modo richiesta dalla Società), senza giustificato motivo alle sessioni formative che nel tempo verranno erogate dalla Società relative al Decreto, al Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Società o in ordine a tematiche ad essi relative.

Tale sanzione si applica, altresì, in caso di violazione delle misure a tutela della riservatezza del segnalante o di segnalazioni di condotte illecite o violazioni del Modello o del Codice Etico che risultino infondate ed effettuate con dolo o colpa grave.

La multa non può superare l'importo di tre ore di retribuzione ed indennità di contingenza. La sospensione dal servizio e dalla retribuzione non può essere disposta per più di tre giorni e va applicata per le mancanze di maggior rilievo;

- Licenziamento disciplinare senza preavviso: si applica in caso di grave e/o reiterata violazione delle norme di comportamento e delle regole contenute nel Modello, che non siano in contrasto con le norme di legge e le disposizioni contrattuali.

8.3 Le sanzioni nei confronti dei Dirigenti

La violazione dei principi e delle regole di comportamento contenute nel presente Modello da parte dei Dirigenti, ovvero l'adozione di un comportamento non conforme alle richiamate prescrizioni sarà assoggettata a misura disciplinare modulata a seconda della gravità della violazione commessa. Per i casi più gravi è prevista la risoluzione del rapporto di lavoro, in considerazione dello speciale vincolo fiduciario che lega il dirigente al datore di lavoro.

Costituisce illecito disciplinare anche:

- la mancata vigilanza da parte del personale dirigente sulla corretta applicazione, da parte dei lavoratori gerarchicamente subordinati, delle regole previste dal Modello;

- la violazione degli obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza in ordine alla commissione dei reati rilevanti, ancorché tentata;
- la violazione delle regole di condotta ivi contenute da parte dei Dirigenti stessi;
- l'assunzione, nell'espletamento delle rispettive mansioni, di comportamenti che non siano conformi a condotte ragionevolmente attese da parte di un dirigente, in relazione al ruolo rivestito ed al grado di autonomia riconosciuto;
- la violazione delle misure poste a tutela del whistleblower;
- la presentazione, con dolo o colpa grave, di segnalazioni che si rivelano infondate.

Le infrazioni commesse dal personale inquadrato nella categoria Dirigenti saranno gestite dal Consiglio di amministrazione, sentito l'Organismo di Vigilanza; qualora le infrazioni riguardassero il Consiglio di amministrazione, saranno gestite dall'Assemblea dei Soci e dall'OdV. Nei casi di maggior gravità, e su proposta di detto Organismo, la Società potrà risolvere il rapporto di lavoro in corso.

Le infrazioni commesse dai Dirigenti saranno sanzionate – in base alla loro gravità – attraverso la decurtazione dei premi, incentivi e bonus e, più in generale, attraverso la riduzione della parte variabile della retribuzione.

8.4 Le sanzioni nei confronti del Consiglio di amministrazione e legale rappresentante

Qualora il Consiglio di amministrazione e/o il Presidente abbiano:

- commesso una violazione del presente Modello,
- violato le misure poste a tutela del whistleblower;
- presentato, con dolo o colpa grave, segnalazioni infondate;

l'Assemblea dei Soci, prontamente informata dall'OdV, può applicare ogni idoneo provvedimento consentito dalla legge, fra cui le seguenti sanzioni, determinate a seconda della gravità del fatto e della colpa, nonché delle conseguenze che sono derivate:

- richiamo formale scritto;
- sanzione pecuniaria pari all'importo da due a cinque volte gli emolumenti calcolati su base mensile;
- revoca, totale o parziale, delle eventuali procure.

Qualora si tratti di violazioni tali da integrare giusta causa di revoca, l'Assemblea può adottare provvedimenti di competenza e provvedere agli ulteriori incombeni previsti dalla legge.

8.5 Le sanzioni nei confronti dei Terzi Destinatari

Ogni violazione delle prescrizioni di cui al Modello da parte di Consulenti, Collaboratori, Fornitori, Agenti e Partner commerciali da quanti siano di volta in volta contemplati tra i Destinatari dello stesso, è sanzionata dagli organi competenti in base alle regole societarie interne, secondo quanto previsto dalle clausole contrattuali inserite nei relativi contratti, e in ogni caso con l'applicazione di penali convenzionali, che possono comprendere anche l'automatica risoluzione del contratto (ai sensi dell'art. 1456 c.c.), fatto salvo il risarcimento del danno.

9. Nomina del difensore dell'ente

Qualora la Società sia incolpata ai sensi del D.Lgs 231/01, e il Presidente legale rappresentante si trovi nella condizione di incompatibilità prevista dall'art. 39 D.Lgs 231/01 in quanto indagato per il reato presupposto, la nomina del difensore della Società potrà avvenire attraverso procura notarile *ad acta* conferita dalla Società ad altro soggetto, individuato per il compimento dell'atto.



MA.RIS. COOPERATIVA SOCIALE

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

(ai sensi del decreto legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001)

Parte Speciale

INDICE

PARTE SPECIALE A.....	1
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E IL SUO PATRIMONIO, REATI DI CORRUZIONE FRA PRIVATI E REATO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA	1
FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE A.....	2
FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI	3
<i>A.1 I reati contro il patrimonio della P.A.: indebita percezione, truffa e frode in danno dello Stato o della P.A. (art. 24)</i>	<i>3</i>
<i>A.2 I reati in materia di peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio (art. 25)</i>	<i>5</i>
<i>A.3 I reati in materia di corruzione tra privati (art. 25-ter)</i>	<i>8</i>
<i>A.4 Il reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies)</i>	<i>8</i>
PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E MODALITÀ ESEMPLIFICATIVE DI COMMISSIONE DEL REATO	11
FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA	22
SANZIONI.....	22
PARTE SPECIALE B.....	23
DELITTI INFORMATICI, TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI E REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE	23
FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE B.....	24
FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI	25
<i>B.1 I reati informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis)</i>	<i>25</i>
<i>B.2 I reati in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies).....</i>	<i>27</i>
PRINCIPALI AREE A RISCHIO.....	32
PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E MODALITÀ ESEMPLIFICATIVE DI COMMISSIONE DEL REATO	33
FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA	35
SANZIONI.....	35
PARTE SPECIALE C.....	37
REATI SOCIETARI E REATI TRIBUTARI.....	37
FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE C.....	38
FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI	39
<i>C.1 Reati societari</i>	<i>39</i>
<i>C.2 Reati tributari.....</i>	<i>42</i>
PRINCIPALI AREE A RISCHIO.....	45
PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E MODALITÀ ESEMPLIFICATIVE DI COMMISSIONE DEL REATO	46
FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA	50
SANZIONI.....	50
PARTE SPECIALE D.....	51
REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA NONCHÉ AUTORIZICLAGGIO E DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA.....	51
DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI	51
FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE D	52

FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI	53
<i>D.1 Delitti di criminalità organizzata</i>	53
<i>D.2 Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio</i>	54
<i>D.3 Reati in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti ()</i>	55
PRINCIPALI AREE A RISCHIO.....	57
PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E MODALITÀ ESEMPLIFICATIVE DI COMMISSIONE DEL REATO	58
FLUSSI INFORMATIVI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	59
SANZIONI.....	59
PARTE SPECIALE E	60
DELITTI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI PERSONALI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME A TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	60
FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE E	61
FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI	62
<i>E.1 Delitti di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi e gravissime commessi con violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro</i>	62
PRINCIPALI AREE A RISCHIO.....	63
PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E MODALITÀ ESEMPLIFICATIVE DI COMMISSIONE DEL REATO	68
FLUSSI INFORMATIVI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	69
SANZIONI.....	70
PARTE SPECIALE F	71
DELITTO DI IMPIEGO DI CITTADINI DI STATI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE E DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE	71
FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE F	72
FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI	73
<i>F.1 Delitti contro la personalità individuale</i>	73
<i>F.2 Delitto di impiego di cittadini di stati terzi il cui soggiorno è irregolare</i>	76
PRINCIPALI AREE A RISCHIO.....	78
PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E MODALITÀ ESEMPLIFICATIVE DI COMMISSIONE DEL REATO	79
SANZIONI.....	81
PARTE SPECIALE G.....	82
DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO.....	82
FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE G	83
FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI	84
<i>G.1 Delitti contro l'industria e il commercio</i>	84
PRINCIPALI AREE A RISCHIO.....	85
PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E MODALITÀ ESEMPLIFICATIVE DI COMMISSIONE DEL REATO	86
FLUSSI INFORMATIVI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	87
SANZIONI.....	87
PARTE SPECIALE H.....	88
REATI AMBIENTALI.....	88
FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE H	89
FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI	90
<i>H.1 Reati ambientali</i>	90
PRINCIPALI AREE A RISCHIO.....	95

PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E MODALITÀ ESEMPLIFICATIVE DI COMMISSIONE DEL REATO	96
FLUSSI INFORMATIVI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	98
SANZIONI.....	98
PARTE SPECIALE I.....	99
REATI DI CONTRABBANDO.....	99
FUNZIONE DELLA PARTE SPECIALE I.....	100
FATTISPECIE DI REATO RILEVANTI	100
PRINCIPALI AREE DI RISCHIO	103
PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E MODALITÀ ESEMPLIFICATIVE DI COMMISSIONE DEL REATO	104
SANZIONI.....	106

PARTE SPECIALE A

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E IL SUO PATRIMONIO, REATI DI
CORRUZIONE FRA PRIVATI E REATO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI
O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

Funzione della Parte Speciale A

La presente Parte Speciale ha l'obiettivo di illustrare le responsabilità, i criteri e le norme comportamentali cui i Destinatari del Modello, come definiti nella Parte Generale, devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie di reato richiamate dagli artt. 24, 25, 25-ter (limitatamente ai reati di corruzione ed istigazione alla corruzione tra privati) e 25-decies del D.Lgs. 231/2001, nel rispetto dei principi di massima trasparenza, tempestività e collaborazione nonché tracciabilità delle attività.

Nello specifico la presente Parte Speciale ha lo scopo di definire:

- i principi di comportamento che i Destinatari devono osservare al fine di applicare correttamente le prescrizioni del Modello;
- i flussi informativi all'Organismo di Vigilanza.

Fattispecie di Reato Rilevanti

Per completezza espositiva, di seguito vengono riportate tutte le fattispecie di reato che fondano la responsabilità amministrativa degli Enti ai sensi degli artt. 24, 25, 25-ter (come sopra specificato) e 25-decies del Decreto.

Inquadramento dei reati contro la Pubblica Amministrazione

I reati contro la pubblica amministrazione si dividono in due *species*, ovverossia i reati dei pubblici agenti contro la Pubblica Amministrazione ed i reati dei privati contro la Pubblica Amministrazione.

La maggior parte dei reati contro la Pubblica Amministrazione sono c.d. reati propri, ossia si configurano solo nel caso in cui siano commessi da soggetti che rivestono la qualifica di Pubblico Ufficiale o di Incaricato di Pubblico Servizio.

Il personale appartenente alla P.A. (c.d. Dipendenti Pubblici) è tenuto al rispetto, oltre che delle regole previste dai Piani triennali, anche del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. n. 62/2013), di cui segue breve focus anche ai fini della sua rilevanza per gli operatori privati quali la Cooperativa.

Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. n. 62/2013)

I Dipendenti Pubblici devono attenersi a quanto previsto dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici emanato con il Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16 aprile 2013 pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 4 giugno 2013 (di seguito, anche “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”).

Detto codice – definendo i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta, prevede, tra l’altro, disposizioni specifiche (art. 4) su “Regali, compensi ed altre utilità”, mediante l’individuazione per regali o utilità di modico valore del limite orientativo di 150 euro che può essere ridotto o completamente escluso dai codici di comportamento adottati dalle singole amministrazioni nonché il divieto di accettare incarichi di collaborazione da soggetti privati che abbiano (nel biennio) interessi collegati all’ufficio di appartenenza.

Gli obblighi di condotta previsti da detto Codice devono considerarsi estesi a tutti i collaboratori di imprese fornitrici di beni o servizi in favore della P.A. (art. 2 Codice di comportamento dei dipendenti pubblici).

A.1 I reati contro il patrimonio della P.A.: indebita percezione, truffa e frode in danno dello Stato o della P.A. (art. 24)

Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-bis c.p.)

Tale fattispecie è costituita dalla condotta di chi, estraneo alla Pubblica Amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità.

Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.)

Tale fattispecie è costituita dalla condotta di chi, salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis c.p., mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee.

Truffa a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o delle Comunità Europee (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.)

Tale fattispecie è costituita dalla condotta di chi, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)

Tale fattispecie è costituita dalla stessa condotta di cui al punto precedente, se posta in essere per ottenere contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)

Tale fattispecie è costituita dalla condotta di chi, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico, o telematico, o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni, o programmi contenuti in un sistema informatico, o telematico, o ad esso pertinenti, procura a sé, o ad altri, un ingiusto profitto, con danno dello Stato o di altro ente pubblico.

Frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (art. 2 L. n. 898/1986) ⁽¹⁾

Il reato si configura qualora taluno, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegua indebitamente – tanto per sé quanto per altri – aiuti, premi, indennità, retribuzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo. In caso di consumazione del reato, verrà applicata una sanzione amministrativa qualora la somma indebitamente percepita sia inferiore a un decimo del beneficio legittimamente spettante; qualora tale soglia venga sperata, è prevista la reclusione da sei mesi a tre anni.

La norma specifica altresì che alle erogazioni del Fondo europeo sono assimilate le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a complemento delle somme a carico del Fondo medesimo, con la conseguenza che la sanzione amministrativa e la reclusione si applicheranno anche in caso di sottrazione indebita di queste ultime.

Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.) ⁽²⁾

⁽¹⁾ Tale fattispecie è stata introdotta nell'art. 24 D.Lgs. 231/2001 ad opera del D.Lgs. 75/2020.

⁽²⁾ Introdotto dalla L. 137/2023.

Tale fattispecie punisce chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche Amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da 103 euro a 1.032 euro.

Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'Autorità agli incanti o alle licitazioni suddette, la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da 516 euro a 2.065 euro. Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata; ma sono ridotte alla metà.

Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.) ⁽³⁾

Tale fattispecie punisce chiunque, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

A.2 I reati in materia di peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio (art. 25)

Peculato (art. 314 c.p.) ⁽⁴⁾

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi.

Indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314bis c.p.) ⁽⁵⁾

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, li destina ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità e intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto".

Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) ⁽⁶⁾

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

⁽³⁾ Introdotta dalla L. 137/2023.

⁽⁴⁾ Inseriti dal D.Lgs. n. 75/2020 di attuazione della c.d. direttiva P.I.F., tali reati costituiscono presupposto della responsabilità amministrativa ex D.Lgs. 231/2001 solo se offendono gli interessi finanziari dell'Unione europea.

⁽⁵⁾ Introdotta dal D.L. 92 del 4 luglio 2024

⁽⁶⁾ Vedasi nota 1.

Concussione (art. 317 c.p.)

Tale fattispecie è costituita dalla condotta del pubblico ufficiale che, abusando della propria posizione, costringe taluno a procurare a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovute.

Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)

Tale fattispecie è costituita dalla condotta del pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa.

Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)

Tale fattispecie è costituita dalla condotta del pubblico ufficiale il quale, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa.

Circostanze aggravanti, previste dall'art. 319-bis c.p.

Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)

Tale fattispecie è costituita dai fatti di corruzione, qualora commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)

Tale fattispecie è costituita dalla condotta del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)

Tale fattispecie è costituita dalla condotta di cui all'art. 319 c.p. qualora commessa dall'incaricato di un pubblico servizio, nonché da quella di cui all'articolo 318 c.p., qualora l'autore, che sia persona incaricata di pubblico servizio, rivesta la qualità di pubblico impiegato. Ai sensi dell'art. 321 c.p. (pene per il corruttore), le pene stabilite agli artt. 318, comma 1, 319, 319-bis, 319-ter e 320 c.p. in relazione alle ipotesi degli artt. 318 e 319 c.p., si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

Tale fattispecie è costituita dalla condotta di chi offre o promette denaro o altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.

Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte Penale internazionale e degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.)

Ai sensi della norma in oggetto, le disposizioni di cui agli artt. 314, 316, da 317 a 320 e 322, commi 3 e 4, c.p. si applicano anche:

- ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
- ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
- alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
- ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
- a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;
- alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni economiche internazionali;
- ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e dei giudici e dei funzionari delle corti internazionali

Le disposizioni di cui agli art. 321 e 322, commi 1 e 2 c.p., si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

- alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
- a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) ⁽⁷⁾

Tale norma prevede che chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis,

⁽⁷⁾ Inserito dalla L. n. 3/2019 recante "Misure per il contrasto dei reati contro la Pubblica Amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici".

ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.

Frode nelle Pubbliche forniture (art. 356 c.p.)

La norma punisce chiunque commette frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo 355 c.p. (che fa riferimento agli obblighi che derivano da un contratto di fornitura concluso con lo Stato, con un altro ente pubblico, o con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità, quali ad esempio Amministrazioni locali quali ASL, Istituti ospedalieri, anche universitari, etc.).

Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) ⁽⁸⁾

Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuano margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità.

A.3 I reati in materia di corruzione tra privati (art. 25-ter)

Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)

Tale fattispecie è costituita dalla condotta di amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori (anche per interposta persona), i quali, sollecitino o ricevano, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettino la promessa, per compiere od omettere un atto, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà.

Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)

Tale fattispecie è costituita dalla condotta di chiunque offra o prometta denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di Cooperativa o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà.

A.4 Il reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies)

Ai sensi dell'art. 377-bis c.p., il reato si configura allorquando taluno, con violenza, minaccia, con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere, davanti alla autorità giudiziaria, dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha facoltà di non

⁽⁸⁾ Vedasi nota 3.

rispondere, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

Principali aree di rischio

Considerata l'attività prevalente di Ma.Ris., la famiglia dei reati contro la P.A. e della corruzione tra privati risulta particolarmente rilevante per la Cooperativa in quanto il fatturato della stessa è per lo più riconducibile a contratti con Cooperativa a partecipazione pubblica o con Cooperativa private che svolgono attività di pubblica utilità. Le principali aree di rischio della Cooperativa, con riferimento ai reati contro la Pubblica Amministrazione e al suo patrimonio, al reato di corruzione ed induzione alla corruzione fra privati ed al delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria, sono riconducibili a:

AR1 – Processo Commerciale,

AR3 – Attività ispettiva;

AR4 – Rapporto con gli Enti Certificatori Privati ed Enti

AR7 – Gestione del Personale;

AR8 – Gestione note spese – spese di rappresentanza;

AR10 – Gestione acquisti beni e servizi;

AR 11 – Gestione flussi finanziari;

AR12 – Gestione ufficio gare

I Destinatari sono tenuti ad adeguare il proprio comportamento a quanto esposto nel presente documento.

Principi di comportamento e modalità esemplificative di commissione del reato

Di seguito sono elencati alcuni dei principi di carattere generale da considerarsi applicabili ai Destinatari, come definiti nella Parte Generale del presente Modello.

In generale, è fatto obbligo assicurare che lo svolgimento delle predette attività avvenga nell'assoluto rispetto di:

- leggi e normative vigenti;
- principi di lealtà, correttezza e chiarezza;
- Codice Etico.

Tutte le attività sono svolte in conformità alle procedure aziendali inerenti le aree di seguito descritte. Qualora vi sia conflitto tra le regole ivi previste e quelle di cui alle suddette procedure troveranno sempre applicazione le disposizioni più rigorose.

In generale, è fatto divieto di porre in essere comportamenti o concorrere alla realizzazione di condotte che possano rientrare nelle fattispecie di cui agli artt. 24, 25, 25-ter (come sopra specificato) e 25-decies del D.Lgs. 231/2001 innanzi richiamate.

Di seguito sono elencate le principali modalità esemplificative dei reati con riferimento alle attività già oggetto di indagine nella Fase di identificazione ed esame analitico delle aree sensibili, i cui risultati sono stati sintetizzati nel documento di risk-assessment.

AR1 – Processo commerciale

La gestione delle attività commerciali potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai reati contro la Pubblica Amministrazione ed il suo patrimonio, nell'ipotesi in cui un soggetto sottoposto o apicale della Cooperativa:

- offra o prometta denaro od altra utilità ad un pubblico ufficiale, ad un incaricato di pubblico servizio o a soggetti da questi indicati, al fine di compiere un'azione corruttiva o comunque per ottenere trattamenti di favore nell'ambito della procedura di gara o nella negoziazione privata (reati di corruzione, induzione alla corruzione, induzione indebita a dare o promettere utilità, turbata libertà degli incanti, turbata libertà del procedimento di scelta del contraente);
- offra o prometta denaro o induca in errore il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio ai fini di ottenere indebitamente il rilascio di un atto o un provvedimento amministrativo;
- offra o prometta denaro o altra utilità ad un soggetto terzo il quale, vantando relazioni con un pubblico ufficiale o con un incaricato di pubblico servizio, possa adoperarsi in qualità di intermediario nel rapporto con la P.A. per far ottenere alla Cooperativa trattamenti di favore o vantaggi indebiti nella predisposizione del bando di gara o nella partecipazione al procedimento di gara (reato di traffico di influenze illecite, reato di turbata libertà degli incanti e reato di turbata libertà di scelta del contraente);

- induca in errore un pubblico ufficiale mediante artifici o raggiri (quali, ad esempio, la falsificazione o l'alterazione dei documenti predisposti per la P.A.) al fine di ottenere un ingiusto profitto con danno della P.A. (reato di truffa);
- in fase di esecuzione del contratto aggiudicato a seguito di gara pubblica, consegna al cliente pubblico prodotti e/o attrezzature non conformi alle normative tecniche o in quantità inferiori rispetto a quelle pattuite, attraverso modalità consapevolmente fraudolente.

La gestione delle attività commerciali potrebbe presentare profili di rischio in relazione al reato di corruzione fra privati, nell'ipotesi in cui un soggetto sottoposto o apicale della Cooperativa offra o prometta denaro o altra utilità al responsabile dell'ufficio acquisti di un cliente privato al fine di ottenere la stipula di un contratto per la fornitura di prodotti a prezzi superiori a quelli di mercato ovvero a condizioni particolarmente sfavorevoli rispetto agli standard normalmente in uso.

Con riferimento all'attività sopra prevista, di seguito si indicano i principi specifici di comportamento.

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nella gestione della predetta attività è fatto obbligo di:

- assicurare, il più possibile, adeguata separazione nell'ambito della Funzione commerciale tra chi gestisce i rapporti con i clienti e chi definisce i prezzi di vendita, nonché le condizioni e i termini di pagamento;
- garantire che le offerte commerciali siano sottoposte alla valutazione di tutte le funzioni preposte, approvate da soggetti dotati di idonei poteri e secondo l'iter approvativo previsto dalle procedure aziendali;
- garantire che le offerte siano predisposte sulla base di criteri di prezzo determinati preventivamente e che gli eventuali sconti applicati siano approvati secondo lo schema di deleghe in vigore;
- garantire, nella partecipazione a gare indette dalla P.A. ed in generale in ogni trattativa con questa, che tutti i dipendenti e partner commerciali operino nel rispetto delle leggi, dei regolamenti vigenti e della corretta pratica commerciale;
- garantire che i rapporti con la P.A. per fini commerciali siano intrattenuti esclusivamente da soggetti preventivamente identificati e autorizzati dalla Cooperativa e muniti di idonei poteri;
- assicurare una idonea archiviazione della documentazione relativa alla formazione dell'offerta commerciale e/o della partecipazione alla gara indetta dalla P.A.
- assicurare, laddove possibile, la tracciabilità dei rapporti intrattenuti con i clienti;
- assicurare, in fase di esecuzione dei contratti con la P.A., i necessari controlli atti a verificare la piena corrispondenza tra l'oggetto della consegna e quello dell'offerta aggiudicata;
- garantire l'adeguatezza del livello di formazione del personale commerciale, anche con specifico riferimento ai contenuti tecnici da trasmettere alla P.A., affinché il

comportamento e la comunicazione di tali esponenti aziendali siano necessariamente improntati ai più elevati standard di trasparenza e professionalità;

- garantire che la formazione del personale commerciale ricomprenda anche i principali contenuti del Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti, nonché i più significativi istituti che regolano la contrattualistica pubblica;
- comunicare, senza ritardo, al proprio responsabile gerarchico o al management della Cooperativa e, contestualmente, all'Organismo di Vigilanza eventuali comportamenti posti in essere da quanti operano per la controparte, rivolti ad ottenere favori, elargizioni illecite di denaro od altre utilità, anche nei confronti dei terzi, nonché qualunque criticità o conflitto di interesse sorga nell'ambito del rapporto.

Nell'ambito dei citati comportamenti è fatto divieto di:

- effettuare promesse o indebite elargizioni di denaro o altra utilità (a titolo esemplificativo: assunzioni, conferimenti di incarichi di natura professionale, commerciale o tecnica) a pubblici funzionari, incaricati di pubblico servizio, soggetti privati o persone a questi ultimi vicini;
- effettuare prestazioni o pagamenti in favore di agenti, distributori o altri soggetti terzi che operino per conto della Cooperativa nell'ambito delle attività disciplinate dal presente protocollo, che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- presentare offerte non sottoposte all'iter approvativo previsto da prassi aziendale;
- stipulare contratti con condizioni stabilite secondo parametri non oggettivi e/o in violazione di quanto previsto dalla prassi aziendali;
- presentare dichiarazioni non veritiere esibendo documenti in tutto o in parte non corrispondenti alla realtà od omettendo l'esibizione di documenti veri;
- tenere condotte ingannevoli nei confronti della Pubblica Amministrazione.

AR11 – Gestione dei flussi finanziari

La gestione poco trasparente dei flussi finanziari potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai reati contro la Pubblica Amministrazione ed il suo patrimonio ed al reato di corruzione tra privati nell'ipotesi in cui, ad esempio, si consentisse alla Cooperativa l'accantonamento di fondi da utilizzare a fini corruttivi.

In relazione alla gestione della fiscalità, invece, si segnalano i rischi collegati al reato di occultamento di documenti contabili atto a evadere l'imposta sui redditi e sul valore aggiunto, ovvero dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti o dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici.

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o di specifico mandato, siano coinvolti nelle predette attività è fatto obbligo di:

- autorizzare alla gestione ed alla movimentazione dei flussi finanziari solo soggetti

preventivamente identificati e dotati di appositi poteri;

- effettuare i pagamenti a fronte di fatture registrate corredate dai relativi ordini e comunque approvate dalle funzioni competenti;
- rispettare i limiti di utilizzo del contante di cui alla normativa vigente;
- effettuare le movimentazioni di flussi finanziari con strumenti che ne garantiscano la tracciabilità;
- fissare limiti all'utilizzo delle risorse finanziarie mediante la definizione di soglie quantitative coerenti con i ruoli e le responsabilità organizzative;
- garantire, compatibilmente con la struttura organizzativa esistente, un'adeguata segregazione fra coloro che possono caricare le distinte di pagamento, i soggetti approvatori e coloro che gestiscono i dati sensibili all'interno delle anagrafiche fornitori;
- prevedere dei limiti all'utilizzo autonomo delle risorse finanziarie mediante la definizione di soglie quantitative coerenti con i ruoli e le responsabilità organizzative attribuite alle singole persone;
- garantire la corretta e completa archiviazione della documentazione a cura delle funzioni coinvolte nel processo.

Nell'ambito dei citati comportamenti è fatto divieto di:

- effettuare pagamenti con mezzi di pagamento non tracciabili;
- effettuare pagamenti su conti correnti cifrati o conti correnti non intestati al fornitore;
- effettuare pagamenti su conti correnti diversi da quelli previsti contrattualmente;
- effettuare pagamenti non adeguatamente documentati;
- creare fondi a fronte di pagamenti non giustificati (in tutto o in parte).

AR3 – Gestione degli adempimenti amministrativi e relative attività ispettive

La gestione degli adempimenti amministrativi limitatamente ai rapporti con la Pubblica Amministrazione per il rilascio di certificazioni, autorizzazioni o permessi potrebbe presentare profili di rischio in relazione al reato di truffa ai danni dello Stato nell'ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto apicale o sottoposto della Cooperativa induca in errore la P.A. non semplicemente presentando dichiarazioni o documenti falsi o attestanti circostanze non vere, ma ponga in essere ulteriori malizie quali, ad esempio, allegazioni di fatture per operazioni inesistenti, al fine di conseguire indebitamente, per sé o per altri, un'autorizzazione o un permesso concessi dalla P.A.

La gestione dei rapporti con pubblici ufficiali, anche in caso di verifiche ed ispezioni da parte della P.A. (Guardia di Finanza, ASL, ARPA, etc.), potrebbe presentare profili di rischio in relazione al reato di corruzione per il compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio nell'ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto apicale o sottoposto della Cooperativa consegni o prometta denaro o altra utilità ad un soggetto pubblico al fine di indurlo a determinare il buon esito della verifica.

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nella gestione delle predette attività è fatto obbligo di:

- assicurare che i rapporti con funzionari della Pubblica Amministrazione siano gestiti esclusivamente dai soggetti muniti di idonei poteri, preventivamente identificati ed autorizzati dalla Cooperativa;
- garantire che i rapporti istituzionali siano curati dalle funzioni specificamente identificate;
- in caso di visite ispettive, garantire che agli incontri partecipino, ove possibile, almeno due risorse in forza alla Cooperativa;
- assicurare il più possibile la tracciabilità dei rapporti intrattenuti con la Pubblica Amministrazione, nonché dell'evidenza di tutte le richieste ricevute nel corso delle verifiche ispettive, mediante la predisposizione di report periodici e l'archiviazione di tutte le comunicazioni, sia in entrata che in uscita;
- assicurare che la documentazione da inviare alla Pubblica Amministrazione sia predisposta dalle persone competenti in materia e preventivamente identificate;
- assicurare che siano posti in essere controlli, diretti e indiretti, atti a garantire la correttezza, la veridicità e l'aggiornamento delle informazioni richieste per la predisposizione delle attività;
- comunicare, senza ritardo, al proprio responsabile gerarchico o al management della Cooperativa e contestualmente all'Organismo di Vigilanza, eventuali comportamenti posti in essere da quanti operano con la controparte pubblica, rivolti ad ottenere favori, elargizioni illecite di danaro od altre utilità, anche nei confronti dei terzi, nonché qualunque criticità o conflitto di interesse sorga nell'ambito del rapporto con la Pubblica Amministrazione;
- nel caso in cui la documentazione da inviare alla Pubblica Amministrazione sia prodotta – in tutto o in parte – con il supporto di soggetti terzi (consulenti, fornitori, etc.), garantire che la selezione e qualifica degli stessi avvenga sempre nel rispetto di quanto disciplinato nella sezione AR10 Acquisti di beni e servizi (incluse le consulenze) della presente Parte Speciale;

Nell'ambito dei citati comportamenti è fatto divieto di:

- intrattenere rapporti con Funzionari della Pubblica Amministrazione o pubblici ufficiali senza la presenza di almeno un'altra persona, ove possibile, e senza garantire la tracciabilità, come sopra specificato;
- effettuare promesse o indebite elargizioni di danaro o altra utilità (a titolo esemplificativo: assunzioni, conferimenti di incarichi di natura professionale, commerciale o tecnica) a pubblici funzionari o incaricati di pubblico servizio o persone a questi ultimi vicini, con la finalità di promuovere o favorire gli interessi della Cooperativa;
- tenere comportamenti comunque intesi ad influenzare impropriamente le decisioni dei funzionari che trattano o prendono decisioni per conto della Pubblica Amministrazione;
- cedere a raccomandazioni o pressioni provenienti da pubblici funzionari o incaricati di pubblico servizio;

- presentare dichiarazioni non veritiere esibendo documenti in tutto o in parte non corrispondenti alla realtà od omettendo l'esibizione di documenti veri;
- tenere condotte ingannevoli nei confronti della Pubblica Amministrazione tali da indurre quest'ultima in errori di valutazione nel corso dell'analisi di richieste di autorizzazioni e simili.

AR7 – Selezione e gestione del personale

La selezione del personale potrebbero presentare profili di rischio in relazione al reato di corruzione nell'ipotesi in cui, ad esempio, sia scelto – in assenza dei requisiti – un candidato “vicino” o indicato da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, quale contropartita per ottenere un indebito vantaggio per la Cooperativa, ad esempio, in fase di partecipazione a gare pubbliche o nell'esecuzione del contratto.

La selezione del personale potrebbe altresì presentare profili di rischio in relazione al reato di corruzione fra privati nell'ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto apicale o sottoposto della Cooperativa assuma un dipendente di un'azienda concorrente in cambio di informazioni utili alla stessa Cooperativa (segreti industriali, etc.), a danno della controparte.

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico e della propria funzione o di specifico mandato, siano coinvolti nella selezione del personale nella gestione del sistema di incentivazione è fatto obbligo di:

- effettuare le attività di ricerca e selezione, in modo tale da garantire che la scelta dei candidati sia effettuata sulla base di considerazioni oggettive delle caratteristiche professionali e personali necessarie all'esecuzione del lavoro da svolgere evitando favoritismi di ogni sorta;
- garantire il più possibile la tracciabilità del processo di selezione, a partire dalla chiara definizione delle job description oggetto di ricerca, nonché le motivazioni della scelta del candidato;
- assicurare il rispetto dei vari step autorizzativi, garantendo che il processo decisionale coinvolga una pluralità di soggetti aziendali, dotati di idonei poteri;
- assumere personale solo ed esclusivamente con regolare contratto di lavoro;
- verificare che gli orari di lavoro siano applicati nel rispetto della normativa vigente;
- ove per la selezione dei candidati si faccia ricorso a terze parti (ad es. Società di recruiting), garantire che i rapporti con le suddette siano formalizzati tramite contratti scritti riportanti clausole che specifichino:
 - che la terza parte dichiari di rispettare i principi di cui al D.Lgs. 231/2001, nonché di attenersi ai principi del Codice Etico di Ma.Ris.;
 - che la terza parte dichiari di aver posto in essere tutti i necessari adempimenti e cautele finalizzati alla prevenzione dei reati sopra indicati, avendo dotato – ove possibile – la propria struttura aziendale di procedure interne e di sistemi del tutto adeguati a tale prevenzione;

- che la non veridicità delle suddette dichiarazioni potrebbe costituire causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.
- garantire che la contrattualistica sia sottoscritta da soggetti dotati di idonei poteri;
- garantire un adeguato processo formativo al neo assunto che preveda, tra le altre, specifica informativa in merito al Modello ed al Codice Etico di Ma.Ris.;
- assicurare che la definizione delle condizioni economiche sia coerente con la posizione ricoperta dal candidato e le responsabilità/compiti assegnati;
- per il personale proveniente da Paesi extra-UE, verificare la validità del permesso di soggiorno ed il monitoraggio dello stesso nel corso della durata del rapporto di lavoro;
- prevedere l'azzeramento dell'eventuale premio di *performance*, se previsto, in caso di comportamenti inadeguati, oggetto di atto formale da parte della Cooperativa (es. comminazione di sanzioni disciplinari);
- garantire la tracciabilità dell'eventuale piano di incentivazione, attraverso la formalizzazione degli obiettivi e la relativa consuntivazione.

Nell'ambito dei citati comportamenti è fatto divieto di:

- operare secondo logiche di favoritismo;
- tollerare forme di lavoro irregolare o minorile o di sfruttamento della manodopera;
- assumere personale, anche per contratti temporanei, senza il rispetto delle normative vigenti (ad esempio in termini di contributi previdenziali ed assistenziali, permessi di soggiorno, etc.);
- assumere o promettere l'assunzione ad impiegati della Pubblica Amministrazione (o loro parenti, affini, amici, etc.) che abbiano partecipato, negli ultimi tre anni, a processi autorizzativi della Pubblica Amministrazione o ad atti ispettivi, nei confronti della Cooperativa;
- promettere o concedere promesse di assunzione, avanzamenti di carriera o premi a risorse vicine o gradite a funzionari pubblici (e/o ai Certificatori privati) quando questo non sia conforme alle reali esigenze dell'azienda e non rispetti il principio della meritocrazia.

AR8 – Gestione delle note spese e spese di rappresentanza

L'attività di gestione delle note spese e spese di rappresentanza potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai reati di corruzione, nell'ipotesi in cui ad esempio un soggetto apicale o sottoposto della Cooperativa, al fine di dotare i dipendenti di provviste da utilizzare ai fini corruttivi, rimborsi spese fittizie o spese non rientranti nella normale attività del dipendente.

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o di specifico mandato, siano coinvolti nella gestione delle note spese e spese di rappresentanza è fatto obbligo di:

- operare nel pieno rispetto di leggi, normative vigenti, Codice Etico e principi di lealtà, correttezza, chiarezza e trasparenza;

- garantire che il rimborso delle note spese avvenga solo a seguito di approvazione della stessa a cura di soggetti dotati di idonei poteri e solo in presenza di regolari giustificativi;
- assicurare il rispetto delle limitazioni interne adottate dalla Cooperativa in materia di note spese ed utilizzo delle carte di credito aziendali;
- comunicare, senza ritardo, al proprio responsabile gerarchico o alla Direzione della Cooperativa e contestualmente all'Organismo di Vigilanza eventuali comportamenti posti in essere da quanti operano con le controparti pubbliche o private, rivolti a procurare benefici o utilità a fronte di un vantaggio illecito per la Cooperativa.

Nell'ambito dei citati comportamenti è fatto divieto di effettuare rimborsi spese che:

- non siano stati preventivamente autorizzati;
- non trovino giustificazione in relazione al tipo di attività svolta;
- non siano supportati da giustificativi fiscalmente validi o non siano esposti in nota spese.

AR10 – Gestione degli acquisti di beni e servizi (incluse le consulenze)

La gestione degli acquisti di beni e servizi (incluse le consulenze) potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai reati contro la Pubblica Amministrazione ed il suo patrimonio nel caso in cui, ad esempio, un soggetto apicale o sottoposto della Cooperativa stipulasse contratti fittizi o a valori volutamente non congrui al fine di costituire provviste da utilizzare a fini corruttivi o turbativi del regolare svolgimento di gare o appalti indetti dalla Pubblica Amministrazione.

La gestione degli acquisti di beni e servizi (incluse le consulenze) potrebbe altresì presentare profili di rischio in relazione al reato di corruzione fra privati nel caso in cui, ad esempio, un soggetto apicale o sottoposto della Cooperativa consegnasse denaro o altra utilità (ad es. liberalità, assunzioni, etc.) ad un funzionario di una Cooperativa fornitrice al fine di ottenere la fornitura di un bene o di un servizio ad un prezzo inferiore a quello di mercato ovvero a condizioni particolarmente favorevoli rispetto agli standard normalmente in uso a danno della controparte. Il reato di corruzione tra privati potrebbe inoltre essere commesso nel caso in cui un soggetto apicale o sottoposto della Cooperativa consegnasse denaro o altra utilità ad un esponente in posizione apicale dell'Ente Certificatore con la specifica finalità di influenzare le attività di audit, in modo tale da far conseguire alla Cooperativa vantaggi non dovuti, in modo fraudolento.

Nella gestione dei rapporti con i fornitori di beni e servizi (incluse le consulenze) la Cooperativa deve introdurre nei contratti o nelle condizioni generali degli ordini clausole che specifichino:

- che l'impresa dichiari di rispettare i principi di cui al D.Lgs. 231/2001, nonché di attenersi ai principi del Codice Etico di Ma.Ris.;
- in caso di contratti d'appalto, d'opera o di somministrazione, che l'impresa interessata dichiari di impiegare alle proprie dipendenze esclusivamente personale

assunto con regolare contratto di lavoro, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia previdenziale, fiscale, assicurativa e sulla disciplina dell'immigrazione;

- che l'impresa interessata dichiari di aver posto in essere tutti i necessari adempimenti e cautele finalizzati alla prevenzione dei reati sopra indicati, avendo dotato – ove possibile – la propria struttura aziendale di procedure interne e di sistemi del tutto adeguati a tale prevenzione;
- che la non veridicità delle suddette dichiarazioni potrebbe costituire causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o di specifico mandato, siano coinvolti nelle predette attività è fatto obbligo di:

- garantire che i rapporti con fornitori e consulenti avvengano nell'assoluto rispetto di leggi, normative vigenti e principi di lealtà, correttezza, chiarezza e trasparenza;
- assicurare il rispetto della prassi aziendale in materia di selezione e qualifica dei fornitori;
- garantire un'adeguata segregazione fra le funzioni nell'ambito del processo di selezione di un fornitore/consulente;
- procedere, ove possibile, alla selezione del fornitore attraverso il confronto di più offerte/preventivi, salvo i casi particolari che dovranno essere opportunamente motivati;
- garantire la tracciabilità dell'iter di selezione del fornitore, attraverso la formalizzazione e archiviazione della relativa documentazione di supporto;
- verificare l'attendibilità commerciale, tecnico-professionale ed etica dei fornitori, consulenti/appaltatori, anche attraverso l'esecuzione di un adeguato processo di qualifica, i cui passaggi essenziali siano tracciati nell'ambito sistema aziendale;
- verificare l'assenza di conflitti di interesse con il fornitore/consulente; in caso di incarichi a persone fisiche verificare l'assenza di incompatibilità legate, ad esempio, allo status di ex pubblico dipendente;
- verificare l'esistenza delle specifiche autorizzazioni dei fornitori che svolgono attività per le quali le stesse sono richieste;
- verificare la regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatario/ordinante e controparti effettivamente coinvolte;
- effettuare le disposizioni di pagamento, gli impegni ed il rilascio di garanzie della Cooperativa a favore di terzi solo previa autorizzazione da parte di soggetti dotati di idonei poteri;
- assicurarsi che i rapporti con i fornitori siano formalizzati tramite specifici accordi scritti, sottoscritti da soggetti muniti di idonei poteri;
- informare adeguatamente eventuali consulenti in merito alle prescrizioni di cui al Modello di organizzazione, gestione e controllo ed al Codice Etico di Ma.Ris.;
- verificare la rispondenza della merce o servizio ricevuti rispetto a quanto effettivamente ordinato;

- comunicare, senza ritardo, alla Direzione aziendale e contestualmente all'Organismo di Vigilanza per quanto di sua competenza, eventuali criticità emerse nello svolgimento di incarichi di consulenza/fornitura.

Nell'ambito dei predetti comportamenti è fatto divieto di:

- effettuare pagamenti in contanti, su conti correnti cifrati o non intestati al fornitore/consulente o diversi da quelli previsti dal contratto;
- effettuare pagamenti in Paesi diversi da quello di residenza del fornitore/consulente;
- effettuare pagamenti non adeguatamente documentati;
- creare fondi a fronte di pagamenti non giustificati (in tutto o in parte);
- utilizzare fornitori e consulenti vicini a controparti pubbliche o private al solo fine di ottenere un vantaggio illecito per la Cooperativa;
- utilizzare fornitori che non dispongano delle necessarie autorizzazioni ovvero che impiegano, alle loro dipendenze, personale non in regola con il permesso di soggiorno, al fine di ottenere un vantaggio economico per Ma.Ris.;
- effettuare prestazioni in favore di consulenti che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi e riconoscere loro compensi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale.

AR12 – Gestione Ufficio gare

In considerazione della prevalente attività svolta dalla Cooperativa, alla gestione di tale procedura occorre prestare particolare attenzione e scrupolosità.

La gestione delle procedure e processi di partecipazione alle gare o bandi potrebbe presentare infatti profili di rischio in relazione ai reati contro la PA nel caso in cui un soggetto sottoposto o apicale della Cooperativa:

- offra o prometta denaro o induca in errore il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio ai fini di ottenere indebitamente il rilascio di un atto o un provvedimento amministrativo;
- offra o prometta denaro o altra utilità ad un soggetto terzo il quale, vantando relazioni con un pubblico ufficiale o con un incaricato di pubblico servizio, possa adoperarsi in qualità di intermediario nel rapporto con la P.A. per far ottenere alla Cooperativa trattamenti di favore o vantaggi indebiti nella predisposizione del bando di gara o nella partecipazione al procedimento di gara (reato di traffico di influenze illecite, reato di turbata libertà degli incanti e reato di turbata libertà di scelta del contraente);
- induca in errore un pubblico ufficiale mediante artifici o raggiri (quali, ad esempio, la falsificazione o l'alterazione dei documenti predisposti per la P.A.) al fine di ottenere un ingiusto profitto con danno della P.A. (reato di truffa);

Con riferimento all'attività sopra prevista, di seguito si indicano i principi specifici di comportamento.

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nella gestione della predetta attività è fatto obbligo di:

- garantire, nella partecipazione a gare indette dalla P.A. ed in generale in ogni trattativa con questa, che tutti i dipendenti e partner commerciali operino nel rispetto delle leggi, dei regolamenti vigenti e della corretta pratica commerciale;
- garantire che i rapporti con la P.A. per fini commerciali siano intrattenuti esclusivamente da soggetti preventivamente identificati e autorizzati dalla Cooperativa e muniti di idonei poteri;
- assicurare una idonea archiviazione della documentazione relativa alla formazione dell'offerta e della partecipazione alla gara indetta dalla P.A.
- assicurare, laddove possibile, la tracciabilità dei rapporti intrattenuti con i clienti;
- assicurare, in fase di esecuzione dei contratti con la P.A., i necessari controlli atti a verificare la piena corrispondenza tra l'oggetto della consegna e quello dell'offerta aggiudicata;
- garantire l'adeguatezza del livello di formazione del personale commerciale, anche con specifico riferimento ai contenuti tecnici da trasmettere alla P.A., affinché il comportamento e la comunicazione di tali esponenti aziendali siano necessariamente improntati ai più elevati standard di trasparenza e professionalità;
- garantire che la formazione del personale commerciale ricomprenda anche i principali contenuti del Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti, nonché i più significativi istituti che regolano la contrattualistica pubblica;
- comunicare, senza ritardo, al proprio responsabile gerarchico o al management della Cooperativa e, contestualmente, all'Organismo di Vigilanza eventuali comportamenti posti in essere da quanti operano per la controparte, rivolti ad ottenere favori, elargizioni illecite di denaro od altre utilità, anche nei confronti dei terzi, nonché qualunque criticità o conflitto di interesse sorga nell'ambito del rapporto.

Nell'ambito dei citati comportamenti è fatto divieto di:

- effettuare promesse o indebite elargizioni di denaro o altra utilità (a titolo esemplificativo: assunzioni, conferimenti di incarichi di natura professionale, commerciale o tecnica) a pubblici funzionari, incaricati di pubblico servizio, soggetti privati o persone a questi ultimi vicini;
- effettuare prestazioni o pagamenti in favore di agenti, distributori o altri soggetti terzi che operino per conto della Cooperativa nell'ambito delle attività disciplinate dal presente protocollo, che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- presentare offerte non sottoposte all'iter approvativo previsto da prassi aziendale;
- stipulare contratti con condizioni stabilite secondo parametri non oggettivi e/o in

violazione di quanto previsto dalla prassi aziendali;

- presentare dichiarazioni non veritiere esibendo documenti in tutto o in parte non corrispondenti alla realtà od omettendo l'esibizione di documenti veri;
- raccogliere e archiviare la documentazione necessaria a verificare i requisiti di affidabilità,
- effettuare pagamenti non adeguatamente documentati o per prestazioni non eseguite (in tutto o in parte).

Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

I Destinatari del presente Modello che, nello svolgimento della propria attività, si trovino a dover gestire attività rilevanti ai sensi degli artt. 24, 25 e 25-ter (come sopra specificato) e 25-decies del D.Lgs. 231/2001, provvedono a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza, in forma scritta, qualsiasi informazione concernente deroghe o violazioni dei principi di controllo e comportamento previsti al presente capitolo.

Inoltre, a titolo esemplificativo, i Destinatari sono tenuti a trasmettere all'Organismo:

- i provvedimenti o le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità dai quali si evinca lo svolgimento di attività di indagine per i reati rilevanti ai fini del Decreto, avviate anche nei confronti di ignoti;
- le richieste di assistenza legale in caso di avvio di procedimento giudiziario a proprio carico per i reati rilevanti ai fini del Decreto;
- le notizie evidenziando i procedimenti disciplinari svolti e le eventuali sanzioni irrogate, i provvedimenti assunti ovvero i provvedimenti motivati di archiviazione di procedimenti disciplinari a carico del personale aziendale;
- le informazioni rilevanti in ordine ad eventuali violazioni delle regole di cui al Modello.

Sanzioni

In caso di violazione delle disposizioni contenute nella presente Parte Speciale, trovano applicazione le sanzioni disciplinari previste nel Modello di organizzazione, gestione e controllo della Cooperativa, conformemente al CCNL applicato o al contratto di volta in volta sottoscritto.

Ogni violazione delle prescrizioni ivi contenute ovvero i comportamenti elusivi delle stesse da parte di soggetti terzi è sanzionata dagli organi competenti in base alle regole societarie interne, secondo quanto previsto dalle clausole inserite nei relativi contratti.

PARTE SPECIALE B

DELITTI INFORMATICI, TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI E REATI IN
MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

Funzione della Parte Speciale B

La presente Parte Speciale ha l'obiettivo di illustrare le responsabilità, i criteri e le norme comportamentali cui i Destinatari del presente Modello, come definiti nella Parte Generale, devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie di reato previste dagli artt. 24-bis e 25-novies del D.Lgs. 231/2001, nel rispetto dei principi di massima trasparenza, tempestività e collaborazione nonché tracciabilità delle attività.

Nello specifico la presente Parte Speciale ha lo scopo di definire:

- i principi di comportamento che i Destinatari devono osservare al fine di applicare correttamente le prescrizioni del Modello;
- i flussi informativi all'Organismo di Vigilanza.

Fattispecie di reato rilevanti

Per completezza, di seguito vengono riportate tutte le fattispecie di reato che fondano la responsabilità amministrativa degli Enti ai sensi degli artt. 24-bis e 25-novies del Decreto.

B.1 I reati informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis)

Documenti informatici (art. 491-bis c.p.)

Si tratta di ipotesi di falsità, materiale o ideologica, commesse su atti pubblici, certificati, autorizzazioni, scritture private o atti privati, da parte di un rappresentante della Pubblica Amministrazione ovvero da un privato, qualora le stesse abbiano ad oggetto un “documento informatico avente efficacia probatoria”, ossia un documento informatico munito quanto meno di firma elettronica semplice. Per “documento informatico” si intende la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti (tale delitto estende la penale perseguibilità dei reati previsti all’interno del Libro II, Titolo VII, Capo III del Codice Penale ai documenti informatici aventi efficacia probatoria).

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)

Tale fattispecie è costituita dalla condotta di chi si introduce abusivamente, ossia eludendo una qualsiasi forma, anche minima, di barriere ostative all’ingresso in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, ovvero vi si mantiene contro la volontà di chi ha diritto di escluderlo.

Sistema informatico è il complesso degli elementi fisici (hardware) e astratti (software) che compongono un apparato di elaborazione. Sistema telematico è qualsiasi sistema di comunicazione in cui lo scambio di dati e informazioni sia gestito con tecnologie informatiche e di telecomunicazione.

La condotta di introduzione si realizza nel momento in cui l’agente oltrepassi abusivamente le barriere di protezione sia dell’hardware che del software. La legge non richiede che l’agente abbia preso conoscenza di tutti o di una parte cospicua dei dati memorizzati nel sistema violato. È sufficiente, per la consumazione del reato, che abbia superato le barriere di protezione e che abbia iniziato a conoscere i dati in esso contenuti.

Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informativi o telematici (art. 615-quater c.p.)

Tale fattispecie è costituita dalla condotta di chi alternativamente si procura, ovvero acquista in qualsiasi modo la disponibilità (è del tutto irrilevante che il codice di accesso al sistema informatico altrui, oggetto di cessione, sia stato ottenuto illecitamente) riproduca, ovvero effettui la copia in uno o più esemplari, diffonda ovvero divulghi, comunichi, ovvero porti a conoscenza materialmente a terzi codici, parole chiave o altri mezzi idonei all’accesso ad un sistema informatico o telematico altrui protetto da misure di sicurezza, oppure fornisca indicazioni o istruzioni idonee a consentire ad un terzo di accedere ad un sistema informatico altrui protetto da misure di sicurezza.

Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o

interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)

Tale fattispecie sanziona la condotta di chi, per danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, ovvero le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero per favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna, o comunque mette a disposizione di altre apparecchiature, dispositivi o programmi informatici.

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)

La norma in esame tutela la riservatezza delle comunicazioni informatiche ovvero il diritto all'esclusività della conoscenza del contenuto di queste ultime, sia nei confronti di condotte di indebita captazione, sia di rivelazione di contenuti illecitamente appresi.

La condotta incriminata consiste alternativamente nell'intercettare, impedire o interrompere in modo fraudolento comunicazioni tra sistemi informatici.

Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)

La norma tutela il bene giuridico della riservatezza delle informazioni o notizie trasmesse per via telematica o elaborate da singoli sistemi informatici.

Il reato si perfeziona con la messa in opera delle apparecchiature idonee ad intercettare impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)

Tale fattispecie è costituita dalla condotta di chi distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui.

La pena è aumentata se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia, ovvero con abuso della qualità di operatore di sistema.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico, o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)

Tale fattispecie è costituita dalla condotta di chi commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità.

La pena è aumentata qualora dal fatto consegua la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o programmi informatici.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)

Tale fattispecie è costituita dalla condotta di chi distrugge e danneggia sistemi informatici o telematici altrui (o di ostacolo al loro funzionamento) che si realizza attraverso la distruzione e il danneggiamento delle informazioni, dei dati e dei programmi ovvero la loro introduzione o trasmissione.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)
Tale fattispecie è costituita dalla condotta descritta al precedente articolo 635-quater c.p., qualora essa sia diretta a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento.

Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)
Tale fattispecie è costituita dalla condotta di chi, prestando servizi di certificazione di firma elettronica, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato.

Ostacolo o condizionamento dell'espletamento alle misure di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, del D.L. 21 settembre 2019, n.105)

Tale fattispecie è costituita dalla condotta di chi, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b), o al comma 6, lettera a), o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c), fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6), lettera c) od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e all'ente, responsabile ai sensi del D.Lgs. 231/2001, si applica la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

B.2 I reati in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies)

Le fattispecie delittuose di seguito descritte sono previste dalla L. 633/1941 a tutela del diritto d'autore.

Protezione penale dei diritti di utilizzazione economica e morale (art. 171, comma 1, lett. a-bis e comma 3 della legge n. 633/1941)

Tale norma reprime la condotta di chi, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma, mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa. È previsto un aggravio di pena se la condotta è commessa sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore o alla reputazione dell'autore. Ai sensi del secondo comma, è possibile estinguere il reato pagando, prima dell'apertura del dibattimento o prima dell'emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della pena pecuniaria stabilita dal comma primo, oltre alle spese del procedimento.

Tale articolo incrimina il c.d. "peer-to-peer" ⁽⁹⁾, indicando però solamente l'immissione in internet di opere dell'ingegno protette, e non anche le condotte successive di condivisione e diffusione mediante le quali chiunque può accedere alle opere inserite nella rete telematica.

⁽⁹⁾ Il *peer-to-peer* è lo scambio di opere protette che avviene nei sistemi di *file-sharing*, nei quali ciascun utente è sia *downloader* che *uploader* poiché automaticamente condivide i file scaricati anche durante la fase di download.

L'oggetto della tutela è rappresentato dalle opere dell'ingegno protette, da intendersi, secondo le definizioni:

- dell'art. 1 della L. 633/1941, secondo cui "Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione. Sono altresì protetti i programmi per elaboratore come opere letterarie ai sensi della Convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399, nonché le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore" ⁽¹⁰⁾;
- dell'art. 2575 c.c., per il quale "Formano oggetto del diritto di autore ⁽¹¹⁾ le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro e alla cinematografia qualunque ne sia il modo o la forma di espressione".

Tutela penale del software e delle banche dati (art. 171-bis della L. 633/1941)

La norma in esame prevede due ipotesi di reato:

- al primo comma, viene punita la condotta di chi duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società Italiana degli autori ed editori (SIAE). È altresì perseguito penalmente il medesimo comportamento se inerente a qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori;
- al secondo comma, viene punita la condotta di chi, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati o esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di legge, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati.

⁽¹⁰⁾ L'art. 2 specifica quali opere sono oggetto della tutela, disponendo che "In particolare sono comprese nella protezione: 1) le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, tanto se in forma scritta quanto se orale; 2) le opere e le composizioni musicali, con o senza parole, le opere drammatico-musicali e le variazioni musicali costituenti di per sé opera originale; 3) le opere coreografiche e pantomimiche, delle quali sia fissata la traccia per iscritto o altrimenti; 4) le opere della scultura, della pittura, dell'arte del disegno, della incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia; 5) i disegni e le opere dell'architettura; 6) le opere dell'arte cinematografica, muta o sonora, sempreché non si tratti di semplice documentazione protetta ai sensi delle norme del capo quinto del titolo secondo; 7) le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia sempre che non si tratti di semplice fotografia protetta ai sensi delle norme del capo V del titolo II; 8) i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell'autore. Restano esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso; 9) le banche di dati di cui al secondo comma dell'articolo 1, intese come raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo. La tutela delle banche di dati non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati diritti esistenti su tale contenuto; 10) le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico".

⁽¹¹⁾ Il contenuto del diritto d'autore è definito dall'art. 2577 c.c., che dispone che "L'autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l'opera e di utilizzarla economicamente in ogni forma e modo, nei limiti e per gli effetti fissati dalla legge. L'autore, anche dopo la cessione dei diritti previsti dal comma precedente, può rivendicare la paternità dell'opera e può opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera stessa, che possa essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione" e dall'art. 12 della L. 633/1941, il quale prevede che l'autore abbia il diritto esclusivo di pubblicare l'opera e di utilizzare economicamente l'opera nei limiti fissati dalla legge.

Tutela penale delle opere audiovisive (art. 171-ter della L. 633/1941). Il comma primo della norma in esame punisce una serie di condotte se realizzate per un uso non personale e a fini di lucro; nello specifico sono sanzionate:

- l'abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero di ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;
- l'abusiva riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico, con qualsiasi procedimento, di opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;
- fuori dai casi di concorso nella duplicazione o riproduzione, l'introduzione nel territorio dello Stato, la detenzione per la vendita o la distribuzione, la distribuzione, la messa in commercio, la concessione in noleggio o la cessione a qualsiasi titolo, la proiezione in pubblico, la trasmissione a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, la trasmissione a mezzo della radio, il far ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui sopra;
- la detenzione per la vendita o la distribuzione, la messa in commercio, la vendita, il noleggio, la cessione a qualsiasi titolo, la proiezione in pubblico, la trasmissione a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, di videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, o altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della legge sul diritto d'autore, l'apposizione di contrassegno da parte della SIAE, privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;
- la ritrasmissione o diffusione con qualsiasi mezzo di un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato, in assenza di accordo con il legittimo distributore;
- l'introduzione nel territorio dello Stato, la detenzione per la vendita o la distribuzione, la distribuzione, la vendita, la concessione in noleggio, la cessione a qualsiasi titolo, la promozione commerciale, l'installazione di dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;
- la fabbricazione, l'importazione, la distribuzione, la vendita, il noleggio, la cessione a qualsiasi titolo, la pubblicizzazione per la vendita o il noleggio, la detenzione per scopi commerciali di attrezzature, prodotti o componenti ovvero la prestazione di servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di prevenzione ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure;
- l'abusiva rimozione o alterazione delle informazioni elettroniche che identificano l'opera o il materiale protetto, nonché l'autore o qualsiasi altro titolare dei diritti ai sensi della legge sul diritto d'autore, ovvero la distribuzione, l'importazione a fini

di distribuzione, la diffusione per radio o per televisione, la comunicazione o la messa a disposizione del pubblico di opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le suddette informazioni elettroniche.

- l'abusiva fissazione, anche con le modalità indicate al comma 1 dell'articolo 85-bis del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, di cui al Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, su supporto digitale, audio, video o audiovisivo, in tutto o in parte, di un'opera cinematografica, audiovisiva o editoriale ovvero effettua la riproduzione, l'esecuzione o la comunicazione al pubblico della fissazione.

Il secondo comma della norma in esame invece punisce:

- l'abusiva riproduzione, duplicazione, trasmissione, diffusione, vendita, messa in commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;
- la comunicazione al pubblico a fini di lucro e in violazione delle disposizioni sul diritto di comunicazione al pubblico dell'opera, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa ⁽¹²⁾;
- la realizzazione di un comportamento previsto dal comma 1 da parte di chi esercita in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita, commercializzazione o importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;
- la promozione o l'organizzazione delle attività illecite di cui al comma primo.

Il terzo comma prevede un'attenuante se il fatto è di particolare tenuità, mentre il comma quarto prevede alcune pene accessorie, ovvero la pubblicazione della sentenza di condanna, l'interdizione da una professione o da un'arte, l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

Responsabilità penale relativa ai supporti (art. 171-septies della L. 633/1941)

La norma in analisi prevede l'applicazione della pena comminata per le condotte di cui al comma 1 dell'art. 171-ter anche per:

- i produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno SIAE, i quali non comunicano alla medesima entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;
- chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi.

Responsabilità penale relativa a trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato (art. 171-octies della L. 633/1941)

La norma in esame reprime la condotta di chi, a fini fraudolenti, produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di

⁽¹²⁾ Tale condotta risulta assai simile a quella prevista dall'art. 171, comma 1, lett. a-bis), ma si distingue da quest'ultima in quanto prevede il dolo specifico del fine di lucro e la comunicazione al pubblico in luogo della messa a disposizione dello stesso.

apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

Sebbene tale fattispecie presenti profili di sovrapposizione con quella prevista dalla lett. f) del comma 2 dell'art. 171-ter, le stesse si differenziano per una serie di ragioni:

- la pena comminata dall'art. 171-octies è più grave di quella comminata dall'art. 171-ter (uguale la reclusione, ma maggiore la multa): quindi non scatta la applicazione della clausola che esclude il primo reato se il fatto costituisca anche un reato più grave;
- le condotte incriminate non sono perfettamente sovrapponibili;
- il dolo è differente, richiedendosi il fine di lucro per il reato di cui all'art. 171-ter e il fine fraudolento per il reato di cui all'art. 171-octies;
- diverso è almeno in parte il tipo di trasmissione protetta, giacché l'art. 171-ter fa riferimento a trasmissioni rivolte a chi paga un canone di accesso, mentre l'art. 171-octies si riferisce a trasmissioni rivolte a utenti selezionati indipendentemente dal pagamento di un canone.

Principali aree a rischio

Le principali aree a rischio della Cooperativa, con riferimento ai delitti informatici e trattamento illecito di dati ed ai reati in materia di violazione del diritto d'autore sono riconducibili a:

- AR9 – Gestione della sicurezza informatica e dei dati.

I Destinatari sono tenuti ad adeguare il proprio comportamento a quanto esposto nel presente documento.

Principi di comportamento e modalità esemplificative di commissione del reato

In generale, è fatto obbligo di assicurare che la gestione della sicurezza informatica, l'acquisto e l'utilizzo di opere dell'ingegno protette dal diritto d'autore avvengano nell'assoluto rispetto di:

- leggi e normative vigenti;
- principi di lealtà, correttezza e chiarezza;
- Codice Etico.

In generale, è fatto divieto di porre in essere comportamenti o concorrere alla realizzazione di condotte che possano rientrare nelle fattispecie di cui agli artt. 24-bis e 25-novies del D.Lgs. 231/2001 innanzi richiamate.

Di seguito sono elencate le principali modalità esemplificative dei reati con riferimento alle attività inerenti la gestione della sicurezza informatica e dei dati.

AR – 9 Gestione della sicurezza informatica e dei dati

La gestione della sicurezza informatica potrebbe presentare profili di rischio in relazione alla configurazione di reati informatici nell'ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto apicale o sottoposto della Cooperativa utilizzi gli strumenti informatici messi a disposizione dalla Cooperativa per commettere uno dei reati richiamati dall'art. 24-ter del D.Lgs. 231/2001.

L'attività potrebbe presentare profili di rischio in relazione alla configurazione di reati in materia di violazione del diritto d'autore nell'ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto apicale o sottoposto della Cooperativa, al fine di ottenere risparmi economici, installi software senza aver acquisito le relative licenze.

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o mandato, siano coinvolti nella gestione dei sistemi informativi aziendali è fatto obbligo di:

- utilizzare le risorse informatiche assegnate esclusivamente per l'espletamento della propria attività lavorativa. L'uso occasionale di internet per scopi privati è accettato a condizione che:
 - non interferisca con le performance lavorative;
 - non influisca negativamente sulle performance del network o sulla sicurezza;
 - non comporti alcun utilizzo non autorizzato.
- assicurare che l'accesso logico ai sistemi informativi sia nominativo e protetto da password con scadenza periodica e con le caratteristiche previste dalla normativa in materia di privacy;
- custodire accuratamente le proprie credenziali d'accesso ai sistemi informativi della Cooperativa, evitando che terzi soggetti possano venirne a conoscenza;
- aggiornare periodicamente le password sulla base delle regole definite dalla Cooperativa;

- assicurare che la rete sia protetta da software antivirus/antispam periodicamente aggiornati nonché da firewall;
- garantire la tracciabilità dei documenti prodotti nonché delle modifiche apportate;
- definire le regole per l'assegnazione dei poteri in base alle tipologie di profilo utente, prevedendo il divieto di modifica dei dati da parte dei soggetti non autorizzati;
- assicurare che le installazioni di nuovi software siano effettuate, esclusivamente, da personale autorizzato e dotato di poteri di "amministratore", previa acquisizione delle relative licenze;
- utilizzare esclusivamente software di cui si possiede regolare licenza;
- garantire la presenza ed il corretto utilizzo di strumenti di backup;
- per le attività gestite da terze parti, assicurarsi che i rapporti con le stesse siano definite nell'ambito di contratti formalizzati riportanti clausole che specifichino:
 - che la terza parte dichiara di rispettare i principi di cui al D.Lgs. 231/2001, nonché di attenersi ai principi del Codice Etico di Ma.Ris.;
 - che la terza parte dichiara di aver posto in essere tutti i necessari adempimenti e cautele finalizzati alla prevenzione dei reati sopra indicati, avendo dotato – ove possibile – la propria struttura aziendale di procedure interne e di sistemi del tutto adeguati a tale prevenzione;
 - che la non veridicità delle suddette dichiarazioni potrebbe costituire causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Nell'ambito dei citati comportamenti è fatto divieto di:

- alterare documenti elettronici, pubblici o privati, con finalità probatoria;
- accedere, senza averne la autorizzazione, ad un sistema informatico o telematico o trattenerlo contro la volontà espressa o tacita di chi ha diritto di escluderlo (il divieto include sia l'accesso ai sistemi informativi interni che l'accesso ai sistemi informativi di Enti concorrenti, pubblici o privati, allo scopo di ottenere informazioni su sviluppi commerciali o industriali);
- procurarsi, riprodurre, diffondere, comunicare, ovvero portare a conoscenza di terzi codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico altrui protetto da misure di sicurezza, oppure nel fornire indicazioni o istruzioni idonee a consentire ad un terzo di accedere ad un sistema informatico altrui protetto da misure di sicurezza;
- procurarsi, produrre, riprodurre, importare, diffondere, comunicare, consegnare o, comunque, mettere a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, l'alterazione del suo funzionamento (il divieto include la trasmissione di virus con lo scopo di danneggiare i sistemi informativi di Enti concorrenti);

- intercettare, impedire o interrompere illecitamente comunicazioni informatiche o telematiche;
- distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati e programmi informatici (il divieto include l'intrusione non autorizzata nel sistema informativo di Cooperativa concorrente, con lo scopo di alterare informazioni e dati di quest'ultima);
- distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente pubblico o ad essi pertinenti o comunque di pubblica utilità;
- distruggere, danneggiare, rendere in tutto o in parte inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ostacolarne gravemente il funzionamento;
- distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ostacolarne gravemente il funzionamento;
- installare software/programmi aggiuntivi rispetto a quelli esistenti e/o autorizzati.

I presidi di controllo sopra indicati sono applicati dalla Cooperativa anche ai fini della prevenzione dei delitti in materia di violazione del diritto d'autore.

Nell'ambito dei citati comportamenti è, infatti, fatto divieto di:

- porre in essere, nell'ambito delle proprie attività lavorative e/o mediante utilizzo delle risorse della Cooperativa, comportamenti di qualsivoglia natura atti a ledere diritti di proprietà intellettuale altrui;
- diffondere – tramite reti telematiche – un'opera dell'ingegno o parte di essa;
- duplicare, importare, distribuire, vendere, concedere in locazione, diffondere/trasmettere al pubblico, detenere a scopo commerciale – o comunque per trarne profitto – programmi per elaboratori, banche dati, opere a contenuto letterario, musicale, multimediale, cinematografico, artistico per i quali non siano stati assolti gli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi al suo esercizio.

Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

I Destinatari del presente Modello che, nello svolgimento della propria attività, si trovino a dover gestire attività rilevanti ai sensi degli artt. 24-bis e 25-novies del D.Lgs. 231/2001, provvedono a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza, in forma scritta, qualsiasi informazione concernente deroghe o violazioni dei principi di controllo e comportamento previsti al presente capitolo.

All'Organismo deve pervenire il report riepilogativo delle attività di audit IT annuali.

Sanzioni

In caso di violazione delle disposizioni contenute nella presente Parte Speciale, trovano applicazione le sanzioni disciplinari previste nel Modello di organizzazione, gestione e controllo

della Cooperativa, conformemente al CCNL applicato o al contratto di volta in volta sottoscritto.

Ogni violazione delle prescrizioni ivi contenute ovvero i comportamenti elusivi delle stesse da parte di soggetti terzi è sanzionata dagli organi competenti in base alle regole societarie interne, secondo quanto previsto dalle clausole inserite nei relativi contratti.

PARTE SPECIALE C

REATI SOCIETARI E REATI TRIBUTARI

Funzione della Parte Speciale C

La presente Parte Speciale ha l'obiettivo di illustrare le responsabilità, i criteri e le norme comportamentali cui i Destinatari del presente Modello, come definiti nella Parte Generale, devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25-ter e dall'art. 25-quinquiesdecies del D.Lgs. 231/2001, nel rispetto dei principi di massima trasparenza, tempestività e collaborazione nonché tracciabilità delle attività.

Nello specifico la presente Parte Speciale ha lo scopo di definire:

- i principi di comportamento che i Destinatari devono osservare al fine di applicare correttamente le prescrizioni del Modello;
- i flussi informativi all'Organismo di Vigilanza.

Fattispecie di Reato Rilevanti

Per completezza, di seguito vengono riportate tutte le fattispecie di reato che fondano la responsabilità amministrativa degli Enti ai sensi dell'art. 25-ter e dell'art. 25-quinquiesdecies del Decreto.

C.1 Reati societari

False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)

Tale fattispecie è costituita dalla condotta degli amministratori, dei direttori generali, dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, dei sindaci e dei liquidatori i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale, o finanziaria della Cooperativa o del gruppo al quale essa appartiene, alterandola in modo sensibile e idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti od amministrati dalla Cooperativa per conto di terzi.

Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della Cooperativa e delle modalità o degli effetti della condotta. Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'art. 2621 riguardano Cooperativa che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'art. 1 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della Cooperativa, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

False comunicazioni sociali delle Cooperativa quotate (art. 2622 c.c.)

Tale fattispecie è costituita dalla condotta degli amministratori, dei direttori generali, dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, dei sindaci e dei liquidatori di Cooperativa emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Cooperativa o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.

La punibilità è estesa anche al caso in cui le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla Cooperativa per conto di terzi.

Impedito controllo (art. 2625 c.c.)

Tale fattispecie è costituita dalla condotta degli amministratori i quali, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali.

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

Tale fattispecie è costituita dalla condotta degli amministratori i quali, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli.

Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)

Tale fattispecie è costituita dalla condotta degli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della Società controllante (art. 2628 c.c.)

Tale fattispecie è costituita dalla condotta degli amministratori i quali, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge; ovvero dagli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla Società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

Tale fattispecie è costituita dalla condotta degli amministratori i quali, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra Società o scissioni, cagionando danno ai creditori.

Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.)

Tale fattispecie punisce l'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una Società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato Testo Unico di cui al Decreto Legislativo n. 58 del 1998, della Legge 12 agosto 1982, n. 576, o del Decreto Legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, c.c..

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

Tale fattispecie è costituita dalla condotta degli amministratori e dei soci conferenti i quali, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della Società nel caso di trasformazione.

Indebita ripartizione di beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

Tale fattispecie è costituita dalla condotta dei liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori.

Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

Tale fattispecie è costituita dalla condotta di chi, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

Tale fattispecie è costituita dalla condotta di chi diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari.

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)

Tale fattispecie è costituita dalla condotta degli amministratori, dei direttori generali, dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, dei sindaci e dei liquidatori di Società o enti e degli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazione, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, anche nel caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla Cooperativa per conto di terzi; ovvero dal fatto commesso dagli amministratori, dai direttori generali, dai sindaci e dai liquidatori di Cooperativa, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D.Lgs. 19/2023)

⁽¹³⁾

Tale fattispecie è costituita dalla condotta di chi, al fine di far apparire adempiute le condizioni per il rilascio del certificato preliminare di cui all'articolo 29 ⁽¹⁴⁾ forma documenti in tutto o in parte falsi, altera documenti veri, rende dichiarazioni false oppure omette informazioni rilevanti.

⁽¹³⁾ Il reato è stato introdotto dal D.Lgs. 19/2023: Attuazione della direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere.

⁽¹⁴⁾ Art. 29 D.Lgs. 19/2023: "Su richiesta della Società italiana partecipante alla fusione transfrontaliera, il notaio rilascia il certificato preliminare attestante il regolare adempimento, in conformità alla legge, degli atti e delle formalità preliminari alla realizzazione della fusione".

C.2 Reati tributari

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 del D.Lgs. N. 74/2000)

Si tratta della condotta di chi, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 del D.Lgs. 74/2000)

Tale fattispecie è costituita dalla condotta di chi, fuori da casi previsti dall'articolo 2, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

Dichiarazione infedele (art. 4 del D.Lgs. 74/2000)

1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a € 100.000,00;
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a € 2.000.000,00.

1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b).

Omessa dichiarazione (art. 5 del D.Lgs. 74/2000) ⁽¹⁵⁾

1. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad €50.000,00.

1-bis. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad € 50.000,00.

2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

Emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 8 del D.Lgs. 74/2000)

Tale fattispecie è costituita dalla condotta di chi al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 del D.Lgs. 74/2000)

Tale fattispecie è costituita dalla condotta di chi al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

⁽¹⁵⁾ Reati tributari introdotti per effetto del D. Lgs. n. 75/2020 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15 luglio 2020), - Direttiva (UE) 2017/1371, meglio nota come “**Direttiva PIF**”, “relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale”.

Ai fini della Direttiva PIF, si considera frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione, tra l’altro, l’azione od omissione commessa in sistemi fraudolenti transfrontalieri in virtù dei quali: (i) si utilizzino o si presentino dichiarazioni o documenti falsi, inesatti o incompleti relativi all’IVA oppure si ometta di comunicare un’informazione relativa all’IVA in violazione di un obbligo specifico, cui consegua, per entrambi i casi, una diminuzione di risorse finanziarie dell’Unione, ovvero (ii) si presenti una dichiarazione IVA esatta per dissimulare in maniera fraudolenta il mancato pagamento o la costituzione illecita di diritti a rimborsi dell’IVA (art. 3, par. 2, lett. d), della Direttiva PIF).

In particolare, l’art. 5 del D. Lgs. 74/2000 ha introdotto, all’art. 25-*quinquiesdecies* del D. Lgs. n. 231/2001, il co. 1-*bis*, in forza del quale “*In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, se commessi nell’ambito di **sistemi fraudolenti transfrontalieri** e al fine di evadere l’imposta sul valore aggiunto per un **importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro**, si applicano all’ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall’articolo 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote; b) per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall’articolo 5, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote; c) per il delitto di indebita compensazione previsto dall’articolo 10-quater, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote*”.

A differenza dei reati tributari previsti dal co. 1 dell’art. 25-*quinquiesdecies* - che rilevano “ai fini 231” ove si verifichino le rispettive fattispecie incriminatrici e a condizione che la condotta penalmente rilevante sia stata posta in essere nell’interesse o a vantaggio dell’ente (art. 5, co. 1, D.Lgs. n. 231/2001)¹¹ - i reati tributari di cui al co. 1-bis, invece, rilevano “ai fini 231” al ricorrere di due ulteriori condizioni: se il delitto (i) sia commesso nell’ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri (quindi, connesso al territorio di due o più Stati membri)¹² e (ii) al fine di evadere l’IVA per un importo complessivo non inferiore a € 10.000.000.

Tale previsione si atteggia a “pre-condizione” per la rilevanza ai sensi del D.Lgs. 231/2001, di tali reati tributari, i quali possono costituire reato presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti nella misura in cui le relative condotte incidano sull’IVA, nel contesto di un’evasione complessivamente superiore a dieci milioni di euro e che presenti profili fraudolenti a carattere internazionale.

Indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. 74/2000) ⁽¹⁶⁾

1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a € 50.000,00.
2. È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai € 50.000,00.

Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11 del D.Lgs. 74/2000)

Tale fattispecie è costituita dalla condotta di chi al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.

⁽¹⁶⁾ Vedasi nota precedente.

Principali aree a rischio

Le principali aree a rischio della Cooperativa, con riferimento ai reati societari ed ai reati tributari sono riconducibili a:

AR1 – Processo Commerciale,

AR2 – Amministrazione e Contabilità – Bilancio;

AR8 – Gestione note spese – spese di rappresentanza;

AR10 – Gestione acquisti beni e servizi;

AR 11 – Gestione flussi finanziari;

I reati tributari sono altresì potenzialmente rilevanti con riferimento a **quasi tutte le attività aziendali**, quali condotte preparatorie, posto che l'evasione dell'IVA è funzionale, oltre che al risparmio economico, anche alla creazione di fondi neri, da dedicare ad attività illegali prevalentemente di carattere corruttivo.

I Destinatari sono tenuti ad adeguare il proprio comportamento a quanto esposto nel presente documento.

Principi di comportamento e modalità esemplificative di commissione del reato

Di seguito sono elencati alcuni dei principi di carattere generale da considerarsi applicabili ai Destinatari, come definiti nella Parte Generale del presente Modello.

In generale, è fatto obbligo di assicurare che la predisposizione del bilancio e la gestione della fiscalità, nonché la gestione delle attività assembleari e delle operazioni sul capitale (nonché le eventuali operazioni di fusione transfrontaliera) avvengano nell'assoluto rispetto di:

- leggi e normative vigenti;
- principi di lealtà, correttezza e chiarezza;
- Codice Etico.

In generale, è fatto divieto di porre in essere comportamenti o concorrere alla realizzazione di condotte che possano rientrare nelle fattispecie di cui all'art. 25-ter e dell'art. 25-quinquiesdecies del D.Lgs. 231/2001 innanzi richiamate.

AR2 – Predisposizione del bilancio e gestione della fiscalità

Le attività connesse alla predisposizione del bilancio e alla gestione della fiscalità potrebbero presentare profili di rischio in relazione alla commissione del reato di false comunicazioni sociali, ad esempio attraverso l'approvazione di un bilancio non veritiero anche a causa di una non corretta gestione, registrazione, aggregazione e valutazione dei dati contabili.

L'attività di predisposizione dei progetti di bilancio nonché di eventuali situazioni patrimoniali in occasione dell'effettuazione di operazioni straordinarie da sottoporre all'approvazione del CdA o dell'Assemblea potrebbe presentare profili di rischio, nell'ambito di operazioni sul capitale ed altre operazioni non routinarie, in relazione ai reati di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, nell'ipotesi in cui, ad esempio, al fine di evadere le imposte si compisse una fraudolenta cessione di quote sociali o fossero compiute operazioni di svalutazione del valore delle partecipazioni societarie o di altri attivi aziendali, o di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte nell'ipotesi in cui, ad esempio, il rappresentante legale effettuasse delle operazioni simulate o a valori non congrui, al fine di sottrarre e/o rendere inattaccabili i cespiti patrimoniali, impedendone l'aggressione da parte delle autorità fiscali

La tenuta della contabilità generale e la gestione degli adempimenti in materia societaria e fiscale, ed in particolare la Gestione della fiscalità e delle dichiarazioni predisposte ai fini fiscali (Comunicazioni IVA, Mod. 770, INTRASTAT, Dichiarazione dei redditi, Esterometro, credito per ricerca e sviluppo, etc.) è l'area esposta in via diretta alla commissione di reati tributari quali, ad esempio, i reati di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici nell'ipotesi in cui, ad esempio, la Cooperativa utilizzasse nella stessa dichiarazione annuale, differenti tipologie di elementi passivi fittizi, sulla base, quindi, dell'annotazione tanto di fatture per operazioni

inesistenti, che dell'impiego di altri documenti, anch'essi rappresentativi di una falsa realtà contabile ("falsità documentale"). La Cooperativa, inoltre, per abbattere il carico d'imposta, potrebbe nella dichiarazione annuale IVA indicare a compensazione del debito relativo a tale imposta taluni crediti tributari non più esigibili.

La gestione delle attività assembleari potrebbe presentare profili di rischio in relazione alla configurazione dei reati societari nell'ipotesi in cui, per esempio, il CdA o i Sindaci della Cooperativa, attraverso operazioni sul capitale o una gestione impropria delle attività assembleari, pongano in essere azioni a svantaggio dei soci della Cooperativa.

AR3 – Gestione degli adempimenti amministrativi e relative attività ispettive

La gestione dei rapporti con pubblici ufficiali in caso di verifiche ed ispezioni potrebbe presentare profili di rischio in relazione al reato di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza nell'ipotesi in cui, ad esempio, l'Amministratore (o il Destinatario all'uopo individuato) esponga, in occasione di comunicazioni alle autorità pubbliche di vigilanza cui sono tenuti in forza di legge, fatti materiali non rispondenti al vero al fine di ostacolarne l'attività.

La gestione dei rapporti con la P.A. (es. Agenzia delle Entrate) in caso di verifiche ed ispezioni potrebbe presentare profili di rischio in relazione al reato di occultamento o distruzione di documenti contabili nell'ipotesi in cui si occultino o distruggano le scritture contabili o altri documenti di cui è obbligatoria la conservazione (ad es. documenti commerciali, previdenziali) così da non renderli fruibili all'Amministrazione Finanziaria al momento dell'accertamento.

Per i principi di comportamento specifici in relazione alla sopra citata area sensibile si rinvia a quanto previsto nella Parte Speciale A "Reati contro la Pubblica Amministrazione e il suo patrimonio, reati di corruzione tra privati e delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria".

AR10 – Gestione degli acquisti di beni e servizi

AR8 – Gestione note spese e spese di rappresentanza

L'attività di gestione delle note spese e spese di rappresentanza potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai reati tributari nell'ipotesi in cui ad esempio un soggetto apicale o sottoposto della Cooperativa, al fine di conseguire un vantaggio fiscale illecito per la Cooperativa, registrasse fatture o altri documenti relativi a operazioni inesistenti.

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o mandato, siano coinvolti nella predisposizione del bilancio d'esercizio e dei relativi allegati, ovvero nella gestione della contabilità è fatto obbligo di:

- garantire la più rigorosa trasparenza contabile in qualsiasi momento ed a fronte di qualsiasi circostanza;
- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge, dei principi contabili applicabili e delle regole interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire una

informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale, finanziaria e fiscale della Cooperativa;

- osservare le regole di chiara, corretta e completa registrazione nell'attività di contabilizzazione dei fatti relativi alla gestione della Cooperativa;
- registrare ogni rilevazione contabile che riflette una transazione societaria, conservandone adeguata documentazione di supporto che permetta di individuare il motivo dell'operazione che ha generato la rilevazione e la relativa autorizzazione;
- procedere alla valutazione e registrazione di elementi economico patrimoniali nel rispetto dei criteri di ragionevolezza e prudenza, illustrando con chiarezza, nella relativa documentazione, i criteri che hanno guidato la determinazione del valore del bene;
- assicurare il rispetto delle regole di segregazione dei compiti tra il soggetto che ha effettuato l'operazione, chi provvede alla registrazione in contabilità e chi effettua il relativo controllo;
- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- gestire in maniera corretta e sufficientemente dettagliata documenti, relazioni e altre annotazioni, mantenendo documentazione delle attività e garantendone la sua conservazione tramite archiviazione;
- garantire un continuo allineamento tra i profili utente assegnati ed il ruolo ricoperto all'interno della Cooperativa nel rispetto del principio di integrità dei dati e tracciabilità degli accessi e delle successive modifiche;
- assicurare il rispetto degli adempimenti (sia in termini di dichiarativi che di pagamenti) e delle scadenze definite dalla normativa fiscale;
- improntare i rapporti con le Autorità di Vigilanza, comprese quelle fiscali, alla massima trasparenza, collaborazione, disponibilità e nel pieno rispetto del ruolo istituzionale rivestito da esse e delle previsioni di legge esistenti in materia, dei principi generali e delle regole di comportamento richiamate nel Codice Etico nonché nella presente Parte Speciale;
- gestire gli adempimenti nei confronti della Pubblica Amministrazione e delle Autorità di Vigilanza, nonché la predisposizione della relativa documentazione nel rispetto delle previsioni di legge esistenti in materia e dei principi generali e delle regole di comportamento richiamate nel Codice Etico e nella presente Parte Speciale;
- provvedere tempestivamente agli adempimenti richiesti nei confronti delle Autorità di Vigilanza con la massima diligenza e professionalità, fornendo informazioni chiare, accurate, complete, fedeli e veritiere ed evitando situazioni di conflitto di interesse;
- effettuare tempestivamente e correttamente, in modo veridico e completo, le comunicazioni previste dalla legge, dai regolamenti e dalle norme aziendali nel tempo vigenti;
- garantire, nel caso in cui le attività vengano effettuate – in tutto o in parte – con il supporto

di soggetti terzi (quali professionisti, Cooperativa di consulenza etc.), che i rapporti con gli stessi rispettino le disposizioni contenute nel presente Modello organizzativo nella sezione “Gestione degli acquisti di beni e servizi (incluse le consulenze)”;

- assicurare che gli adempimenti fiscali siano eseguiti o supportati da professionisti qualificati, ai quali debbono essere forniti tutti i dati e la documentazione rilevante, con modalità chiare;
- assicurare la corretta applicazione dei principi contabili per la definizione delle poste di bilancio civilistico ed una corretta modalità operativa per la loro contabilizzazione;
- garantire la correttezza, la completezza nonché la tracciabilità dei dati utilizzati in relazione alla predisposizione del bilancio ed alle dichiarazioni fiscali;
- utilizzare sistemi per la tenuta della contabilità che garantiscano la tracciabilità delle singole operazioni e l’identificazione degli utenti che inseriscono dati nel sistema o ne modificano i contenuti;
- assicurare la correttezza e la completezza dei dati utilizzati per calcolare il carico fiscale in relazione alle chiusure annuali, nonché nella predisposizione delle dichiarazioni;
- garantire il corretto trattamento fiscale delle componenti di reddito, detrazioni e deduzioni secondo quanto previsto dalla normativa fiscale;
- assicurare il rispetto degli adempimenti richiesti dalla normativa in materia di imposte dirette ed indirette;
- garantire che le principali novità normative in materia fiscale siano tempestivamente diffuse al personale coinvolto nella gestione delle fiscalità;
- garantire che le liquidazioni periodiche IVA siano riviste e riconciliate con i dati di contabilità e che gli importi derivanti dalle liquidazioni IVA mensili siano riconciliati con la dichiarazione annuale;
- segnalare al proprio Responsabile o al management aziendale e, contestualmente, all’Organismo di Vigilanza, sia l’esistenza di errori o omissioni nel processo di rilevazione contabile dei fatti gestionali sia comportamenti non in linea con le previsioni di cui sopra.

Nell’ambito dei citati comportamenti è fatto divieto di:

- porre in essere azioni finalizzate a fornire informazioni fuorvianti con riferimento all’effettiva rappresentazione della Cooperativa, non fornendo una corretta rappresentazione della situazione economica, patrimoniale, finanziaria e fiscale della Cooperativa;
- omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Cooperativa;
- restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall’obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- ripartire utili (o acconti sugli utili) non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, nonché ripartire riserve che non possono per legge essere distribuite;
- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni in violazione delle disposizioni di

legge a tutela dei creditori;

- procedere in ogni modo a formazione o aumento fittizio del capitale sociale;
- effettuare operazioni al fine di eludere le normative fiscali;
- porre in essere operazioni o attività che possano configurare i reati di natura tributaria;
- alterare o distruggere documenti ed informazioni finanziarie e contabili disponibili in rete attraverso accessi non autorizzati o altre azioni idonee allo scopo;
- presentare dichiarazioni non veritiere alle Autorità di Vigilanza, esibendo documenti in tutto o in parte non corrispondenti alla realtà.

Si rinvia inoltre a quanto previsto nella Parte Speciale A “Reati contro la Pubblica Amministrazione e il suo patrimonio, reati di corruzione tra privati e delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’Autorità Giudiziaria”.

Flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza

I Destinatari del presente Modello che, nello svolgimento della propria attività, si trovino a dover gestire attività rilevanti ai sensi dell’art. 25-ter e dell’art. 25-quinquiesdecies del D.Lgs. 231/2001, provvedono a comunicare tempestivamente all’Organismo di Vigilanza ogni deroga, violazione o sospetto di violazione di propria conoscenza rispetto alle norme comportamentali ivi disciplinate, alle norme di legge in materia nonché ai principi riportati nel Codice Etico.

Tra l’OdV e il Collegio Sindacale devono essere instaurati scambi informativi periodici.

Sanzioni

In caso di violazione delle disposizioni contenute nella presente Parte Speciale, trovano applicazione le sanzioni disciplinari previste nel Modello di organizzazione, gestione e controllo della Cooperativa, conformemente al CCNL applicato o al contratto di volta in volta sottoscritto.

Ogni violazione delle prescrizioni ivi contenute ovvero i comportamenti elusivi delle stesse da parte di soggetti terzi è sanzionata dagli organi competenti in base alle regole societarie interne, secondo quanto previsto dalle clausole inserite nei relativi contratti.

PARTE SPECIALE D

REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O
UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA NONCHÉ AUTORICICLAGGIO E DELITTI DI
CRIMINALITÀ ORGANIZZATA.

DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI

Funzione della Parte Speciale D

La presente Parte Speciale ha l'obiettivo di illustrare le responsabilità, i criteri e le norme comportamentali cui i Destinatari del presente Modello, come definiti nella Parte Generale, devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie di reato richiamate dagli artt. 24-ter, 25-octies e 25-octies.1 del D.Lgs. 231/2001 nel rispetto dei principi di massima trasparenza, tempestività e collaborazione nonché tracciabilità delle attività.

Nello specifico la presente Parte Speciale ha lo scopo di definire:

- i principi di comportamento che i Destinatari devono osservare al fine di applicare correttamente le prescrizioni del Modello;
- i flussi informativi all'Organismo di Vigilanza.

Fattispecie di Reato Rilevanti

Per completezza, di seguito vengono riportate tutte le fattispecie di reato che fondano la responsabilità amministrativa degli enti ai sensi degli artt. 24-ter, 25-octies e 25octies.1 del Decreto.

D.1 Delitti di criminalità organizzata

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)

Come richiamato anche nella Parte Speciale A.4, Ai sensi dell'art. 377 c.p., il reato si configura allorquando taluno, con violenza, minaccia, con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere, davanti alla autorità giudiziaria, dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha facoltà di non rispondere, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)

Tale fattispecie punisce la condotta di chiunque, dopo che è stato commesso un delitto per il quale la legge prevede l'ergastolo o la reclusione, aiuta taluno a eludere le investigazioni delle Autorità (inclusa la Corte Penale Internazionale) o a sottrarsi alle ricerche effettuate dai medesimi soggetti.

Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)

Tale fattispecie punisce coloro che promuovono, costituiscono od organizzano un'associazione di tre o più persone allo scopo di commettere più delitti.

Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.)

Tale fattispecie punisce chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Le disposizioni dell'art. 416-bis si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.)

Tale fattispecie punisce chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità.

La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma.

Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del DPR 9 ottobre 1990, n. 309)

Tale fattispecie punisce, quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione.

Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.)

Tale fattispecie punisce chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione.

Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, comma 2, lettera a), numero 5), c.p.p.).

D.2 Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio

Ricettazione (art. 648 c.p.)

Tale fattispecie è costituita dalla condotta di chi, fuori dei casi di concorso nel reato, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare.

Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)

Tale fattispecie è costituita dalla condotta di chi, fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)

Tale fattispecie è costituita dalla condotta di chi, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)

Tale fattispecie è costituita dalla condotta di chi, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

D.3 Reati in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti ⁽¹⁷⁾

Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.)

Tale fattispecie è costituita dalla condotta di chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti. Viene punito anche chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.)

Tale fattispecie è costituita dalla condotta di chi, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo.

Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter c.p.)

Tale fattispecie è costituita dalla condotta di chi, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno. Il reato è punito con una pena più grave (1-5 anni di reclusione e multa da 309 a 1549 euro) se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale ovvero è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis c.p.) ⁽¹⁸⁾

Tale fattispecie è costituita dalla condotta di chi, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter.

Altre fattispecie (così genericamente indicate dall' art. 25-octies.1 DLgs 231/01)

⁽¹⁷⁾ Reati inseriti dall'art. 3, comma 1, lett. a), D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 184.

⁽¹⁸⁾ Reato inserito dalla L. 137/2023.

Tale fattispecie è costituita dalla condotta di chi commetta ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti.

Principali aree a rischio

Le principali aree a rischio della Cooperativa, con riferimento ai reati societari sono riconducibili a:

- AR1 – Gestione delle attività commerciali;
- AR2 – Predisposizione del bilancio e gestione della fiscalità e delle attività assembleari.
- AR10 – Gestione degli acquisti di beni e servizi (incluse le consulenze);
- AR11 – Gestione dei flussi finanziari;
- AR12 – Gestione ufficio gare;

I Destinatari sono tenuti ad adeguare il proprio comportamento a quanto esposto nel presente documento.

Principi di comportamento e modalità esemplificative di commissione del reato

Di seguito sono elencati alcuni dei principi di carattere generale da considerarsi applicabili ai Destinatari, come definiti nella Parte Generale del presente Modello.

In generale, è fatto obbligo di assicurare che la gestione delle predette attività avvenga nell'assoluto rispetto di:

- leggi e normative vigenti;
- principi di lealtà, correttezza e chiarezza;
- Codice Etico.

In generale, è fatto divieto di porre in essere comportamenti o concorrere alla realizzazione di condotte che possano rientrare nelle fattispecie di cui agli artt. 24-ter, 25-octies del D.Lgs. 231/2001.

La gestione delle attività commerciali potrebbe presentare profili di rischio in relazione al reato di autoriciclaggio nell'ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto apicale o sottoposto, avendo commesso o concorso a commettere il reato di turbativa d'asta nell'ambito di un procedimento di gara, impieghi, sostituisca, trasferisca in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, i proventi derivanti dalla commissione di tale reato, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Una gestione poco trasparente delle risorse finanziarie potrebbe presentare profili di rischio in relazione al reato di autoriciclaggio nell'ipotesi in cui, ad esempio, la Cooperativa accantonasse provviste finanziarie di provenienza illecita da impiegare, sostituire, trasferire in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro origine delittuosa.

La gestione degli acquisti di beni e servizi potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai delitti di ricettazione nell'ipotesi in cui la Cooperativa al fine di ottenere un indebito vantaggio, procedesse all'acquisto di beni di provenienza illecita.

La gestione degli acquisti di beni e servizi potrebbe altresì presentare profili di rischio in relazione alla configurazione dei delitti di criminalità organizzata nell'ipotesi in cui, ad esempio, attraverso il pagamento di fatture per prestazioni in tutto o in parte inesistenti, fosse possibile finanziare soggetti legati ad associazioni criminali.

Per i principi di comportamento specifici in relazione alle predette attività si rimanda a quanto previsto nella Parte Speciale A, oltre a quanto previsto dal Codice Etico.

AR2 – Predisposizione del bilancio e gestione fiscalità e delle attività assembleari

La gestione della fiscalità potrebbe presentare profili di rischio in relazione alla configurazione del delitto di autoriciclaggio nell'ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto apicale o sottoposto della Cooperativa, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indichi in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi passivi fittizi e costituisca così una provvista di provenienza illecita da impiegare, sostituire, trasferire dallo stesso soggetto in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa.

Per i principi di comportamento specifici si rimanda ai protocolli di prevenzione di cui alla Parte Speciale C "Reati Societari".

Flussi informativi all'Organismo di Vigilanza

I Destinatari del presente Modello che, nello svolgimento della propria attività, si trovino a dover gestire attività rilevanti ai sensi degli artt. 24-ter e 25-octies del D.Lgs. 231/2001, provvedono a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza ogni deroga, violazione o sospetto di violazione di propria conoscenza rispetto alle norme comportamentali ivi disciplinate, alle norme di legge in materia nonché ai principi riportati nel Codice Etico.

Sanzioni

In caso di violazione delle disposizioni contenute nella presente Parte Speciale, trovano applicazione le sanzioni disciplinari previste nel Modello di organizzazione, gestione e controllo della Cooperativa, conformemente al CCNL applicato o al contratto di volta in volta sottoscritto.

Ogni violazione delle prescrizioni ivi contenute ovvero i comportamenti elusivi delle stesse da parte di soggetti terzi è sanzionata dagli organi competenti in base alle regole societarie interne, secondo quanto previsto dalle clausole inserite nei relativi contratti.

PARTE SPECIALE E

DELITTI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI PERSONALI GRAVI O GRAVISSIME
COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME A TUTELA DELLA SALUTE E
SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

Funzione della Parte Speciale E

La presente Parte Speciale ha l'obiettivo di illustrare le responsabilità, i criteri e le norme comportamentali cui i Destinatari del presente Modello, come definiti nella Parte Generale, devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie di reato previste dall'art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001.

Nello specifico la presente Parte Speciale ha lo scopo di definire:

- i principi di comportamento che i Destinatari devono osservare al fine di applicare correttamente le prescrizioni del Modello;
- i flussi informativi all'Organismo di Vigilanza.

Fattispecie di Reato Rilevanti

Di seguito vengono riportate le fattispecie di reato che fondano la responsabilità amministrativa degli Enti ai sensi dell'art. 25-septies del Decreto.

E.1 Delitti di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi e gravissime commessi con violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro

Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

Tale fattispecie è costituita dalla condotta di chi cagiona per colpa la morte di una persona, relativamente alle ipotesi di violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590 c.p.)

Tale fattispecie è costituita dalla condotta di chi cagiona ad altri per colpa una lesione personale grave o gravissima relativamente alle ipotesi di violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

La lesione personale è grave (art. 583 c.p.):

- se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
- se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

La lesione personale è gravissima (art. 583 c.p.) se dal fatto deriva:

- una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- la perdita di un senso;
- la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
- la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

Principali aree a rischio

Le più significative aree a rischio della Cooperativa, con riferimento ai delitti di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi e gravissime commessi con violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro, così come identificate nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), al quale si rimanda per una disamina completa, sono riconducibili a:

- AR5 – Attività operative e servizi
- AR10 – Gestione acquisti beni e servizi

I Destinatari sono tenuti ad adeguare il proprio comportamento a quanto esposto nel presente documento.

Di seguito si delineano i principi di comportamento specifici in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

La Cooperativa ha adottato un Documento di Valutazione dei rischi, ai sensi dell'art. 28 D.Lgs. 81/2008 ed ha predisposto un organigramma della sicurezza che consente di definire i compiti ed i poteri gravanti sui soggetti chiamati ad operare nel sistema della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

È responsabilità della Cooperativa garantire l'adeguatezza nel tempo dell'organigramma della sicurezza, ed in particolare che siano attribuiti idonei poteri a tutti i soggetti aventi un ruolo nel sistema sicurezza.

Ai Destinatari, come sopra individuati, e a tutti i soggetti aventi compiti di responsabilità nella gestione degli adempimenti previsti dalle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, è fatto obbligo di operare nel rispetto delle normative applicabili e delle procedure adottate a presidio della commissione dei reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché garantire, ognuno nell'ambito di propria competenza:

- la definizione degli obiettivi per la sicurezza e la salute dei lavoratori e l'identificazione continua dei pericoli;
- un adeguato livello di informazione/formazione dei dirigenti, dei dipendenti, dei lavoratori e dei fornitori/appaltatori anche sulle conseguenze derivanti da un mancato rispetto delle norme di legge e delle regole di comportamento e controllo definite dalla Cooperativa;
- la prevenzione degli infortuni, delle malattie e la gestione delle emergenze;
- l'adeguatezza delle risorse umane – in termini di numero e qualifiche professionali – e materiali, necessarie al raggiungimento degli obiettivi prefissati dalla Cooperativa per la sicurezza e la salute dei lavoratori;
- l'applicazione di provvedimenti disciplinari nel caso di violazioni dei principi comportamentali definiti e comunicati dalla Cooperativa, in accordo con il Sistema Disciplinare enucleato nel Modello di Organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Cooperativa.

Costituiscono, a titolo esemplificativo, illecito disciplinare e contravvenzione, le violazioni agli obblighi di cui all'art. 59 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 81/2008, secondo cui i lavoratori devono:

- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- segnalare immediatamente al datore di lavoro qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui sotto per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal Datore di Lavoro anche tramite consulenti esterni accreditati.

In generale, tutti Destinatari del Modello devono rispettare quanto definito dalla Cooperativa al fine di preservare la sicurezza e la salute dei lavoratori e comunicare tempestivamente, alle strutture individuate e nelle modalità predefinite, eventuali segnali di rischio o di pericolo, incidenti (indipendentemente dalla loro gravità) e violazioni alle regole aziendali.

Principi di controllo

Tutti i Destinatari coinvolti nella gestione della sicurezza informano l'Organismo di Vigilanza di situazioni anomale o non conformi a quanto definito nella presente parte del Modello e nel Codice Etico.

Inoltre, i Destinatari coinvolti nella gestione delle predette attività devono garantire, ognuno per le parti di rispettiva competenza, l'esecuzione delle attività, delle prescrizioni e dei controlli previsti dalla Cooperativa.

Individuazione dei responsabili, identificazione dei poteri e gestione delle emergenze

- i soggetti facenti parte dell'organigramma aziendale della sicurezza devono esercitare, per l'area di loro competenza, tutti i suddetti poteri ed adempiere a tutti gli obblighi previsti dalle leggi e regolamenti in materia di sicurezza, prevenzione infortuni ed igiene ambientale applicabili alla Cooperativa;
- i soggetti facenti parte dell'organigramma aziendale della sicurezza, nell'ambito delle proprie competenze, definiscono ruoli, responsabilità e facoltà di coloro che gestiscono, eseguono e verificano attività che hanno influenza sui rischi per la salute e la sicurezza.

Nell'ambito della gestione delle emergenze, la Cooperativa garantisce:

- la presenza di piani di emergenza e di evacuazione aggiornati, con specifiche attività formative sugli stessi;
- lo svolgimento di esercitazioni periodiche di evacuazione e sulla gestione delle emergenze;
- il mantenimento ed il corretto funzionamento degli estintori;
- i controlli sull'illuminazione di emergenza e la presenza della segnaletica di emergenza;
- la presenza della cassetta di primo soccorso/medicazione.

Definizione degli obiettivi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, identificazione e valutazione continua dei rischi e attività di manutenzione

Il Datore di Lavoro, con il supporto del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e del Medico Competente, deve:

- definire gli obiettivi e i programmi per il miglioramento continuo delle condizioni di prevenzione e protezione in materia di sicurezza e salute;
- effettuare periodicamente una analisi formalizzata dei rischi e impatti ambientali esistenti. La valutazione dei rischi deve essere ripetuta ogniqualvolta dovessero avvenire mutamenti organizzativi e operativi nonché modifiche tecniche e deve descrivere le misure di prevenzione e di protezione e i dispositivi di protezione individuale oltre al programma delle misure ritenute opportune al fine di attuare gli interventi concretamente realizzabili per ridurre l'entità dei rischi individuati. Per quanto in specifico attiene all'attività di valutazione dei rischi, è redatto un Documento di Valutazione dei Rischi con le metodologie ed i criteri specificati nel documento stesso e con i contenuti richiesti dalla normativa di riferimento. Il predetto documento esamina le singole aree dove vengono sviluppate le attività rilevanti al fine della tutela dell'igiene e della salute e sicurezza dei lavoratori.

L'adeguatezza del DVR è costantemente monitorata dal Datore di Lavoro, dal Medico Competente, dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e dal Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza attraverso le segnalazioni che pervengono ai soggetti stessi in funzione delle attività specifiche di ciascuno e, comunque, rivista periodicamente e – nel caso aggiornata – in caso di:

- mutamenti organizzativi o nuove disposizioni aziendali;
- nuove disposizioni di legge;
- qualora i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità;
- a seguito di infortuni significativi;
- richieste degli enti di controllo;
- in ogni caso, ogni qual volta intervengano sostanziali cambiamenti e/o innovazioni.

Le attività di manutenzione sono stabilite tramite il coinvolgimento delle Funzioni aziendali e sono formalizzate all'interno di un apposito piano annuale.

Le stesse sono poste in essere con il supporto di fornitori terzi qualificati.

Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)

La Cooperativa ha proceduto all'identificazione dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) necessari allo svolgimento delle attività.

Gli stessi sono distribuiti ai dipendenti e sono previste specifiche attività formative sia in merito all'obbligatorietà degli stessi che con riferimento al loro corretto utilizzo.

In caso di mancato utilizzo dei DPI è prevista l'applicazione di specifiche sanzioni in capo ai trasgressori.

Formazione ed informazione sulla sicurezza e salute ai lavoratori

Il Datore del Lavoro con il supporto dell'RSPP e i Referenti delle funzioni competenti provvede ad organizzare ed erogare programmi di formazione specifici ai lavoratori.

Il sistema di gestione della sicurezza prevede specifiche attività di pianificazione, analisi, verifica delle esigenze formative, erogazione dei contenuti e controllo sull'efficacia della formazione. I piani formativi aziendali sono erogati in linea con quanto richiesto dalla normativa di riferimento.

In caso di cambi mansione è prevista la verifica in merito alla necessità di procedere all'erogazione di formazione specifica oltre alla verifica dell'idoneità allo svolgimento della nuova mansione.

Oltre alla formazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro è svolta, conformemente a quanto previsto alla Parte Generale del presente Modello organizzativo, specifica formazione in materia di D.Lgs 231/01, Modello organizzativo e Organismo di Vigilanza della Cooperativa.

La formazione iniziale è, inoltre, gestita da un ente esterno specializzato.

Emergenze e primo soccorso

La Cooperativa si è dotata di un piano di emergenza ed evacuazione ed ha individuato squadre di pronto intervento, sia in caso di incendio che di primo soccorso ai quali viene erogata periodicamente specifica formazione.

I nominativi della squadra figurano all'interno del succitato piano e sono affissi presso gli ambienti comuni.

Periodicamente, vengono effettuate specifiche simulazioni di evacuazione.

Sorveglianza sanitaria

È responsabilità del Datore di Lavoro e delle altre figure dell'Organigramma della Sicurezza monitorare lo svolgimento della sorveglianza sanitaria da parte del Medico Competente dotandolo degli adeguati spazi per lo svolgimento dell'attività di propria competenza e per l'archiviazione della documentazione che da tale attività emerga.

È responsabilità del Medico Competente, purché non a scapito degli accertamenti obbligatori previsti a norma di legge, valutare l'adeguatezza ed eventualmente aggiornare il programma di sorveglianza in base alle eventuali sopravvenute esigenze, nonché collaborare alla predisposizione/aggiornamento del DVR.

L'esito delle analisi mediche è formalizzato in giudizi di idoneità/inidoneità rilasciati in duplice copia (di cui una copia è consegnata al lavoratore mentre la seconda è mantenuta presso l'azienda o presso lo studio del Medico Competente a seconda di quanto concordato e formalizzato nella nomina del Medico) ed in un verbale riepilogativo.

Riunione periodica della sicurezza

Annualmente vengono svolte riunioni periodiche ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 81/2008.

Il Datore di Lavoro, oltre alle riunioni periodiche di cui sopra, organizza, se ritenuto necessario, apposite riunioni fra le principali figure coinvolte nella gestione delle attività inerenti la salute e la sicurezza. Le predette riunioni sono finalizzate alla verifica degli adempimenti effettuati riguardanti l'area di competenza e sono debitamente formalizzate.

I verbali delle predette riunioni sono conservati a cura del RSPP/RLS.

Periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate

RSPP garantisce l'effettuazione di sopralluoghi periodici sul rispetto della normativa in materia di sicurezza e delle procedure adottate.

I sopralluoghi mirano a:

- verificare che sia applicato quanto definito e contenuto nei documenti aziendali;
- verificare che quanto applicato sia efficace in funzione della politica e degli obiettivi definiti;
- individuare opportunità di miglioramento e punti di forza;
- valutare la capacità dell'organizzazione aziendale a garantire il soddisfacimento dei requisiti cogenti e contrattuali.

Principi di comportamento e modalità esemplificative di commissione del reato

In generale, è fatto obbligo di assicurare che la gestione del sistema di prevenzione e protezione avvenga nell'assoluto rispetto di:

- leggi e normative vigenti;
- principi di lealtà, correttezza e chiarezza;
- Codice Etico.

In generale, è fatto divieto di porre in essere comportamenti o concorrere alla realizzazione di condotte che possano rientrare nelle fattispecie di cui all'art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001 innanzi richiamate e porre in essere o dare causa a violazioni dei principi comportamentali e di controllo del Modello e delle regole aziendali in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

AR10 – Gestione degli acquisti di beni e servizi (incluse le consulenze)

La gestione degli acquisti di beni e servizi (incluse le consulenze) potrebbe presentare profili di rischio in relazione ai reati di lesioni colpose commesse con violazione delle norme sulla tutela della sicurezza sul lavoro nell'ipotesi in cui, ad esempio, l'inadempimento di obblighi giuridici inerenti le attività di natura organizzativa (quali la gestione degli appalti) cagionasse una lesione ad un lavoratore.

Ai Destinatari coinvolti nella gestione dei fornitori, dei contratti d'appalto, d'opera o di somministrazione è fatto obbligo di:

- rispettare i principi di comportamento previsti nella Parte Speciale A;
- valutare, nel corso della selezione, la capacità delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi di garantire la tutela della salute e della sicurezza sia dei lavoratori impiegati dagli stessi che di quelli della Cooperativa;
- verificare l'idoneità tecnico – professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione, anche – ma non solo – secondo le modalità previste dall'art. 26 comma 1 del D.Lgs. 81/2008.

Al RSPP o altro soggetto incaricato in caso di gestione degli acquisti di beni e servizi (incluse le consulenze) è inoltre fatto obbligo di:

- fornire ai predetti soggetti dettagliate informazioni su:
 - rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui operano;
 - misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività;

- elaborare (ove previsto e con la cooperazione dell'appaltatore/subappaltatore), un "Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze" (DUVRI) finalizzato a:
 - cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto del contratto;
 - coordinare gli interventi di prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente, anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva;
- garantire che nei suddetti contratti siano indicati i costi relativi alla sicurezza del lavoro, con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto (è fatto assoluto divieto concedere "sconti" contrattuali che comprendano anche gli oneri per la sicurezza);
- formalizzare e tracciare i controlli effettuati sulla documentazione obbligatoria – ai sensi della normativa di riferimento – al momento dell'ingresso degli appaltatori in azienda;
- le attività di acquisto di attrezzature, macchinari ed impianti sono condotte previa valutazione dei requisiti ambientali dei medesimi. Le attrezzature, i macchinari e gli impianti devono risultare conformi a quanto previsto dalla normativa vigente;
- nella scelta dell'acquisto di sostanze, prodotti e preparati si tiene conto dei requisiti di salubrità preferendo soluzioni a minore rischiosità per le persone e per l'ambiente anche attraverso una verifica preliminare delle schede di sicurezza.

Flussi informativi all'Organismo di Vigilanza

I Destinatari del presente Modello che, nello svolgimento della propria attività, si trovino a dover gestire attività rilevanti ai sensi dell'art. 25-septies provvedono a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza qualsiasi informazione concernente deroghe o violazioni delle disposizioni di cui al presente Modello, ai principi del Codice Etico o alla normativa in materia.

Il RSPP/RLS è tenuto a trasmettere tempestivamente all'Organismo di Vigilanza un flusso informativo in merito:

- all'accadimento di infortuni o denunce di malattie professionali;
- alle modifiche ed agli aggiornamenti del Documento di Valutazione dei Rischi;
- ai verbali di riunione periodica;
- al piano di formazione ed al consuntivo della formazione erogata in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- alle visite ispettive da parte dei funzionari della Pubblica Amministrazione e relativi rilievi emersi a seguito di verifiche e accertamenti;

- alle eventuali violazioni, da parte delle funzioni preposte (accertate internamente o ad opera di autorità competenti), relative ad adempimenti richiesti dalla normativa in materia di salute e sicurezza dell'ambiente di lavoro e relative azioni correttive intraprese.

Sanzioni

In caso di violazione delle disposizioni contenute nella presente Parte Speciale, trovano applicazione le sanzioni disciplinari previste nel Modello di organizzazione, gestione e controllo della Cooperativa, conformemente al CCNL applicato o al contratto di volta in volta sottoscritto.

Ogni violazione delle prescrizioni ivi contenute ovvero i comportamenti elusivi delle stesse da parte di soggetti terzi è sanzionata dagli organi competenti in base alle regole societarie interne, secondo quanto previsto dalle clausole inserite nei relativi contratti.

PARTE SPECIALE F

DELITTO DI IMPIEGO DI CITTADINI DI STATI TERZI IL CUI SOGGIORNO È
IRREGOLARE E DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE

Funzione della Parte Speciale F

La presente Parte Speciale ha l'obiettivo di illustrare le responsabilità, i criteri e le norme comportamentali cui i Destinatari del presente Modello, come definiti nella Parte Generale, devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25-duodecies ed all'art. 25-quinquies (limitatamente al reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro) del D.Lgs. 231/2001, nel rispetto dei principi di massima trasparenza, tempestività e collaborazione nonché tracciabilità delle attività.

Nello specifico la presente Parte Speciale ha lo scopo di definire:

- i principi di comportamento che i Destinatari devono osservare al fine di applicare correttamente le prescrizioni del Modello;
- i flussi informativi all'Organismo di Vigilanza.

Fattispecie di Reato Rilevanti

Di seguito si riporta la fattispecie di reato che fonda la responsabilità amministrativa degli Enti ai sensi dell'art. 25-quinquies e dell'art. 25-duodecies del Decreto.

F.1 Delitti contro la personalità individuale

Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)

Tale fattispecie punisce chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.)

Tale fattispecie punisce con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque:

- recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;
- favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.)

Tale fattispecie punisce con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:

- utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;
- recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.

Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali.

Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.)

Tale fattispecie punisce chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549. La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.

Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.)

Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.

Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.)

Tale fattispecie punisce chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività.

Tratta di persone (art. 601 c.p.)

Tale fattispecie punisce con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.

Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età.

Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)

Tale fattispecie punisce chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600.

Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)

Tale fattispecie punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

- recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
- utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

- la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

- il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
- il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
- l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.)

Tale fattispecie prevede che chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesci un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore

attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

F.2 Delitto di impiego di cittadini di stati terzi il cui soggiorno è irregolare

Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato (art. 22 comma 12-bis del D.Lgs. 286/1998)

La norma punisce il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri (in numero superiore a tre ovvero minori in età non lavorativa ovvero sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'art. 603-bis c.p.) privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, o che sia stato revocato o annullato.

Con particolare riferimento alle ipotesi di "particolare sfruttamento", è il comma 2 dell'art. 603-bis c.p. ad elencarne i relativi indici. Segnatamente, si tratta di:

- sistematica retribuzione dei lavoratori in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- sistematica violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- sussistenza di violazioni della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, tale da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l'incolumità personale;
- sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza, o a situazioni alloggiative particolarmente degradanti.

Immigrazione clandestina (art. 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, D.Lgs. 286/1998)

La norma punisce la condotta di chi promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nello Stato italiano o compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nello Stato italiano o anche in altro Stato di cui la persona non è cittadina o residente in via permanente nelle ipotesi in cui:

- il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale di cinque o più persone;
- la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o la sua incolumità;
- la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante;
- il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;
- gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie prime esplodenti.

La pena è aumentata nel caso in cui si verificano due o più delle ipotesi sopra indicate ovvero laddove le circostanze sopra indicate siano poste in essere:

- per reclutare persone da destinare allo sfruttamento sessuale o lavorativo o riguardino minori da impiegare in attività illecite;
- per trarne profitto, anche indiretto.

Sfruttamento dell'immigrazione clandestina (art. 12, comma 5, D.Lgs. 286/1998)

La norma va a punire la condotta di chi, nell'ambito di attività illecite o per trarne un ingiusto profitto, favorisce la permanenza illegale di soggetti clandestini all'interno dello Stato italiano.

La pena è aumentata qualora il fatto sia commesso in concorso da due o più persone o riguardi la permanenza di cinque o più persone.

Principali aree a rischio

Le principali aree a rischio della Cooperativa, con riferimento al delitto di impiego di cittadini di stati terzi il cui soggiorno è irregolare e ai delitti contro la personalità individuale sono riconducibili a:

- AR7 – Selezione e gestione del personale.
- AR10 – Gestione degli acquisti di beni e servizi (incluse le consulenze);

I Destinatari sono tenuti ad adeguare il proprio comportamento a quanto esposto nel presente documento.

Principi di comportamento e modalità esemplificative di commissione del reato

Di seguito sono elencati alcuni dei principi di carattere generale da considerarsi applicabili ai Destinatari, come definiti nella Parte Generale del presente Modello.

In generale, è fatto obbligo di assicurare che la selezione e assunzione del personale, la selezione e gestione dei fornitori, nonché gestione degli acquisti di beni e servizi avvengano nell'assoluto rispetto di:

- leggi e normative vigenti;
- principi di lealtà, correttezza e chiarezza;
- Codice Etico.

In generale, è fatto divieto di porre in essere comportamenti o concorrere alla realizzazione di condotte che possano rientrare nelle fattispecie di cui agli artt. 25-quinquies e 25-duodecies del D.Lgs. 231/2001 innanzi richiamate.

AR7 – Selezione e gestione del personale

L'attività di selezione del personale potrebbe presentare profili di rischio in relazione al delitto di impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare nel caso in cui, ad esempio, la Cooperativa occupasse alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno.

L'attività potrebbe presentare profili di rischio in relazione al reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro nel caso in cui, ad esempio, la Cooperativa corrispondesse ai propri lavoratori una retribuzione sproporzionata per difetto rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato ovvero violasse ripetutamente la normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie.

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o di specifico mandato, siano coinvolti nella predetta attività, oltre a quanto previsto alla Parte Speciale A, è fatto obbligo di:

- garantire l'esistenza della documentazione attestante il corretto svolgimento delle procedure di selezione e assunzione;
- verificare che i candidati cittadini di Paesi terzi:
 - siano in possesso di regolare permesso di soggiorno che abiliti al lavoro (non scaduto o revocato o annullato);
 - in caso di permesso di soggiorno scaduto, abbiano presentato richiesta di rinnovo entro il termine previsto dalla normativa (documentata dalla relativa ricevuta postale);
- monitorare la validità dei documenti dei dipendenti cittadini di stati terzi e sollecitare il rinnovo degli stessi prima della scadenza indicata sul permesso di soggiorno;

- stipulare contratti di collaborazione alle normali condizioni di mercato;
- rispettare le condizioni del CCNL di riferimento in materia di orario di lavoro, periodi di riposo, riposo settimanale, aspettativa obbligatoria, ferie nonché retribuzione minima.

Nell'ambito dei citati comportamenti è fatto divieto di:

- assumere personale, anche per contratti temporanei, senza il rispetto delle normative vigenti in materia previdenziale, fiscale, assicurativa e sulla disciplina dell'immigrazione, etc.;
- corrispondere retribuzioni in modo palesemente difforme ai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque in modo sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- violare la normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- sottoporre il lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

AR10 – Gestione degli acquisti di beni e servizi (incluse le consulenze)

La gestione degli acquisti di beni e servizi potrebbe presentare profili di rischio potenziali in relazione al delitto di impiego di cittadini di stati terzi il cui soggiorno è irregolare nel caso in cui, ad esempio, la Cooperativa, nell'ambito di un appalto, si rivolgesse a fornitori che impiegano lavoratori cittadini di stati terzi privi del permesso di soggiorno.

L'attività potrebbe altresì presentare profili di rischio in relazione della configurazione dei reati di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro nel caso in cui, ad esempio, un soggetto apicale o sottoposto della Cooperativa nell'ambito di un appalto, si rivolgesse a fornitori che impiegano lavoratori sottoponendoli a condizioni di sfruttamento, approfittando del loro stato di bisogno.

Nella gestione degli acquisti di beni e servizi (incluse le consulenze) la Cooperativa deve introdurre nei contratti clausole che specifichino:

- che l'impresa interessata dichiari di rispettare i principi di cui al D.Lgs. 231/2001, nonché di attenersi ai principi del Codice Etico adottato da Ma.Ris.;
- che l'impresa interessata dichiari di aver posto in essere tutti i necessari adempimenti e cautele finalizzati alla prevenzione dei reati sopra richiamati, avendo dotato – ove possibile – la propria struttura aziendale di procedure interne e di sistemi del tutto adeguati a tale prevenzione;
- che l'impresa interessata dichiari di impiegare alle proprie dipendenze esclusivamente personale assunto con regolare contratto di lavoro e, in caso di cittadini provenienti da Paesi extra Unione Europea, dotato di regolare permesso di soggiorno, nel pieno rispetto della normativa;

- che la non veridicità delle suddette dichiarazioni potrebbe costituire causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Per gli ulteriori principi di comportamento relativi alla “Gestione degli acquisti di beni e servizi (incluse le consulenze)”, si rinvia a quanto previsto nella Parte Speciale A.

Flussi informativi all’Organismo di Vigilanza

I Destinatari del presente Modello che, nello svolgimento della propria attività, si trovino a dover gestire attività rilevanti ai sensi dell'art. 25-duodecies e dell'art. 25-quinquies (come precedentemente specificato) del D.Lgs. 231/2001, provvedono a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza, in forma scritta, qualsiasi informazione concernente deroghe o violazioni dei principi di controllo e comportamento previsti alla presente Parte Speciale.

Sanzioni

In caso di violazione delle disposizioni contenute nella presente Parte Speciale, trovano applicazione le sanzioni disciplinari previste nel Modello di organizzazione, gestione e controllo della Cooperativa, conformemente al CCNL applicato o al contratto di volta in volta sottoscritto.

Ogni violazione delle prescrizioni ivi contenute ovvero i comportamenti elusivi delle stesse da parte di soggetti terzi è sanzionata dagli organi competenti in base alle regole societarie interne, secondo quanto previsto dalle clausole inserite nei relativi contratti.

PARTE SPECIALE G

DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Funzione della Parte Speciale G

La presente Parte Speciale ha l'obiettivo di illustrare le responsabilità, i criteri e le norme comportamentali cui i Destinatari del Modello, come definiti nella Parte Generale, devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25-bis.1 del D.Lgs. 231/2001, nel rispetto dei principi di massima trasparenza, tempestività e collaborazione nonché tracciabilità delle attività.

Nello specifico la presente Parte Speciale ha lo scopo di definire:

- i principi di comportamento che i Destinatari devono osservare al fine di applicare correttamente le prescrizioni del Modello;
- i flussi informativi all'Organismo di Vigilanza.

Fattispecie di Reato Rilevanti

Per completezza di esposizione, di seguito sono riportate le fattispecie di reato che fondano la responsabilità amministrativa degli enti ai sensi dell'art. 25-bis.1 del Decreto.

G.1 Delitti contro l'industria e il commercio

Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)

Tale fattispecie punisce chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio.

Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.)

Tale fattispecie punisce chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia.

Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)

Tale fattispecie punisce chiunque ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale.

Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)

Tale fattispecie punisce chiunque, nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita.

Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)

Tale fattispecie punisce chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine.

Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)

Tale fattispecie punisce chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto.

Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art 517-ter c.p.)

Salva l'applicazione degli artt. 473 e 474 c.p., viene punito chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso, nonché chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione tali beni.

Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater)

Tale fattispecie punisce chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari, nonché chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta

ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

Principali aree a rischio

Le principali aree a rischio della Cooperativa, con riferimento al delitto di impiego di cittadini di Stati terzi il cui soggiorno è irregolare e ai delitti contro la personalità individuale sono riconducibili a:

- AR1 – Processo commerciale.

I Destinatari sono tenuti ad adeguare il proprio comportamento a quanto esposto nel presente documento.

Principi di comportamento e modalità esemplificative di commissione del reato

Di seguito sono elencati alcuni dei principi di carattere generale da considerarsi applicabili ai Destinatari, come definiti nella Parte Generale del presente Modello.

In generale, è fatto obbligo di assicurare che la selezione e assunzione del personale, la selezione e gestione dei fornitori, nonché gestione degli acquisti di beni e servizi avvengano nell'assoluto rispetto di:

- leggi e normative vigenti;
- principi di lealtà, correttezza e chiarezza;
- Codice Etico.

In generale, è fatto divieto di porre in essere comportamenti o concorrere alla realizzazione di condotte che possano rientrare nelle fattispecie di cui all'art. 25-bis.1 del D.Lgs. 231/2001 innanzi richiamate.

AR1 – Processo commerciale

La gestione delle attività commerciali potrebbe presentare profili di rischio in relazione al reato di frode nell'esercizio del commercio nell'ipotesi in cui, ad esempio, un soggetto sottoposto o apicale della Cooperativa consegna ad un cliente privato un prodotto con caratteristiche diverse da quelle dichiarate o pattuite in sede di accordo.

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o mandato, siano coinvolti nella gestione delle predette attività si rimanda a quanto indicato alla Parte Speciale A.

Inoltre, per quel che concerne la gestione delle attività commerciali è fatto altresì obbligo di:

- garantire il rispetto dei requisiti di qualità dei progetti di Ma.Ris.;
- assicurare che in caso si riscontrino anomalie, siano avviate le dovute indagini e, se necessario, siano avviate le procedure di richiamo;
- fornire un'informazione tempestiva alle funzioni interne ed agli Enti esterni;
- per le operazioni riguardanti il trattamento e gestione dei reclami, dei resi e delle note di credito, prevedere che:
 - sia garantito che tutti i reclami ricevuti siano sottoposti ad un adeguato controllo tecnico e documentale in conformità con le normative vigenti e gli standard;
 - tutti i reclami ricevuti siano adeguatamente registrati ed in base alla natura degli stessi e la gravità del presunto difetto venga effettuata la valutazione del rischio potenziale.

Flussi informativi all'Organismo di Vigilanza

I Destinatari del presente Modello che, nello svolgimento della propria attività, si trovino a dover gestire attività rilevanti ai sensi dell'art. 25-bis.1 (come precedentemente specificato) del D.Lgs. 231/2001, provvedono a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza, in forma scritta, qualsiasi informazione concernente deroghe o violazioni dei principi di controllo e comportamento previsti alla presente Parte Speciale.

Sanzioni

In caso di violazione delle disposizioni contenute nella presente Parte Speciale, trovano applicazione le sanzioni disciplinari previste nel Modello di organizzazione, gestione e controllo della Cooperativa, conformemente al CCNL applicato o al contratto di volta in volta sottoscritto.

Ogni violazione delle prescrizioni ivi contenute ovvero i comportamenti elusivi delle stesse da parte di soggetti terzi è sanzionata dagli organi competenti in base alle regole societarie interne, secondo quanto previsto dalle clausole inserite nei relativi contratti.

PARTE SPECIALE H

REATI AMBIENTALI

Funzione della Parte Speciale H

La presente Parte Speciale ha l'obiettivo di illustrare le responsabilità, i criteri e le norme comportamentali cui i Destinatari del Modello, come definiti nella Parte Generale, devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie di reato richiamate dall' art. 25-undecies del D.Lgs. 231/2001, nel rispetto dei principi di massima trasparenza, tempestività e collaborazione nonché tracciabilità delle attività.

Ma.Ris. ritiene che i principi di rispetto dell'ambiente, così come della salute e della sicurezza dei lavoratori, secondo quanto esposto nella Parte Speciale dedicata, debbano ispirare ogni azione e decisione del CdA, dei dipendenti, dei collaboratori e di tutti coloro che a qualsiasi titolo cooperano con la Cooperativa.

La Cooperativa, quindi, anche in relazione all'attività tipica dalla medesima svolta, intende ribadire a tutti coloro che cooperano nell'attività e nelle attività ancillari, la necessità di conformarsi ai principi comunitari di prevenzione e precauzione nell'attività ambientale, anche nella prospettiva di economia circolare cui la Cooperativa aderisce e promuove.

Il presente Modello è stato improntato anche sulla base delle procedure già presenti e seguite ai sensi dei sistemi di certificazione.

Vista la rapidità dell'evoluzione normativa in materia ambientale, la Cooperativa sottolinea come l'aggiornamento costante del personale, soprattutto di coloro che sono dedicati alla gestione di autorizzazioni e all'operatività, sia considerato elemento imprescindibile.

Nello specifico, la presente Parte Speciale ha lo scopo di definire:

- i principi di comportamento che i Destinatari devono osservare al fine di applicare correttamente le prescrizioni del Modello;
- i flussi informativi all'Organismo di Vigilanza.

Fattispecie di Reato Rilevanti

Per completezza di esposizione, di seguito sono riportate le fattispecie di reato che fondano la responsabilità amministrativa degli enti ai sensi dell'art. 25-undecies del Decreto.

H.1 Reati ambientali

Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)

Tale fattispecie punisce la condotta di chi abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- di un ecosistema, della biodiversità anche agraria, della flora o della fauna.

Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)

Tale fattispecie punisce la condotta di chi chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)

Tale fattispecie punisce chiunque commette per colpa taluno dei fatti previsti dagli artt. 452-bis e 452-quater c.p.

Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)

Tale fattispecie è costituita dalla condotta di chi abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illecitamente di materiale ad alta radioattività.

Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.)

Tale fattispecie prevede l'aumento di pena quando l'associazione di cui all'articolo 416 c.p. è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti contro l'ambiente di cui al Titolo VI-bis c.p. La pena è aumentata quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis c.p. è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal Titolo VI-bis c.p. ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale. Le pene sono aumentate se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)

Tale fattispecie è costituita dalla condotta di chi cagiona l'uccisione, la cattura o detenzione di un quantitativo non trascurabile di esemplari di specie animali selvatiche protette, ovvero la

distruzione, il prelievo o la detenzione di un quantitativo non trascurabile di esemplari di specie vegetali selvatiche protette.

Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)

Tale fattispecie è costituita dalla condotta di chi, mediante lo svolgimento delle attività ambientali, provoca la distruzione di un habitat all'interno di un sito protetto ovvero ne determina il deterioramento compromettendone lo stato di conservazione.

Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (artt. 1, 2, 3-bis e 6, L. n. 150/1992)

Tale fattispecie è costituita dalla condotta di chi, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati A, B e C del Regolamento (CE) n. 338/97:

- importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;
- omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;
- utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;
- trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;
- commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;
- detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.

Inoltre, la norma punisce:

- le condotte di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati;
- chi detiene esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica.

Reati connessi allo scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (art. 137, commi 2, 3, 5 e 11, D.Lgs. 152/2006)

Tali fattispecie sono costituite dalla condotta di chi effettua lo scarico di acque reflue industriali contenenti determinate sostanze pericolose:

- in assenza di autorizzazione o con autorizzazione sospesa o revocata (art. 137, comma 2);
- senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente (art. 137, comma 3);
- oltre i valori limite fissati dalla legge o quelli più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'autorità competente (art. 137, comma 5).

La responsabilità dell'Ente, inoltre, può derivare dall'effettuazione di scarichi sul suolo, negli strati superficiali del sottosuolo, nelle acque sotterranee e nel sottosuolo, in violazione degli artt. 103 e 104, D.Lgs. 152/2006, salve le eccezioni e le deroghe ivi previste (art. 137, comma 11).

Reati connessi alla gestione dei rifiuti (art. 256, commi 1, 3, 5 e 6, D.Lgs. 152/2006)

Tali fattispecie sono costituite dalle seguenti condotte:

- attività di raccolta ⁽¹⁹⁾, trasporto ⁽²⁰⁾, recupero ⁽²¹⁾, smaltimento ⁽²²⁾, commercio ed intermediazione di rifiuti – sia pericolosi sia non pericolosi – in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione (art. 256, comma 1);
- realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata, anche eventualmente destinata allo smaltimento di rifiuti pericolosi (art. 256, comma 3);
- effettuazione di attività non consentite di miscelazione di rifiuti (art. 256, comma 5);
- deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lett. b), D.Lgs. 152/2006

⁽¹⁹⁾ Per "raccolta" si intende «il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta [...] ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento» (art. 183, comma 1, lett. o), D.Lgs. 152/2006).

⁽²⁰⁾ Per "trasporto", in assenza di definizione legislativa, può intendersi la movimentazione, attraverso qualsiasi mezzo, del rifiuto da un luogo ad un altro, con eccezione degli spostamenti eseguiti all'interno di aree private (v. art. 193, comma 9, D.Lgs. 152/2006).

⁽²¹⁾ Per "recupero" si intende «qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale» (art. 183, comma 1, lett. t), D.Lgs. 152/2006).

⁽²²⁾ Per "smaltimento" si intende «qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia» (art. 183, comma 1, lett. z), D.Lgs. 152/2006).

(art. 256, comma 6, primo periodo).

Combustione illecita dei rifiuti (art. 256-bis, D.Lgs. 152/2006)

Tale fattispecie è costituita dalla condotta di chi appicca fuoco a rifiuti abbandonati o depositati in maniera incontrollata o di chi deposita o abbandona rifiuti, oppure li rende oggetto di un traffico transfrontaliero in funzione della loro successiva combustione illecita.

Inquinamento del suolo, del sottosuolo, di acque superficiali o sotterranee (art. art. 257, commi 1 e 2, D.Lgs. 152/2006)

Tale fattispecie è costituita dalla condotta di chi cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio e non provvede alla comunicazione alle autorità competenti entro i termini previsti ⁽²³⁾ ovvero alla bonifica del sito secondo il progetto approvato dall'autorità competente.

Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258, comma 4, secondo periodo, D.Lgs. 152/2006)

Tale fattispecie è costituita dalla condotta di chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti, ovvero utilizza un certificato falso durante il trasporto.

Traffico illecito di rifiuti (art. 259, comma 1, D.Lgs. 152/2006)

Tale fattispecie è costituita dalla condotta di chi effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del Regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, ovvero tale spedizione tratti i rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), e) e d) del Regolamento stesso.

Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 comma 1 e comma 2, D.Lgs. 152/2006)

Tale fattispecie è costituita dalla condotta di chi effettua, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, la cessione, il ricevimento, il trasporto, l'esportazione o l'importazione o, comunque, la gestione abusiva di ingenti quantitativi di rifiuti.

False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI – area movimentazione nel trasporto di rifiuti, (art. 260-bis comma 6, comma 7 e comma 8, D.Lgs. n.152/2006)

Si tratta delle condotte:

- di chi nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi

⁽²³⁾ Va sottolineato che, come si ricava dall'art. 242, comma 1, D.Lgs. 152/2006, l'obbligo di comunicazione in esame sussiste anche a carico di chi (es. ente subentrante nella proprietà di un sito) individui contaminazioni storiche (realizzate da altri) passibili di aggravamento.

inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti;

- del trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI – area movimentazione e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti. La condotta è aggravata in caso di trasporto di rifiuti pericolosi;
- di colui che, durante il trasporto, fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati;
- del trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI – area movimentazione fraudolentemente alterata. La condotta è aggravata nel caso di rifiuti pericolosi.

Violazione dei valori limite di emissione nell'esercizio di uno stabilimento (art. 279, comma 5, D.Lgs. 152/2006)

Tale fattispecie si configura nel caso in cui le emissioni ⁽²⁴⁾ in atmosfera prodotte dalla Cooperativa superando i valori limite di emissione, determinino altresì il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

Reati connessi alla tutela dell'ozono (art. 3, comma 6, L. 549/1993)

Tale fattispecie è costituita dalla condotta di chi effettua attività di: produzione, consumo, importazione, esportazione, detenzione, e commercializzazione di sostanze lesive dello strato atmosferico di ozono.

Inquinamento provocato dalle navi (artt. 8 e 9, D.Lgs. 202/2007 “Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni”)

Tale fattispecie si configura nel caso in cui il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave provochino l'inquinamento delle acque marine con condotte dolose o colpose.

⁽²⁴⁾ Per “emissione” si intende “*qualsiasi sostanza solida, liquida o gassosa introdotta nell'atmosfera che possa causare inquinamento atmosferico*” (art. 268, lett. b), D.Lgs. 152/2006). Per valore limite di emissione si intende “*il fattore di emissione, la concentrazione, la percentuale o il flusso di massa di sostanze inquinanti nelle emissioni che non devono essere superati. I valori di limite di emissione espressi come concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e, salvo diversamente disposto dal presente titolo o dall'autorizzazione, si intendono stabiliti come media oraria*” (art. 268, lett. q), D.Lgs. 152/2006).

Principali aree a rischio

Le principali aree a rischio della Cooperativa, con riferimento ai reati ambientali sono riconducibili a:

- AR6 – gestione smaltimento dei rifiuti.

Vista l'importanza degli aspetti ambientali nel business di Ma.Ris., l'attenzione al rispetto delle norme a tutela degli stessi è da considerarsi integrata nell'ambito di tutte le attività connesse all'operatività aziendale.

I Destinatari sono tenuti ad adeguare il proprio comportamento a quanto esposto nel presente documento.

Principi di comportamento e modalità esemplificative di commissione del reato

Di seguito sono elencati alcuni dei principi di carattere generale da considerarsi applicabili ai Destinatari, come definiti nella Parte Generale del presente Modello.

In generale, è fatto obbligo di assicurare che la selezione e assunzione del personale, la selezione e gestione dei fornitori, nonché gestione degli acquisti di beni e servizi avvengano nell'assoluto rispetto di:

- leggi e normative vigenti;
- principi di lealtà, correttezza e chiarezza;
- Codice Etico.

In generale, è fatto divieto di porre in essere comportamenti o concorrere alla realizzazione di condotte che possano rientrare nelle fattispecie di cui all'art. 25-undecies del D.Lgs. 231/2001 innanzi richiamate.

Di seguito sono elencate le modalità esemplificative dei reati.

La gestione dello smaltimento dei prodotti potrebbe presentare profili di rischio in relazione alla configurazione di reati ambientali, nell'ipotesi in cui la Cooperativa, al fine di ottenere un risparmio economico sui costi di trasporto e smaltimento rifiuti, stipuli contratti con vettori, smaltitori o intermediari non qualificati e/o non muniti delle necessarie autorizzazioni di legge.

L'attività produttiva potrebbe presentare profili di rischio in relazione alla configurazione di reati ambientali, nell'ipotesi in cui, ad esempio, al fine di ottenere vantaggi di tipo economico, la Cooperativa non si doti di tutti gli strumenti necessari per far fronte ai rischi in materia ambientale.

La gestione dello smaltimento dei prodotti potrebbe presentare profili di rischio in relazione alla non corretta gestione della classificazione dei rifiuti, nell'ipotesi in cui un soggetto sottoposto o apicale della Cooperativa, anche in accordo con vettori, smaltitori o intermediari, in maniera continuativa classifichi/conferisca i rifiuti in maniera non corretta al fine di ottenere un risparmio economico.

La gestione dello smaltimento dei prodotti potrebbe presentare profili di rischio in relazione alla violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari, nell'ipotesi in cui un soggetto sottoposto o apicale della Cooperativa, in collaborazione con vettori, smaltitori o intermediari, falsifichi formulari e registri obbligatori, al fine di ottenere un risparmio economico derivante da una non corretta classificazione dei rifiuti e/o dei relativi pesi.

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nel predetto processo è fatto obbligo di:

- attribuire specifiche deleghe ai soggetti preposti alla gestione delle attività ad impatto ambientale;

- disciplinare le responsabilità nell'ambito dello smaltimento dei rifiuti tramite apposito contratto con eventuale operatore/fornitore preposto all'attività;
- stipulare contratti con fornitori preposti alla raccolta e smaltimento dei rifiuti dotati delle apposite autorizzazioni e selezionati nel rispetto di quanto disciplinato nella sezione "Gestione degli acquisti di beni e servizi" della Parte Speciale A;
- identificare la natura e le caratteristiche dei rifiuti ed attribuire la corretta classificazione al fine di definire le corrette modalità di smaltimento, secondo le previsioni di legge;
- accertare l'esistenza delle autorizzazioni degli intermediari, dei trasportatori e degli smaltitori finali, qualora lo smaltitore non coincida con il trasportatore stesso;
- provvedere alla compilazione della documentazione obbligatoria (registri/formulari)
- conformarsi rigorosamente alle specifiche indicazioni contenute nei provvedimenti amministrativi di volta in volta applicabili in materia di tutela ambientale

Nell'ambito dei citati comportamenti è fatto divieto di:

- conferire i rifiuti in discariche non autorizzate o non dotate delle apposite autorizzazioni in base alla tipologia di rifiuto;
- utilizzare fornitori preposti alla raccolta e smaltimento rifiuti non dotati delle apposite autorizzazioni.

In particolare con riferimento al processo di gestione degli acquisti, visto il carattere trasversale dell'attenzione agli aspetti ambientali, la Cooperativa si è dotata dei seguenti presidi:

- sono stati formalizzati principi di eticità, correttezza, trasparenza, nonché prassi operative e normative interne;
- l'Ufficio Acquisti è dotato di competenze tecniche specialistiche per la gestione di specifici approvvigionamenti;
- i fornitori dei servizi di trasporto di rifiuti e di smaltimento, i laboratori di analisi esterna, gli eventuali appaltatori di lavori straordinari, alla luce della rilevanza delle attività svolte ai fini della prevenzione dei reati ambientali, sono sottoposti alle più stringenti verifiche sia in fase di selezione, sia nel corso della relazione commerciale;
- gli eventuali appaltatori della Cooperativa devono garantire che il proprio operato ovvero quello di eventuali subappaltatori sia sempre in linea con la politica ambientale della stessa;
- l'esplicito obbligo dei fornitori di rispettare le normative ambientali e i valori ambientali ad esse sottesi;
- i fornitori sono informati sui valori ambientali seguiti dalla Cooperativa ed essi sono anche contrattualmente obbligati in modo specifico ad ottemperare a tutte le normative ambientali e ai migliori standard tecnici di settore, nonché ad adoperare la miglior diligenza professionale qualificata nell'adempimento delle relative obbligazioni. A tal fine, la Cooperativa adotta modelli contrattuali che prevedano:

- l’esplicito obbligo dei fornitori di rispettare le normative ambientali e i valori ambientali ad esse sottesi;
- l’esplicita indicazione della consapevolezza dell’esistenza del Modello e del Codice Etico della Cooperativa e dell’inclusione nei medesimi di principi di comportamento da osservare per la prevenzione dei reati ambientali con il corrispondente obbligo a ispirare le proprie azioni a detti principi;
- l’inserimento di una clausola risolutiva espressa in favore della Cooperativa in quei casi in cui il fornitore agisca in violazione di una normativa ambientale, ovvero adotti comportamenti obiettivamente idonei a cagionare il rischio di una simile violazione;
- specifici obblighi informativi in capo al fornitore nel caso di eventi critici in relazione alla materia ambientale.

Flussi informativi all’Organismo di Vigilanza

I Destinatari del presente Modello che, nello svolgimento della propria attività, si trovino a dover gestire attività rilevanti ai sensi dell’art. 25-undecies (come precedentemente specificato) del D.Lgs. 231/2001, provvedono a comunicare tempestivamente all’Organismo di Vigilanza, in forma scritta, qualsiasi informazione concernente deroghe o violazioni dei principi di controllo e comportamento previsti alla presente Parte Speciale.

È istituita una specifica reportistica con riferimento al sistema di certificazioni.

Sanzioni

In caso di violazione delle disposizioni contenute nella presente Parte Speciale, trovano applicazione le sanzioni disciplinari previste nel Modello di organizzazione, gestione e controllo della Cooperativa, conformemente al CCNL applicato o al contratto di volta in volta sottoscritto.

PARTE SPECIALE I

REATI DI CONTRABBANDO

Funzione della Parte Speciale I

La presente Parte Speciale ha l'obiettivo di illustrare le responsabilità, i criteri e le norme comportamentali cui i Destinatari del Modello, come definiti nella Parte Generale, devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie di reato richiamate dall' art. 25-sexiesdecies del D.Lgs. 231/2001 (reati di contrabbando), nel rispetto dei principi di massima trasparenza, tempestività e collaborazione nonché tracciabilità delle attività.

Nello specifico la presente Parte Speciale ha lo scopo di definire:

- i principi di comportamento che i Destinatari devono osservare al fine di applicare correttamente le prescrizioni del Modello;
- i flussi informativi all'Organismo di Vigilanza.

Fattispecie di Reato Rilevanti

Per completezza di esposizione, di seguito sono riportate le fattispecie di reato che fondano la responsabilità amministrativa degli enti ai sensi dell'art. 25-sexiesdecies (reati di contrabbando) del Decreto.

Reati di Contrabbando

I reati di contrabbando rappresentano la violazione a forma libera disciplinata dagli artt. 282 e ss. del DPR n. 43/1973 (c.d. "Testo Unico delle disposizioni Legislative in materia Doganale", o "TULD"); si configurano ogniqualvolta si sottraggono volontariamente le merci al pagamento dei diritti doganali dovuti. Il contrabbando si configura come reato "quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è superiore a euro diecimila" (art. 1, D.Lgs. 8/2016). Per importi inferiori, il contrabbando si configura come semplice illecito amministrativo.

In base alle modalità di attuazione è possibile distinguere il contrabbando in "extra ispettivo" e "intra ispettivo". Il contrabbando extra ispettivo si attua evitando di assoggettare la merce ai vincoli doganali ovvero di presentare all'autorità doganale la prescritta dichiarazione all'atto dell'attraversamento della linea di confine (es. introduzione fraudolenta di merce mediante occultamento). Il contrabbando intra ispettivo si realizza quando la merce è sottoposta alle normali procedure doganali ma i dati sono volontariamente dichiarati in modo errato in relazione alla quantità, qualità, origine e valore della merce.

L'importazione costituisce uno dei presupposti per l'applicazione dell'IVA (art. 1, DPR n. 633/1972). Il suo volontario mancato pagamento integra il reato di evasione dell'IVA all'importazione, ai sensi degli artt. 67 e 70, D.P.R. n. 633/1972. Poiché l'art. 70, D.P.R. n. 633/1972 rinvia alle disposizioni delle leggi doganali per quanto concerne il regime sanzionatorio, alla violazione in questione risulta applicabile lo stesso regime sanzionatorio previsto per il contrabbando, ovvero gli artt. 282 e ss., DPR n. 43/1973, comprese le ipotesi di depenalizzazione. L'evasione dell'IVA all'importazione costituisce una violazione autonoma non assorbita dal contrabbando e con questo eventualmente concorrente (Cass. Pen. n.

10180/2005). Tutte le ipotesi di contrabbando (extra ispettivo ed intra ispettivo) possono configurare il reato di evasione dell'IVA all'importazione. Il dazio, tra l'altro, costituisce parte integrante della base imponibile IVA e la sua evasione pertanto determina automaticamente anche l'evasione dell'IVA dovuta sul dazio.

Per completezza, di seguito vengono riportate tutte le fattispecie di reato che fondano la responsabilità amministrativa degli enti ai sensi dell'art. 25-sexiesdecies del Decreto.

Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 D.P.R. 43/1973)

Tale reato è commesso da chiunque: a) introduce merci estere attraverso il confine di terra in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'articolo 16; b) scarica o deposita merci estere nello spazio intermedio tra la frontiera e la più vicina dogana; c) è sorpreso con merci estere nascoste sulla persona o nei bagagli o nei colli o nelle suppellettili o fra merci di altro genere od in qualunque mezzo di trasporto, per sottrarle alla visita doganale; d) asporta merci dagli spazi doganali senza aver pagato i diritti dovuti o senza averne garantito il pagamento, salvo quanto previsto nell'art. 90; e) porta fuori del territorio doganale, nelle condizioni previste nelle lettere precedenti, merci nazionali o nazionalizzate soggette a diritti di confine; f) detiene merci estere, quando ricorrano le circostanze previste nel secondo comma dell'articolo 25 per il delitto di contrabbando.

Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 D.P.R. 43/1973)

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il capitano: a) che introduce attraverso il lago Maggiore o il lago di Lugano nei bacini di Porlezza, merci estere senza presentarle ad una delle dogane nazionali più vicine al confine, salva l'eccezione prevista nel terzo comma dell'articolo 102; b) che, senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi nei tratti del lago di Lugano in cui non sono dogane, rasenta le sponde nazionali opposte a quelle estere o getta l'ancora o sta alla cappa ovvero comunque si mette in comunicazione con il territorio doganale dello Stato, in modo che sia agevole lo sbarco o l'imbarco delle merci stesse, salvo casi di forza maggiore. Con la stessa pena è punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale.

Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 D.P.R. 43/1973)

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il capitano: a) che, senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi, rasenta il lido del mare o getta l'ancora o sta alla cappa in prossimità del lido stesso salvo casi di forza maggiore; b) che, trasportando merci estere, approda in luoghi dove non sono dogane, ovvero sbarca o trasborda le merci stesse in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'articolo 16, salvi i casi di forza maggiore; c) che trasporta senza manifesto merci estere con nave di stazza netta non superiore a duecento tonnellate, nei casi in cui il manifesto è prescritto; d) che al momento della partenza della nave non ha a bordo le merci estere o le merci nazionali in esportazione con restituzione di diritti che vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali; e) che trasporta merci estere da una dogana all'altra, con nave di stazza netta non superiore a cinquanta tonnellate, senza la relativa bolletta di cauzione; f) che ha imbarcato merci estere in uscita dal territorio doganale su nave di stazza non superiore a cinquanta tonnellate, salvo quanto previsto nell'articolo 254 per l'imbarco di

provviste di bordo. Con la stessa pena è punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale.

Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 D.P.R. 43/1973)

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti il comandante di aeromobile: a) che trasporta merci estere nel territorio dello Stato senza essere munito del manifesto, quando questo è prescritto; b) che al momento della partenza dell'aeromobile non ha a bordo le merci estere, le quali vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali; c) che asporta merci dai luoghi di approdo dell'aeromobile senza il compimento delle prescritte operazioni doganali; d) che, atterrando fuori di un aeroporto doganale, omette di denunciare, entro il più breve termine, l'atterraggio alle Autorità indicate dall'art. 114. In tali casi è considerato introdotto in contrabbando nel territorio doganale, oltre il carico, anche l'aeromobile. Con la stessa pena è punito chiunque da un aeromobile in volo getta nel territorio doganale merci estere, ovvero le nasconde nell'aeromobile stesso allo scopo di sottrarle alla visita doganale.

Articolo 286 Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 D.P.R. 43/1973)

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque nei territori extra doganali indicati nell'art. 2, costituisce depositi non permessi di merci estere soggette a diritti di confine, o li costituisce in misura superiore a quella consentita.

Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 D.P.R. 43/1973)

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque dà, in tutto o in parte, a merci estere importate in franchigia e con riduzione dei diritti stessi una destinazione od un uso diverso da quello per il quale fu concessa la franchigia o la riduzione, salvo quanto previsto nell'art. 140.

Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 D.P.R. 43/1973)

Il concessionario di un magazzino doganale di proprietà privata, che vi detiene merci estere per le quali non vi è stata la prescritta dichiarazione d'introduzione o che non risultano assunte in carico nei registri di deposito, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti.

Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 D.P.R. 43/1973)

È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque introduce nello Stato merci estere in sostituzione di merci nazionali o nazionalizzate spedite in cabotaggio od in circolazione.

Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 D.P.R. 43/1973)

Chiunque usa mezzi fraudolenti allo scopo di ottenere indebita restituzione di diritti stabiliti per l'importazione delle materie prime impiegate nella fabbricazione di merci nazionali che si esportano, è punito con la multa non minore di due volte l'ammontare dei diritti che indebitamente ha riscosso o tentava di riscuotere, e non maggiore del decuplo di essi.

Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 D.P.R. 43/1973)

Chiunque nelle operazioni di importazione o di esportazione temporanea o nelle operazioni di riesportazione e di reimportazione, allo scopo di sottrarre merci al pagamento di diritti che sarebbero dovuti, sottopone le merci stesse a manipolazioni artificiali ovvero usa altri mezzi fraudolenti, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte l'ammontare dei diritti evasi o che tentava di evadere.

Altri casi di contrabbando (art. 292 D.P.R. 43/1973)

Chiunque, fuori dei casi previsti negli articoli precedenti, sottrae merci al pagamento dei diritti di confine dovuti, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti medesimi.

Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 D.P.R. 43/1973)

Per i delitti previsti negli articoli precedenti, è punito con la multa non minore di cinque e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque, per commettere il contrabbando, adopera mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato. Per gli stessi delitti, alla multa è aggiunta la reclusione da tre a cinque anni: a) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, il colpevole sia sorpreso a mano armata; b) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, tre o più persone colpevoli di contrabbando siano sorprese insieme riunite e in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia; c) quando il fatto sia connesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione; d) quando il colpevole sia un associato per commettere delitti di contrabbando e il delitto commesso sia tra quelli per cui l'associazione è stata costituita; d-bis) quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è superiore a € 100.000,00. Per gli stessi delitti, alla multa è aggiunta la reclusione fino a tre anni quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è maggiore di € 50.000,00 e non superiore a € 100.000,00.

Principali aree di rischio

Di seguito sono elencati alcuni dei principi di carattere generale da considerarsi applicabili ai Destinatari, come definiti nella Parte Generale del presente Modello.

In generale, è fatto obbligo di assicurare che la selezione e assunzione del personale, la selezione e gestione dei fornitori, nonché gestione degli acquisti di beni e servizi avvengano nell'assoluto rispetto di:

- leggi e normative vigenti;
- principi di lealtà, correttezza e chiarezza;
- Codice Etico.

In generale, è fatto divieto di porre in essere comportamenti o concorrere alla realizzazione di condotte che possano rientrare nelle fattispecie di cui all'art. 25-sexiesdecies del D.Lgs. 231/2001 innanzi richiamate.

La gestione degli adempimenti amministrativi e relative attività ispettive (con riferimento alla Gestione dei rapporti con le Autorità Doganali) potrebbe presentare profili di rischio potenziale in relazione al reato di contrabbando nell'ipotesi in cui, ad esempio, si sottopone la merce alla prescritta dichiarazione doganale effettuando manovre fraudolente dirette ad indurre in errore l'autorità doganale sugli elementi dell'accertamento, ovvero rendendo false dichiarazioni in ordine alla quantità, qualità, origine e valore della merce.

Principi di comportamento e modalità esemplificative di commissione del reato

Di seguito sono elencati alcuni dei principi di carattere generale da considerarsi applicabili ai Destinatari, come definiti nella Parte Generale del presente Modello.

In generale, è fatto divieto di porre in essere comportamenti o concorrere alla realizzazione di condotte che possano rientrare nella fattispecie di cui all'art. 25-sexiesdecies del D.Lgs. 231/2001 innanzi richiamate.

Sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle regole previste nel Codice Etico e nella presente Parte Speciale.

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o di specifico mandato, siano coinvolti nelle predette attività è fatto obbligo di:

- assicurare il puntuale rispetto delle disposizioni legislative comunitarie e italiane in materia doganale e fiscale;
- gestire i rapporti con l'Agenzia delle Entrate/Agenzia delle Dogane/Guardia di Finanza sulla base di criteri di massima correttezza e trasparenza;
- far sì che, nella predisposizione della documentazione richiesta dalla normativa doganale o nell'effettuare registrazioni contabili funzionali alla predisposizione di tale documentazione, ciascun dipendente, collaboratore o consulente coinvolto in tali attività non indichi consapevolmente, nell'ambito delle rispettive competenze, elementi, dati o informazioni relativi ad operazioni in tutto o in parte inesistenti o comunque non pertinenti;
- garantire, nel caso di operazioni di importazione, l'idonea preparazione del personale avente il compito di individuare la normativa applicabile alla Cooperativa anche per quanto concerne eventuali adempimenti doganali;
- garantire il corretto monitoraggio, anche con il supporto dei consulenti esterni, dell'evoluzione normativa, giurisprudenziale e della prassi in materia doganale per gli aspetti che possono essere rilevanti per la Cooperativa;
- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alle registrazioni contabili, anche rilevanti ai fini fiscali, nonché all'adempimento di obblighi previsti dalla normativa fiscale;

- definire chiaramente ruoli e responsabilità, nel rispetto del sistema di deleghe e procure, dei soggetti coinvolti nella gestione degli adempimenti doganali e fiscali;
- astenersi dal porre in essere operazioni, in tutto o in parte, simulate o altrimenti fraudolente;
- programmare sessioni di training in materia doganale per il personale coinvolto nelle operazioni di importazione (ad es. sugli elementi fondamentali della fiscalità doganale);
- far sì che tutti i documenti a supporto delle registrazioni e degli adempimenti delle dichiarazioni e comunicazioni in ambito doganale siano veritieri, autorizzati e conservati, per i periodi stabiliti dalla legislazione vigente, in modo ordinato e tale da poter effettuare verifiche in qualsiasi momento;
- assicurare l'implementazione di idonei controlli sulla correttezza della dichiarazione (qualità, quantità, origine, etc.);
- garantire che il pagamento degli oneri doganali avvenga attraverso modalità di pagamento idonee a garantire la tracciabilità delle operazioni;
- assicurare la registrazione e l'aggiornamento mensile dello scadenziario analitico degli adempimenti doganali, con indicazione dei termini entro i quali devono essere adempiuti eventuali obblighi previsti dalla normativa doganale (es. presentazione di dichiarazioni e comunicazioni connesse con operazioni di importazione o esportazione; versamenti di diritti doganali, imposte, tasse e contributi dovuti a fronte di tali operazioni);
- verificare che tutti i documenti a supporto delle registrazioni e degli adempimenti delle dichiarazioni e comunicazioni doganali siano veritieri, autorizzati e conservati, per i periodi stabiliti dalla legislazione vigente, in modo ordinato e tale da poter effettuare verifiche in qualsiasi momento;
- far sì che la selezione di spedizionieri e trasportatori sia effettuata in base a requisiti di professionalità e solidità aziendale e societaria; far sì che nei contratti con tali outsourcer sia contenuta apposita dichiarazione dei medesimi con cui si affermi di essere a conoscenza della normativa di cui al D.Lgs. 231/2001.

Si rinvia inoltre ai protocolli di comportamento relativi a Gestione degli adempimenti amministrativi e relative attività ispettive, Gestione degli acquisti di beni e servizi (incluse le consulenze), Flussi monetari e finanziari.

Flussi informativi all'Organismo di Vigilanza

I Destinatari del presente Modello che, nello svolgimento della propria attività, si trovino a dover gestire attività rilevanti ai sensi dell'art. 25-sexiesdecies del D.Lgs. 231/2001, provvedono a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza, in forma scritta, qualsiasi informazione concernente deroghe o violazioni dei principi di controllo e comportamento previsti alla presente Parte Speciale, nonché ogni eventuale informazione in caso di visite ispettive e/o controlli e/o contestazioni significative da parte delle Autorità competenti.

Sanzioni

In caso di violazione delle disposizioni contenute nella presente Parte Speciale, trovano applicazione le sanzioni disciplinari previste nel Modello di organizzazione, gestione e controllo della Cooperativa, conformemente al CCNL applicato o al contratto di volta in volta sottoscritto.